

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 3 luglio 2010

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

## REGIONI

### S O M M A R I O

#### REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2009, n. 40.

Testo unico della normativa in materia di sport. . . . . Pag. 3

#### REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 5 ottobre 2009, n. 54.

Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza. . . . . Pag. 15

#### REGIONE CAMPANIA


LEGGE REGIONALE 18 novembre 2009, n. 14.

Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro. . . . . Pag. 24

#### REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2009, n. 4.

Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo. . . . . Pag. 38





## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2009, n. 40.

### Testo unico della normativa in materia di sport.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria  
n. 17 del 7 ottobre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

*Oggetto*

1. La Regione, in conformità ai principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale e in attuazione dell'art. 2 dello Statuto, riconosce nello sport, nelle attività motorie e ricreative e nel diritto al gioco uno strumento fondamentale per la formazione e la salute della persona, l'inclusione e la cooperazione tra le comunità, la fruizione dell'ambiente urbano e naturale nella cornice della sostenibilità, intendendo per sport qualsiasi forma di attività fisica esercitata in forma organizzata o individuale, praticata con l'obiettivo del miglioramento della condizione psico-fisica, per lo sviluppo delle relazioni sociali e dell'integrazione interculturale, per favorire la leale competitività nella pratica sportiva, per il miglioramento e la diffusione di stili di vita attivi.

Art. 2.

*Finalità*

1. La Regione favorisce e promuove, con idonei strumenti attuativi:

a) la diffusione dell'attività sportiva e motorio-ricreativa operando al fine di garantire a tutti i cittadini l'esercizio della pratica sportiva come strumento per il miglioramento e il mantenimento delle condizioni psico-fisiche della persona, per la tutela della salute, per la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali;

b) la salvaguardia dell'identità culturale delle tradizioni popolari, riconoscendo e valorizzando le discipline sportive di tradizione ligure;

c) l'attività sportiva per diversamente abili al fine di migliorare il benessere attraverso lo sport quale strumento di recupero, crescita culturale, fisica ed educativa;

d) l'affidamento della gestione degli impianti sportivi improntato alla massima fruibilità da parte dei cittadini, valorizzando in particolare le pratiche motorie di base, cui devono essere garantite, dai soggetti gestori, tariffe tali da rendere gli impianti stessi accessibili a tutti, indipendentemente dalla propria capacità economica;

e) la cultura dell'associazionismo sportivo senza finalità di lucro;

f) l'equilibrata diffusione della dotazione impiantistica sul territorio per fornire ai cittadini pari opportunità di accesso alla pratica sportiva;

g) il sostegno alla realizzazione degli impianti e servizi sportivi e la riqualificazione delle strutture esistenti a favore della collettività, favorendo l'innovazione tecnologica per il massimo risparmio energie-

tico e il minimo impatto ambientale della struttura oltreché la sostenibilità della gestione della stessa;

h) l'organizzazione diretta e indiretta di iniziative sportive o eventi di particolare rilevanza regionale rivolti a tutti i cittadini;

i) il rispetto delle tradizioni e delle vocazioni del territorio in campo sportivo;

j) l'incentivazione della diffusione delle attività sportive in orario extrascolastico, valorizzando il patrimonio scolastico pubblico e favorendo forme di collaborazione fra le scuole e le associazioni sportive;

k) l'incremento ed il funzionamento dei centri di avviamento allo sport e dei centri sportivi scolastici al fine di consentire un efficace avvio della pratica sportiva dei giovani;

l) lo sviluppo delle attività motorio-sportive da parte di tutti i cittadini;

m) lo sport di cittadinanza come profilo culturale del sistema sportivo regionale.

2. La Regione persegue le finalità di cui al comma 1 attraverso le proprie strutture regionali e/o con la collaborazione degli Enti locali, delle Università, delle articolazioni territoriali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), delle Istituzioni scolastiche autonome, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), delle Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate e Associazioni Benemerite del CONI, degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti e delle associazioni operanti nei settori disciplinati dalla presente legge.

3. La Regione, in conformità ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato in materia di pratica sportiva, disciplina inoltre:

a) le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi pubblici;

b) l'ordinamento della professione di maestro di sci;

c) la sicurezza nella pratica degli sport invernali nonché la gestione in sicurezza delle relative aree.

Art. 3.

*Sport di cittadinanza*

1. La Regione, nell'ambito delle finalità di cui all'art. 2, individua nello sport di cittadinanza lo strumento per il riconoscimento del valore sociale, educativo e formativo della pratica sportiva, favorendone l'integrazione con le politiche socio-sanitarie, ambientali, urbanistiche e giovanili.

2. La Regione individua quali luoghi per lo sport di cittadinanza gli spazi ove sia possibile praticare un'attività sportiva in piena sicurezza.

3. La Regione, per adempiere a quanto indicato all'art. 2, comma 1, lettera m), promuove:

a) accordi di programma interistituzionali che coinvolgono tutti gli attori regionali e locali su queste tematiche di scenario, valorizzando il ruolo dell'associazionismo sportivo;

b) la valorizzazione di esperienze di educazione alla cittadinanza attiva dell'associazionismo sportivo diffuso;

c) l'attivazione di tavoli di confronto per una lettura organizzata del bisogno sportivo nel territorio e degli aspetti ad esso connessi;


d) la predisposizione di campagne che utilizzino il carattere trasversale dell'attività sportiva ed il suo valore sociale e che coinvolgano altri settori dell'Amministrazione regionale per affermare nuovi stili di vita attiva per i cittadini;

e) la realizzazione di progetti volti a:

1) garantire il diritto al gioco e al movimento a cittadini di tutte le età, di diversa abilità e categorie sociali;

2) favorire stili di vita attivi, utili a prevenire patologie fisiche e psicologiche, individuali e di rilevanza sociale e a mantenere un adeguato stato di salute;

3) educare ad una corretta alimentazione i soggetti in età prescolare e scolare al fine della prevenzione del rischio dell'obesità e come valore educativo permanente;



4) favorire l'attività sportiva dell'adolescente, sia come opportunità di crescita individuale, sia per lo sviluppo della collettività e per contrastarne il prematuro abbandono;

5) favorire l'integrazione sociale anche in una prospettiva interculturale multietnica;

6) educare alla condivisione delle scelte in un contesto comunitario ed ai principi di partecipazione, corresponsabilità, non violenza e sostenibilità;

7) includere tutti i cittadini nella pratica motoria e sportiva senza discriminazioni ovvero esclusioni in ragione della capacità tecnico-sportiva, in particolare con riguardo agli anziani e alle persone che manifestano condizioni di disagio e sofferenza, favorendo la cultura della condivisione e della solidarietà;

8) favorire ed organizzare una attività motoria sportiva sostenibile, rispettosa delle persone, della società e dell'ambiente;

9) avviare attività di animazione sportiva come elemento di vivibilità e animazione degli spazi urbani, anche individuando tipologie innovative di impiantistica, più flessibili e meglio inserite nell'ambiente urbano.

4. La Regione riconosce la funzione sociale degli Enti di Promozione Sportiva e dell'associazionismo sportivo che non persegue fini di lucro, quale strumento determinante per l'affermazione dello sport di cittadinanza.

#### Art. 4.

##### *Discipline sportive di tradizione ligure e Musei dello Sport*

1. Ai fini della presente legge sono definite di tradizione ligure, le seguenti discipline:

- a) bocce e petanque;
- b) canottaggio a sedile fisso e mobile;
- c) pallanuoto;
- d) pallapugno;
- e) vela.

2. Nel rispetto della tradizione sportiva ligure, la Regione riconosce la primaria funzione dei Musei dello Sport, quali strumenti di promozione e di avvicinamento alla cultura sportiva ai sensi dell'art. 25, della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (Testo unico in materia di cultura) e successive modificazioni ed integrazioni e ne favorisce la tutela, la conservazione e la valorizzazione.

## TITOLO II

### FUNZIONI E COMPETENZE

#### Art. 5.

##### *Funzioni della Regione*

1. La Regione svolge le funzioni relative:

a) alla programmazione delle strutture e dei servizi, al fine di superare gli squilibri esistenti tra le diverse aree geografiche della Regione e di incentivarne l'uniforme diffusione e l'ottimale utilizzazione, con particolare attenzione agli impianti polivalenti ed alla manutenzione e all'adeguamento tecnologico degli impianti esistenti;

b) alla incentivazione all'accesso al credito per gli impianti e le attrezzature sportive da parte dei soggetti operanti nell'ambito dello sport, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti di credito;

c) alla realizzazione e al sostegno di manifestazioni e di altre iniziative di particolare rilevanza regionale, nazionale e internazionale che interessino in tutto o in parte il territorio regionale, ivi compresi convegni, corsi, seminari e pubblicazioni in materia di sport, nonché iniziative aventi la finalità di tutelare e valorizzare il patrimonio storico-culturale delle società sportive e le discipline della tradizione locale o volte ad assicurare la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione

tecnica degli operatori sportivi per una migliore qualità dell'offerta dei servizi e delle attività sportive;

d) ai necessari collegamenti con il Servizio Sanitario Nazionale relativamente alla tutela sanitaria delle attività sportive e motorie;

e) all'adozione di interventi atti a favorire la collaborazione con la scuola e i suoi organi, con le associazioni di volontariato sportivo e ricreativo, iscritte nel registro di cui all'art. 3, della legge regionale 28 maggio 1992, n. 15 (Disciplina del volontariato) e successive modificazioni, con le associazioni di promozione sociale aventi finalità sportive, iscritte nel registro di cui all'art. 10 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 30 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) e successive modificazioni ed integrazioni e con ogni altro organismo e istituzione affiliato ad una Federazione sportiva nazionale, o ad una Disciplina Associata, o riconosciuto da Enti di Promozione Sportiva, che svolge attività nei settori disciplinati dalla presente legge;

f) allo svolgimento delle ulteriori funzioni previste dalle disposizioni della presente legge.

#### Art. 6.

##### *Funzioni delle province*

1. Le province svolgono le funzioni amministrative relative alla concessione di contributi per:

a) la realizzazione, il completamento, la manutenzione straordinaria, la messa in sicurezza e il superamento delle barriere architettoniche degli impianti sportivi finalizzati allo sport di cittadinanza;

b) la gestione di impianti sportivi pubblici da parte di soggetti privati;

c) l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici da parte di soggetti privati in orario extrascolastico;

d) la realizzazione e il sostegno di manifestazioni ed altre iniziative attinenti al mondo dello sport di interesse provinciale che si svolgono sul proprio territorio ivi compresi convegni, seminari, corsi e pubblicazioni in materia di sport nonché iniziative aventi la finalità di tutelare e valorizzare il patrimonio storico-culturale delle società sportive e le discipline della tradizione locale;

e) l'attività e la dotazione di attrezzature per i centri di avviamento allo sport e per i centri sportivi scolastici compreso l'acquisto delle attrezzature necessarie nonché l'organizzazione di corsi di avviamento al gioco per studenti e la realizzazione di progetti inerenti i settori giovanili;

f) la promozione sportiva per disabili;

g) la promozione dell'attività motoria per la terza età;

h) i progetti inerenti le attività dello sport di cittadinanza di interesse provinciale.


2. Le province assicurano la predisposizione di opportuna cartellonistica stradale sulle principali strade di accesso alle località indicante l'ubicazione degli impianti destinati alla pratica delle discipline di tradizione ligure.

3. Le province sono tenute a trasmettere annualmente alla Regione una relazione sull'andamento delle funzioni svolte, completa di informazioni e dati statistici.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, la Giunta regionale trasferisce alle province, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione, apposite risorse ripartite secondo i criteri contenuti nel Programma regionale di cui all'art. 7.

5. Al fine della programmazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a), le province effettuano la ricognizione ed il censimento degli spazi destinati allo sport di cittadinanza, in collaborazione con i comuni, e l'aggiornamento biennale del censimento stesso.

6. Le province adeguano la loro programmazione ai principi generali di cui al Titolo I della presente legge, coordinandola con i contenuti del Programma regionale di cui all'art. 7.



## TITOLO III

## PROGRAMMAZIONE E INTERVENTI REGIONALI

## Capo I

## PROGRAMMAZIONE E GOVERNANCE

## Art. 7.

*Programma regionale di promozione sportiva*

1. Il Consiglio regionale-Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approva il Programma regionale di promozione sportiva, di durata triennale.

2. Il Programma di promozione sportiva contiene:

a) il censimento delle associazioni sportive operanti nella Regione, con riguardo alla loro consistenza organizzativa e numerica, alla disponibilità di operatori e tecnici, alle attività ed iniziative svolte;

b) la ricognizione e la classificazione degli impianti sportivi, secondo le classi tipologiche individuate dal CONI e l'aggiornamento biennale del censimento esistente;

c) l'individuazione, per ogni tipologia di impianto, del rapporto fra impianti esistenti e popolazione nelle diverse realtà territoriali;

d) i criteri tipologici volti a privilegiare l'impiantistica di base, i complessi polisportivi o polifunzionali e gli impianti con bassi costi di gestione, con particolare riguardo a quelli in cui vengono adottate soluzioni per garantire il risparmio energetico, anche mediante l'utilizzo di energie alternative, nel rispetto delle norme a tutela dell'esigenza di superamento delle barriere architettoniche, nonché per il mantenimento e l'adeguamento tecnologico degli impianti sportivi;

e) i criteri per la localizzazione degli impianti tali da soddisfare le esigenze di riequilibrio tipologico, tenendo conto, in particolare, delle necessità delle zone montane e depresse e delle aree naturali protette, con particolare favore nei confronti dei comuni con minore popolazione, anche sulla base di specifici programmi da essi predisposti;

f) i criteri per favorire le forme di gestione meno onerose finanziariamente e più vantaggiose per l'utenza;

g) le priorità di intervento nei vari settori di attività e nei diversi territori anche in riferimento alle caratteristiche dei praticanti delle varie attività sportive e motorie e alla promozione dello sport per tutti;

h) l'individuazione delle caratteristiche delle iniziative di interesse regionale e dei progetti di sport di cittadinanza;

i) i criteri per il riconoscimento dei centri di avviamento allo sport e dei centri sportivi scolastici, atti a favorire l'attività quali strutture dirette a iniziare i minori alla pratica sportiva;

j) i criteri per l'incentivazione dell'impiantistica e delle attività sportive;

k) i criteri per garantire le risorse finanziarie per gli impianti e le iniziative attinenti le discipline di tradizione ligure di cui all'art. 4 e per i danni agli impianti ed alle attrezzature derivanti da calamità naturali;

l) i necessari raccordi con il Piano sanitario regionale per le parti relative alla disciplina della tutela sanitaria delle attività.

3. Il Programma stabilisce, inoltre, l'importo massimo concedibile per i contributi previsti dagli articoli 11, 12 e 26, nonché le modalità per il riconoscimento di qualità previsto agli articoli 29 e 30.

4. I dati raccolti nel corso del censimento degli impianti sportivi e delle società sportive di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere pubblicati sul *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria (BURL) e sul sito web ufficiale della Regione.

## Art. 8.

*Comitato regionale per lo sport*

1. È istituito il Comitato regionale per lo sport quale organo consultivo della Giunta regionale per la formazione del Programma di cui all'art. 7, comma 1, per la redazione del regolamento di cui all'art. 32 e per il conferimento di riconoscimenti al merito sportivo da parte della Regione.

2. Il Comitato è composto da:

a) l'Assessore regionale competente in materia di sport o un suo delegato, che lo presiede;

b) un rappresentante designato dall'Unione delle Province Italiane (UPI) regionale;

c) un rappresentante designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ALACI) regionale;

d) un rappresentante designato dall'Unione Nazionale Comunità ed Enti Montani (UNCSEM) regionale;

e) un rappresentante dell'Università degli Studi di Genova, previa intesa con l'Amministrazione di appartenenza;

f) il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale per la Liguria (USR) o suo delegato, previa intesa con l'Amministrazione di appartenenza;

g) il Presidente regionale del CONI o suo delegato;

h) il Dirigente della struttura regionale competente in materia di sport;

i) un rappresentante scelto tra quelli designati dagli Enti nazionali di Promozione sportiva presenti sul territorio regionale;

j) il Presidente regionale del CIP o suo delegato;

k) un rappresentante designato dalla Consulta regionale per i diritti della persona handicappata;

l) un rappresentante di Unioncamere Liguria.

3. Il Comitato regionale per lo sport è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed ha una durata di tre anni. Le designazioni devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta ed il Comitato può essere costituito qualora le designazioni pervenute permettano la nomina di almeno la metà più uno dei componenti, salvo successive integrazioni.


4. Il Comitato regionale per lo sport nella prima seduta approva il proprio regolamento interno. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un dipendente della Regione di categoria non inferiore a D.

5. I membri del Comitato regionale per lo sport prestano la loro opera a titolo gratuito.

## Art. 9.

*Conferenza regionale dello sport*

1. La Regione, al fine di assicurare la più ampia partecipazione e coinvolgimento nell'attuazione e verifica del programma regionale di cui all'art. 7, indice ogni due anni una pubblica conferenza sullo stato delle iniziative della Regione in campo sportivo e sulle relative prospettive.



*Capo II*

## INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA

## Art. 10.

*Ambito di applicazione*

1. La Regione, in attuazione del Programma regionale di cui all'art. 7, concede contributi in conto capitale ed in conto interessi, nei limiti della disponibilità di bilancio, per:

a) la realizzazione, il completamento, la manutenzione straordinaria e la messa a norma di impianti sportivi e degli impianti destinati ad ospitare grandi eventi internazionali, con carattere di eccezionalità, che dovessero essere assegnati in Liguria da organismi internazionali;

b) il ripristino di impianti ed il reintegro di attrezzature sportive danneggiate o andate perdute in dipendenza di eventi naturali nonché la realizzazione e la manutenzione straordinaria di opere a terra e in mare necessarie per la protezione degli impianti stessi.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi:

a) ai comuni singoli o associati, alle comunità montane e agli enti parco;

b) alle Associazioni sportive dilettantistiche e alle Organizzazioni affiliate al CONI e/o al CIP e/o agli Enti di Promozione e di Propaganda Sportiva;

c) alle Istituzioni scolastiche autonome, agli istituti scolastici parificati e alle Università.

3. I soggetti di cui al comma 2, lettera b), anche se privi di personalità giuridica, sono ammessi contributi purché garantiscano il corretto uso pubblico delle opere realizzate.

4. La spesa riconosciuta ammissibile può comprendere le spese di progettazione relative agli interventi di cui al comma 1.

5. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera a), qualora i soggetti di cui al comma 2 presentino un progetto suddiviso in lotti funzionali, ogni lotto funzionale è considerato opera autonoma e ammissibile a contributo.

6. I singoli interventi di cui al comma 1, lettera a) non possono beneficiare, nello stesso esercizio finanziario, di più di un contributo, sia esso in conto capitale che in conto interessi, né beneficiare di altri contributi regionali, fatti salvi quelli relativi al risparmio energetico.

7. Gli impianti per cui viene richiesto il contributo regionale devono essere conformi alla vigente normativa nazionale e regionale in materia di superamento delle barriere architettoniche, fatte salve le domande relative ad interventi specificatamente rivolti a tale adeguamento.

8. Per gli interventi beneficiari dei contributi regionali che riguardano impianti destinati all'agonismo è acquisito il parere tecnico del CONI provinciale competente.

## Art. 11.

*Contributi in conto capitale*

1. La Regione, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), concede ogni anno, ai soggetti di cui all'art. 10, comma 2, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, contributi in conto capitale in misura non superiore all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, comunque, non oltre l'importo massimo stabilito dal Programma regionale di cui all'art. 7.

2. Le richieste volte alla realizzazione e manutenzione straordinaria di impianti sportivi destinati ad ospitare grandi eventi di carattere internazionale sono presentate dai comuni sede di assegnazione delle candidature e i contributi in conto capitale possono essere concessi in misura non superiore all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, comunque, non oltre l'importo massimo stabilito dal Programma regionale di cui all'art. 7 per ciascun intervento. Le risorse da destinarsi per le finalità di cui al presente comma non possono superare l'80 per cento dello stanziamento annuale previsto nel corrispondente capitolo del bilancio regionale di previsione.

## Art. 12.

*Contributi in conto interessi*

1. La Regione per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), concede ai soggetti di cui all'art. 10, comma 2, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, contributi annuali costanti per il pagamento degli interessi non superiori alla misura del 5 per cento per un periodo massimo di quindici annualità.

2. La spesa riconosciuta ammissibile per la richiesta dei contributi di cui al comma 1 non può superare, per ogni intervento, l'importo massimo stabilito dal Programma regionale di cui all'art. 7.

3. Le risorse da destinarsi per le richieste presentate da comuni sede di assegnazione di candidature ad ospitare grandi eventi di carattere internazionale, non possono superare l'80 per cento dello stanziamento annuale previsto nel corrispondente capitolo del bilancio regionale di previsione.

## Art. 13.

*Contributi straordinari per eventi naturali*

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio, la Giunta regionale stabilisce le risorse finanziarie da destinare agli interventi di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), sulla base delle istanze pervenute dai soggetti di cui all'art. 10, comma 2, nella misura e con le medesime modalità stabilite rispettivamente per i contributi di cui agli articoli 11, comma 1 e 12, e tenuto conto di quanto previsto dal Programma regionale di cui all'art. 7.

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi anche per lavori indifferibili e urgenti già eseguiti all'atto della presentazione della domanda di contributo o, comunque, anteriormente al provvedimento di concessione dello stesso.

3. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, il provvedimento regionale di riparto dei fondi erogati dallo Stato per il rimborso dei danni causati da eventi calamitosi tiene proporzionalmente conto dei contributi di cui al comma 1.

## Art. 14.

*Termini per le presentazioni delle domande di contributo*

1. I soggetti di cui all'art. 10, comma 2, presentano, entro il 31 ottobre di ogni anno per l'anno successivo, domanda per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11 e 12 indicando le priorità nel caso di pluralità di interventi. I progetti di intervento devono essere corredati da documentazione tecnico-amministrativa che comprovi l'avvenuta approvazione di un progetto preliminare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) e successive modificazioni ed integrazioni.


2. Le domande per la concessione dei contributi di cui all'art. 13, corredate della documentazione prevista al comma 1, sono presentate entro il termine di trenta giorni dal verificarsi dell'evento.

## Art. 15.

*Concessione dei contributi per impianti sportivi e dei contributi straordinari per eventi naturali*

1. La Regione concede, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, i contributi di cui agli articoli 10, 11 e 13 entro il 31 maggio di ogni anno.

2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 31 della legge regionale n. 10/2008, i soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 1 devono provvedere alla consegna dei lavori entro il termine improrogabile di ventiquattro mesi dalla data di assunzione dell'atto regionale di impegno del finanziamento, salvo quanto previsto all'art. 13, comma 2. Il mancato rispetto del termine di cui al presente comma comporta il defianziamento automatico dei progetti interessati.



3. Non sono ammissibili ai benefici di cui al comma 1 le richieste:

a) presentate fuori termine;

b) riguardanti lavori già eseguiti o già iniziati prima della formale comunicazione di concessione da parte della Regione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13;

c) avanzate da soggetti che, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, abbiano subito la decadenza o la revoca dei contributi concessi dalla Regione ai sensi della presente legge, per loro inadempimenti, indipendenti da cause di forza maggiore.

4. Sono soggetti a revoca i contributi in conto interessi concessi per interventi i cui lavori siano iniziati prima dell'avvenuta concessione del mutuo, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 13.

5. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), e al comma 4 non si applicano agli impianti destinati ad ospitare grandi eventi sportivi di carattere internazionale assegnati in Liguria, purché venga dato atto, nel provvedimento comunale di approvazione del progetto esecutivo dell'opera, della necessità ed urgenza di procedere legata alla candidatura.

6. Eventuali variazioni della progettazione definitiva o esecutiva rispetto al progetto ammesso al finanziamento devono essere comunicate tempestivamente alla Regione che provvede a valutarne l'ammissibilità sulla base della normativa vigente in materia di lavori pubblici e tenuto conto dei criteri previsti dal Programma regionale di cui all'art. 7.

#### Art. 16.

##### *Liquidazione dei contributi per impianti sportivi e dei contributi straordinari per eventi naturali*

1. Il contributo di cui all'art. 11 è liquidato per il 50 per cento ad avvenuta presentazione del progetto esecutivo dell'opera, secondo le seguenti modalità:

a) ai beneficiari di cui all'art. 10, comma 2, lettera a), a seguito di presentazione di domanda corredata dall'atto di aggiudicazione dei lavori e dall'atto di formale consegna degli stessi;

b) ai beneficiari di cui all'art. 10, comma 2, lettere b) e c), a seguito di presentazione di domanda corredata dalla documentazione inerente la consegna e l'inizio dei lavori e da fideiussione bancaria o assicurativa corrispondente all'ammontare del contributo concesso, volta a garantire l'esecuzione dell'opera.

2. Il restante 50 per cento del contributo di cui all'art. 11, è liquidato previa presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dell'opera, completo della rendicontazione finale dell'intervento, in ottemperanza alle norme vigenti in materia.

3. Il contributo di cui all'art. 12 è liquidato ai beneficiari ovvero all'Istituto di credito mutuante, con decorrenza dall'inizio dell'ammortamento del mutuo, a seguito di presentazione di domanda corredata dal progetto esecutivo dell'opera e dalla documentazione di aggiudicazione, consegna e inizio dei lavori di cui al comma 1, lettere a) e b), nei casi ivi previsti, nonché dal contratto di mutuo.

4. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 3 sono obbligati a trasmettere alla Regione la rendicontazione finale dell'intervento finanziato, in ottemperanza alle norme vigenti in materia.

5. I contributi di cui all'art. 13 sono liquidati per il 20 per cento del loro ammontare all'atto della concessione degli stessi e per la parte restante dopo l'avvenuta conclusione dei lavori o l'acquisizione delle attrezzature, previa presentazione della rendicontazione finale dell'intervento, in ottemperanza alle norme vigenti.

#### Art. 17.

##### *Convenzioni con l'Istituto per il Credito Sportivo e con altri Istituti di Credito*

1. La Regione può stipulare con l'Istituto per il Credito Sportivo e con altri Istituti di Credito convenzioni dirette a predeterminare e ad assicurare le migliori condizioni per la concessione di mutui ai beneficiari dei contributi di cui agli articoli 11 e 12.

2. Gli stanziamenti relativi ai contributi in conto interessi di cui all'art. 12 possono altresì affluire in un apposito fondo a contabilità separata presso l'Istituto per il Credito Sportivo, che lo gestisce nelle forme indicate nella convenzione di cui al comma 1.

3. L'Istituto per il Credito Sportivo, anche al fine di consentire gli adempimenti di cui all'art. 15, trasmette alla Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, il rendiconto sull'utilizzo del fondo di cui ai comma 2.

#### Art. 18.

##### *Vincolo di destinazione*

1. Gli impianti sportivi che beneficiano dei contributi di cui al presente capo sono vincolati alla loro specifica destinazione di attività sportiva.

2. La Regione, nell'ambito di quanto previsto dal Programma regionale di cui all'art. 7, può autorizzare il mutamento della specifica destinazione degli impianti quando sia dimostrata la sopravvenuta impossibilità o la non convenienza della stessa, sentito, per gli impianti destinati all'agonismo, il parere del CONI regionale.

#### Capo III

##### GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI

#### Art. 19.

##### *Ambito di applicazione*

1. La Regione, in attuazione dell'art. 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2003) e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina le modalità di affidamento a terzi degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali.

2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente Capo gli impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali non gestiti direttamente dagli enti medesimi, intesi quali strutture in cui possono praticarsi attività sportive di qualsiasi livello eventualmente associate ad attività ricreative e sociali di interesse pubblico.

3. Sono esclusi dall'applicazione del presente capo:

a) gli impianti sportivi situati in comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ad eccezione delle piscine e delle sale con caratteristiche di palazzi dello sport;

b) gli impianti sportivi facenti parte del patrimonio regionale, affidati in gestione direttamente a enti pubblici.

4. In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 2, l'uso, degli impianti sportivi pubblici è garantito a tutti i cittadini.

#### Art. 20.


##### *Affidamento della gestione*

1. I soggetti cui affidare la gestione degli impianti sportivi sono individuati, in base a procedure ad evidenza pubblica, tra coloro che presentano idonei requisiti e che garantiscono il perseguimento delle finalità di cui all'art. 19.

2. La gestione degli impianti sportivi è affidata dagli enti territoriali proprietari, in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni Sportive nazionali.

3. Gli enti territoriali provvedono alla stipula di convenzioni che stabiliscono i criteri d'uso degli impianti sportivi, nel rispetto delle finalità di cui al presente Capo.

4. L'uso dell'impianto sportivo è garantito anche a società ed associazioni sportive non affidatarie.



## Art. 21.

*Requisiti generali per la valutazione dei soggetti richiedenti*

1. Gli enti territoriali, nella redazione dei bandi per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi, tengono conto del possesso dei seguenti requisiti da parte dei soggetti richiedenti, attribuendo ad ogni requisito punteggi omogenei e proporzionati:

- a) rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticabili;
- b) attività svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani;
- c) esperienza nella gestione di impianti sportivi;
- d) qualificazione degli istruttori e degli allenatori;
- e) livello di attività svolta;
- f) anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;
- g) numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto.

2. Gli enti territoriali, al fine della valutazione delle offerte, possono individuare ulteriori requisiti in aggiunta a quelli di cui al comma 1, anche con riferimento alla economicità di gestione e alla conseguente ricaduta sulle tariffe applicate.

3. Il totale dei valori assegnati per gli ulteriori requisiti eventualmente individuati dagli enti territoriali, in aggiunta a quelli di cui al comma 1, non potrà comunque superare il 30 per cento del valore complessivo di tutti i requisiti di valutazione.

4. Sono escluse dalla partecipazione ai bandi di cui al comma 1 le società e le associazioni sportive alle quali siano affiliati atleti che risultino aver assunto le sostanze di cui all'art. 33, comma 1.

*Capo IV*

## INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVE

## Art. 22.

*Manifestazioni e attività sportive di interesse regionale*

1. La Regione, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dal Programma regionale di cui all'art. 7, promuove e sostiene, in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, o organizza autonomamente, la realizzazione di manifestazioni, convegni, corsi, seminari e pubblicazioni attinenti il mondo dello sport di rilevanza regionale o sovraregionale che interessino in tutto o in parte il territorio della Regione.

2. I relativi contributi sono concessi a:

- a) comuni, comunità montane e enti parco;
- b) amministrazioni provinciali;
- c) istituzioni scolastiche e Università;
- d) CONI, CIP, Federazioni Sportive, Discipline Associate e Associazioni Benemerite del CONI, Enti di Promozione Sportiva;
- e) società sportive dilettantistiche che propongono e organizzano direttamente le iniziative;
- f) gruppi sportivi senza scopo di lucro e comitati organizzatori appositamente costituiti per la realizzazione di specifici eventi sportivi.

3. Gli atti relativi alle iniziative di cui al comma 1, svolte in collaborazione con altri soggetti, contengono l'indicazione della Regione quale soggetto promotore ovvero partecipante all'organizzazione.

4. La mancata realizzazione delle iniziative oggetto di finanziamento comporta la revoca del contributo assegnato.

## Art. 23.

*Enti di Promozione Sportiva*

1. La Regione, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dal Programma regionale di cui all'art. 7, concede contributi agli Enti di Promozione Sportiva, per il funzionamento delle loro strutture regionali nonché per le attività di promozione e i progetti a carattere regionale già realizzati.

2. Gli Enti di Promozione Sportiva, per accedere ai contributi di cui al comma 1, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) riconoscimento a livello nazionale da parte del CONI ai sensi della normativa vigente;
- b) organizzazione operante a livello regionale e provinciale presso effettive sedi funzionali;
- c) attività autonoma in più discipline sportive;
- d) realtà associativa differenziata da quella delle Federazioni Sportive Nazionali.

## Art. 24.

*Contributi per lo sport di cittadinanza*

1. La Regione favorisce le attività di cui all'art. 3 mediante la concessione di contributi ai progetti di interesse regionale, secondo quanto stabilito nel Programma regionale di cui all'art. 7.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi sulla base di specifico bando approvato dalla Giunta regionale entro il mese di giugno di ogni anno, in relazione alle risorse disponibili nel bilancio annuale di previsione.

3. Al fine di sostenere i progetti di cui al comma 1, la Giunta regionale favorisce l'integrazione fra le risorse del piano socio-sanitario regionale, del sistema scolastico-formativo, delle politiche giovanili, dei piani di valorizzazione dei parchi e della tutela dell'ambiente.

## Art. 25.

*Talento sportivo*

1. La Regione costituisce il Gruppo dei giovani atleti regionali di accertato talento sportivo.

2. Appartengono al Gruppo di cui al comma 1 atleti di età non superiore ai ventitre anni, che non siano professionisti o equiparati, abbiano conseguito risultati sportivi rientranti nei parametri tecnici approvati dalla Giunta regionale, su proposta del Comitato regionale dello Sport di cui all'art. 8, e che siano:

- a) residenti in Liguria da almeno due anni;
- b) tesserati per società sportive della Liguria da almeno due anni consecutivi.

3. All'interno del Gruppo di cui al comma 1 è prevista una apposita sezione per i diversamente abili.

4. Appartengono alla sezione di cui al comma 3 gli atleti diversamente abili, in possesso dei requisiti indicati al comma 2, senza limiti d'età.

5. L'elenco degli atleti di cui al comma 2 è trasmesso dalla Regione al CONI.

## Art. 26.

*Contributi a tutela del talento sportivo*

1. La Regione può concedere contributi ai soggetti rientranti nel Gruppo di cui all'art. 25 ed alle loro Società di appartenenza.

2. I contributi possono essere riconosciuti per un massimo di tre anni anche non consecutivi e non possono superare l'importo complessivo stabilito dal Programma regionale di cui all'art. 7, per ciascun atleta.



3. I contributi sono concessi:

a) per almeno il 60 per cento del loro importo agli atleti interessati;

b) per la parte restante alle società di appartenenza, che li utilizzano per la valorizzazione tecnica dell'atleta.

4. Le Società ammesse ai benefici di cui al comma 1 sono obbligate ad apporre sugli indumenti sportivi degli atleti ammessi a contributo il logo della Regione Liguria e gli stessi si impegnano ad esibirlo in tutte le manifestazioni ufficiali.

#### Art. 27.

##### *Termini per le presentazioni delle domande di contributo*

1. Le domande volte alla concessione dei contributi di cui all'art. 22 sono presentate alla Regione da parte dei soggetti proponenti entro il 31 ottobre di ogni anno per l'anno successivo.

2. Le domande volte alla concessione dei contributi di cui all'art. 23 sono presentate alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno.

3. Per l'inserimento dei propri atleti nel Gruppo di cui all'art. 25 e per la concessione dei benefici di cui all'art. 26, le società sportive interessate inoltrano domanda alla Regione entro il 15 settembre di ogni anno per l'anno successivo. Sono ammesse integrazioni per gli eventuali risultati conseguiti nel termine anzidetto, entro la data del 31 ottobre.

#### Art. 28.

##### *Relazione finale*

1. I beneficiari dei contributi di cui agli articoli 22, 23 e 26 trasmettono alla Regione una relazione finale sull'utilizzazione dei contributi, corredata di idonei documenti di spesa.

#### TITOLO IV

##### ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE IN MATERIA DI SPORT

#### Art. 29.

##### *Convenzioni della Regione Liguria con il CONI ed il CIP*

1. La Regione può stipulare con il CONI ed il CIP apposite convenzioni dirette a promuovere un efficace coordinamento delle rispettive iniziative sul territorio regionale.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono riguardare anche attività di collaborazione tra la Regione Liguria, il CONI ed il CIP volte alla realizzazione di specifici progetti, tra i quali quelli relativi all'attività della Scuola regionale dello sport, emanazione territoriale della Scuola dello sport del CONI, e quelli volti ad attribuire uno specifico riconoscimento di qualità ai Centri di avviamento allo sport del CONI.

3. La Regione può stipulare, inoltre, apposite convenzioni con il CONI, il CIP e le Università, volte alla realizzazione di specifici progetti riguardanti le scienze motorie.

#### Art. 30.

##### *Rapporti tra Regione, Enti locali, Università ed Istituzioni scolastiche*

1. La Regione, in accordo con l'USR, promuove:

a) un efficace coordinamento dell'attività sportivo-scolastica sul territorio, anche mediante l'utilizzo di servizi e strutture sportive da parte dell'utenza scolastica;

b) la realizzazione di manifestazioni sportive ed iniziative ad esse collegate, anche a carattere nazionale.

2. La Regione, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, può stipulare apposite convenzioni con l'USR.

3. La Regione può stipulare apposite convenzioni con le Università finalizzate all'attribuzione di uno specifico riconoscimento di qualità ai soggetti di cui all'art. 32, con le modalità disciplinate nel Programma regionale di cui all'art. 7.

4. La Regione favorisce la stipula di apposite convenzioni fra gli enti locali e le Università per consentire la fruizione degli impianti sportivi di proprietà o comunque in uso alle Università stesse, da parte della comunità locale ed in particolare da parte delle associazioni sportive. Nelle convenzioni sono disciplinate contestualmente le modalità di utilizzo, da parte degli studenti universitari, degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali, anche per le attività formative.

5. Le province, in accordo con i comuni competenti per territorio, possono stipulare con le Istituzioni scolastiche convenzioni per consentire l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici da parte delle comunità locali e delle associazioni sportive in orario extra scolastico.

6. I comuni e le province, in accordo con i singoli Istituti scolastici, favoriscono il reperimento degli spazi occorrenti allo svolgimento dell'educazione fisica e sportiva degli studenti, in particolare consentendo l'utilizzazione degli impianti sportivi e delle attrezzature in loro disponibilità ed agevolando l'utilizzazione di strutture private. A tal fine possono stipulare convenzioni con i proprietari o gestori delle strutture private stesse.

#### Art. 31.

##### *Rapporti con le Forze Armate, con le Forze dell'Ordine e con l'Amministrazione Penitenziaria*

1. La Regione promuove intese con le competenti Autorità militari e delle Forze dell'Ordine per favorire la pratica delle attività motorie, ricreative e sportive fra il personale interessato e, al fine di favorire un processo di integrazione funzionale, stipula apposite convenzioni per l'utilizzo delle strutture, degli spazi e impianti sportivi pubblici, civili e militari.

2. La Regione, in applicazione delle disposizioni e dei principi contenuti nel Protocollo d'intesa Regione Liguria-Ministero della Giustizia, stipula con il Provveditorato regionale dell'Amministrazione Penitenziaria apposite convenzioni per favorire e sostenere l'esercizio e la pratica di attività ricreativo-sportive sia da parte del personale che da parte dei detenuti.

#### TITOLO V

##### ESERCIZIO DI ATTIVITÀ MOTORIE-RICREATIVE

#### Art. 32.

##### *Requisiti degli impianti ed autorizzazione*

1. La Regione, avvalendosi della consulenza del Comitato regionale di cui all'art. 8, disciplina, con apposito regolamento, i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti per l'esercizio di attività ginniche, di muscolazione, di formazione fisica e di attività motorie per la terza età, le quali, anche se disciplinate da norme nazionali approvate dalle Federazioni sportive riconosciute dal CONI, sono esercitate a scopo non agonistico e con finalità d'impresa.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente titolo:

a) gli impianti ove è svolta attività sportiva senza fini di lucro da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive nazionali riconosciute dal CONI o agli Enti di Promozione Sportiva, le quali devono esercitare la loro attività nel rispetto degli statuti e delle norme degli enti cui sono affiliate;

b) gli impianti sportivi scolastici, le aree attrezzate ludico-sportive e gli ambienti inseriti in impianti sportivi utilizzati esclusivamente in funzione dell'attività ivi svolta;

c) i centri e le scuole ove è svolta attività che non ha carattere sportivo o ginnico-ludico di potenziamento fisico e di muscolazione, in particolare i centri di presa di coscienza corporea, di educazione postu-



rale globale, di armonizzazione corporea ed energetica, di yoga, nonché le scuole di danza, esclusivamente in funzione delle attività di danza.

3. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, tra l'altro:

- a) i requisiti degli impianti;
- b) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni;
- c) le fattispecie legittimanti la sospensione e la revoca delle autorizzazioni.

4. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi ed igienico-sanitari al regolamento di cui al comma 1.

5. L'apertura e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1 sono subordinati, con le modalità e nei tempi, disciplinati dal regolamento di cui al comma 1, ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previo accertamento delle seguenti condizioni:

- a) conformità dell'impianto al regolamento di cui al comma 1;
- b) polizza assicurativa a favore degli utenti dell'impianto per gli eventi dannosi comunque connessi con lo svolgimento delle attività svolte all'interno dell'impianto stesso;
- c) direttore responsabile in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o titolo equivalente nell'ambito dell'Unione europea o, in subordine, del diploma conseguito presso l'Istituto Superiore di Educazione Fisica o titolo equivalente nell'ambito dell'Unione europea;
- d) istruttori di attività motorie in possesso di diploma di laurea in scienze motorie di durata almeno triennale o del diploma conseguito presso l'Istituto Superiore di Educazione Fisica o di titolo equivalente nell'ambito dell'Unione europea;
- e) istruttori delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI o degli enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, limitatamente alle discipline ricadenti nell'ambito di tali federazioni, eventualmente praticate nell'impianto in aggiunta alle attività previste al comma 1, per le quali è stata richiesta la presenza degli istruttori di cui alla lettera d).

6. L'autorizzazione deve, tra l'altro, indicare le attività svolte, nonché il numero e il profilo minimo funzionale delle stesse in relazione al massimo di praticanti compresenti nell'impianto.

7. L'autorizzazione è sospesa o revocata nei casi stabiliti dal regolamento stesso e quando vengono meno i requisiti stabiliti dal comma 5.

#### Art. 33.

##### *Attività anti-doping*

1. La Regione, onde prevenire l'assunzione da parte degli atleti di additivi diretti a modificare in modo innaturale la prestazione sportiva, programma le attività di prevenzione e di tutela della salute nelle attività sportive, secondo i principi della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nell'ambito della programmazione di cui all'art. 7 e nel rispetto di quanto previsto al comma 1, il Programma regionale di promozione sportiva definisce le modalità sulla base delle quali la Regione dispone l'esclusione dall'assegnazione di contributi regionali concessi a vario titolo alle società e associazioni sportive alle quali siano affiliati atleti che risultino aver assunto le sostanze di cui al comma 1.

#### TITOLO VI

#### PROMOZIONE E TUTELA DELLA DISCIPLINA DELLO SCI

##### *Capo I*

##### ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI

#### Art. 34.

##### *Albo professionale ligure dei maestri di sci*

1. È istituito l'albo professionale ligure dei maestri di sci, tenuto dal Collegio regionale dei maestri di sci di cui all'art. 40, sotto la vigilanza della Regione. L'albo si articola nelle sezioni corrispondenti alle discipline alpine, nordiche e dello snowboard.

2. Sono iscritti all'albo i maestri di sci in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 35, nonché in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 della legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge quadro per la professione di maestro di sci ed ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina) e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata alla partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale di cui all'art. 38 e all'accertamento dell'idoneità psicofisica del maestro.

#### Art. 35.

##### *Corsi tecnico-didattico-culturali e relativa abilitazione*

1. La Regione organizza i corsi tecnico-didattico-culturali per l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci mediante il Collegio regionale di cui all'art. 40, con il quale stipula apposita convenzione, e con la collaborazione degli organici tecnici della Federazione italiana sport invernali.

2. I corsi di cui al comma 1, che si tengono di norma ogni due anni, hanno una durata di novanta giorni effettivi, alla fine dei quali i candidati ammessi sostengono un esame avanti alla Commissione di cui all'art. 37, comma 2.

3. L'ammissione ai corsi è subordinata al superamento di una prova attitudinale-pratica, indetta mediante bando di concorso. Il superamento della prova dà la facoltà di partecipare al primo corso successivo alla stessa e ad un secondo corso qualora non sia stato possibile partecipare al primo ovvero non sia stato superato l'esame finale di cui al comma 2.

4. Le modalità di svolgimento della prova attitudinale-pratica sono determinate sentito il parere della Commissione di cui all'art. 37, comma 2.

5. Sono esonerati dalla prova di cui al comma 3 gli atleti che abbiano fatto parte delle squadre nazionali nei cinque anni precedenti la data di indizione della stessa.


6. Il programma dei corsi e delle prove d'esame di ogni sezione è determinato nel rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche definiti dalla Federazione italiana sport invernali.

#### Art. 36.

##### *Prova d'esame*

1. La prova d'esame comprende tre sezioni: tecnica, didattica e culturale.

2. L'esame è superato se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre sezioni di cui al comma 1. È ammesso alla sezione culturale chi ha superato sia la sezione tecnica che quella didattica. Il mancato superamento della sezione culturale comporta per il candidato la sola ripetizione della stessa, da effettuarsi entro cinque anni dalla data in cui sono state superate la prova tecnica e quella didattica. Decorso tale termine il candidato è riammesso ai corsi e deve sostenere nuovamente tutti gli esami.



3. Il superamento dell'esame consente l'iscrizione all'albo professionale di cui all'art. 34.

4. I maestri di sci che intendono conseguire l'idoneità in discipline differenti rispetto a quelle per cui hanno ottenuto l'abilitazione e che abbiano superato le prove attitudinali pratiche per l'ammissione ai corsi sono esonerati dalla frequenza alle lezioni della sezione culturale e dal sostenere il relativo esame.

#### Art. 37.

##### *Commissioni d'esame*

1. Gli esami per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci alpino, nordico e snowboard sono sostenuti avanti a Commissioni tecnico-didattiche, distinte per ognuna delle diverse discipline, ed una Commissione culturale, nominate dal Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il Presidente del Collegio regionale di cui all'art. 40.

2. Le Commissioni tecnico-didattiche di cui al comma 1 sono composte da:

a) un docente di Università o di Istituto superiore di educazione fisica competente in discipline sportive o di medicina dello sport con funzione di Presidente delle tre Commissioni tecnico didattiche;

b) due maestri di sci particolarmente esperti nella tecnica e nella didattica dello sci, specializzati nelle discipline oggetto della prova;

c) tre istruttori nazionali di sci specializzati nelle discipline oggetto della prova, scelti in base ad un elenco di nominativi indicati dalla Federazione italiana sport invernali comprendente tra gli altri tutti i nominativi di istruttori nazionali residenti in Liguria.

3. Per ognuno dei componenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), è nominato un supplente.

4. Le funzioni di segretario delle Commissioni sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore a D.

5. La Commissione culturale, unica per tutte le discipline, è presieduta dal docente universitario di cui al comma 2, lettera a), ed è composta da quattro esperti nelle materie culturali previste dal programma dei corsi e degli esami. Il dipendente regionale di cui al comma svolge funzioni di segretario.

6. Le Commissioni sono rinnovate ogni biennio ed i loro componenti possono essere riconfermati.

7. Ai componenti delle Commissioni spettano i compensi previsti dalla Tabella A allegata alla legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 (Nuova disciplina dei compensi ai componenti di Collegi, Commissioni e Comitati operanti presso la Regione) e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 38.

##### *Aggiornamento professionale*

1. I maestri di sci iscritti all'albo professionale di cui all'art. 34 sono tenuti a frequentare un corso di aggiornamento professionale ogni tre anni.

2. La Regione, su proposta del Collegio regionale di cui all'art. 40, stabilisce le modalità per l'aggiornamento tecnico-didattico e culturale ed organizza annualmente corsi di aggiornamento.

3. Nel caso di impossibilità a frequentare i corsi, per malattia o per altri comprovati motivi di forza maggiore, il maestro di sci è tenuto a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento; in tal caso la validità dell'iscrizione all'albo professionale è prorogata fino alla frequenza di tale corso, fermo restando l'accertamento dell'idoneità psico-fisica del maestro.

4. È facoltà del Collegio regionale di cui all'art. 40, richiedere alla Regione lo svolgimento di un corso di aggiornamento straordinario nel caso di particolari esigenze di aggiornamento professionale dovute a modifiche del testo tecnico didattico della Federazione italiana sport invernali.

#### Art. 39.

##### *Corsi di specializzazione*

1. I maestri di sci possono conseguire specializzazioni nelle varie tecniche sciistiche oggetto della professione mediante la frequenza, con esito favorevole, di appositi corsi di specializzazione organizzati dalla Regione Liguria, da altre Regioni e dalla Federazione italiana sport invernali con possibilità di far valere tale frequenza quale aggiornamento professionale, sentito il parere del Consiglio direttivo del Collegio regionale di cui all'art. 40.

#### Art. 40.

##### *Collegio regionale dei maestri di sci*

1. È istituito quale organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale dei maestri di sci, ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 81/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Fanno parte del Collegio di cui al comma 1, i maestri di sci iscritti nell'albo di cui all'art. 34, nonché i maestri di sci residenti in Liguria che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità.

3. La Giunta regionale esercita la vigilanza sul Collegio regionale ed approva i regolamenti relativi al suo funzionamento nonché i programmi e le metodologie di formazione e di aggiornamento dei maestri di sci, su proposta dello stesso Collegio o di un suo organo.

#### Art. 41.

##### *Maestri di sci di altre Regioni e altri Stati*

1. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni o Province autonome che intendano esercitare stabilmente la professione in Liguria devono richiedere l'iscrizione nell'albo professionale della Regione Liguria, salvo particolari accordi tra il Collegio regionale di cui all'art. 40 ed i Collegi di altre regioni, previa autorizzazione della Giunta regionale.

2. Il Collegio regionale di cui all'art. 40 provvede all'iscrizione dei soggetti di cui al comma 1, verificando preventivamente che il richiedente risulti già iscritto nell'albo professionale della Regione o della Provincia autonoma di provenienza e che permangono i requisiti soggettivi prescritti per l'iscrizione all'albo previsti dall'art. 4 della legge n. 81/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il Collegio regionale di cui all'art. 40 provvede altresì a cancellare dall'albo di cui all'art. 34 i nominativi di coloro che hanno trasferito l'iscrizione nell'albo di altra Regione o Provincia autonoma.

4. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome che intendano esercitare la professione in Liguria, temporaneamente per periodi superiori ai trenta giorni o stagionalmente, devono richiederne nulla osta al Collegio regionale dei maestri di sci della Liguria indicando le località sciistiche e il periodo di attività. Il Collegio regionale si esprime entro quindici giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, la richiesta si intende accolta.

5. I maestri di sci stranieri non iscritti in albi professionali italiani che intendano esercitare per periodi superiori a trenta giorni o stagionalmente la professione in Liguria devono richiedere preventivamente il nulla-osta al Collegio regionale dei maestri di sci della Liguria. Quora i maestri di sci stranieri intendano esercitare stabilmente la professione in Liguria, devono chiedere l'iscrizione all'albo professionale della Regione. I nulla-osta o l'iscrizione sono concessi ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 della legge n. 81/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.



## Art. 42.

*Scuole di sci*

1. La Giunta regionale individua e delimita le aree sciistiche ove è prevista l'attività dei maestri di sci e, su proposta del Collegio regionale di cui all'art. 40, stabilisce i criteri per il riconoscimento delle scuole di sci operanti nel territorio ligure.

2. Le scuole di sci che vogliono ottenere il riconoscimento presentano apposita domanda al Collegio regionale che effettua l'istruttoria e, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, trasmette gli atti alla Regione per il riconoscimento, sentiti i Comuni interessati.

3. Il Collegio regionale, su domanda delle scuole di sci da presentarsi entro il 30 novembre di ogni anno, verifica la persistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento e ne dà comunicazione alla Regione entro il 31 gennaio successivo al fine della conferma dello stesso ovvero di eventuali variazioni.

## Art. 43.

*Tariffe professionali*

1. Le tariffe praticate dai maestri di sci devono essere contenute nei limiti delle tariffe annualmente determinate dal Collegio regionale dei maestri di sci e dallo stesso comunicate alla Regione e alle Province.

*Capo II*NORME PER LA SICUREZZA NELLA  
PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI

## Art. 44.

*Finalità ed ambito di applicazione*

1. La Regione, in attuazione della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo) e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina la sicurezza per la pratica dello sci e delle altre discipline della neve, nonché la gestione in sicurezza delle relative aree.

## Art. 45.

*Aree sciabili*

1. Sono aree sciabili le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e servite da impianti di risalita, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve, tenendo conto del rapporto fra portata degli impianti e superficie delle piste.

2. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di due piste e più di due impianti di risalita, i comuni interessati individuano i tratti di pista da riservare alle gare e agli allenamenti di sci e snowboard agonistico, nonché le modalità e i tempi di utilizzo degli stessi.

3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, della legge n. 363/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, l'individuazione delle aree di cui al comma 1 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per l'eventuale costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito con provvedimento della Giunta regionale.

4. I comuni interessati provvedono a comunicare alla Regione la classificazione delle piste, indicando altresì quelle cui possono accedere solo gli utenti in possesso di apposita abilitazione o destinate ad attività agonistica.

5. Le aree di cui al comma 1 corrispondono a quelle individuate ai sensi dell'art. 42 della presente legge, nell'ambito delle quali la Giunta regionale, con propria deliberazione, determina le altre aree di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 363/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

## Art. 46.

*Segnaletica delle piste*

1. Le piste aperte al transito degli utenti sono delimitate, a cura dei gestori, lateralmente con palinatura realizzata e posata in modo tale da consentire di seguire il tracciato della pista anche in condizioni di scarsa visibilità, riconoscendone altresì i bordi destro e sinistro.

2. Le piste aperte al transito degli utenti sono dotate della segnaletica necessaria alla corretta informazione degli utenti, determinata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, localizzata, a cura dei gestori delle stesse, secondo le caratteristiche e con i criteri stabiliti dal comma 5.

3. La segnaletica è realizzata in modo tale da consentire l'agevole rimozione a conclusione della stagione invernale.

4. All'utente è data adeguata informazione, anche mediante esposizione al pubblico, sui tipi di sistemi segnaletici in uso nei comprensori, sulla classificazione e sulle regole di comportamento degli utenti.

5. La segnaletica ha le seguenti caratteristiche:

a) integra la palinatura di cui al comma 1, al fine di consentire allo sciatore di individuare il tracciato della pista senza difficoltà anche in condizioni di cattiva visibilità;

b) all'inizio della pista, anche se posta all'origine di una biforcazione, evidenzia la denominazione o numerazione e la segnatura relativa alla classificazione, nonché l'eventuale chiusura ed eventualmente le condizioni della pista;

c) lungo la pista, fornisce le informazioni integrative della palinatura, di cui al comma 1;

d) all'origine delle principali biforcazioni delle piste, fornisce, mediante appositi e ben evidenti segnali direzionali, informazioni circa la direzione ed eventualmente le destinazioni raggiungibili;

e) in prossimità delle stazioni a valle degli impianti di risalita, nonché dei principali accessi dei comprensori per lo sci da fondo, fornisce, mediante appositi pannelli, un prospetto generale degli impianti e delle piste esistenti, recante le informazioni di cui alla lettera b), gli orari di apertura e chiusura, le informazioni relative alle condizioni atmosferiche;

f) segnala le piste con caratteristiche che richiedono particolari capacità e tecniche di sciata o l'utilizzo di attrezzature specifiche, in corrispondenza degli accessi, e, se servite da impianti senza altra alternativa di discesa, delle stazioni degli impianti di risalita;

g) riserva e segnala aree adeguate alla pratica dei principianti e delle persone portatrici di handicap;

h) fornisce tutte le necessarie indicazioni agli sciatori per il corretto e sicuro utilizzo delle piste, in particolare per un'andatura maggiormente cauta in relazione a specifiche circostanze, mediante segnaletica idonea a informare sugli obblighi e sui divieti cui gli sciatori stessi devono conformarsi, nonché sulla tipologia del pericolo cui sono soggetti i tratti di pista attraversati. La simbologia e le caratteristiche grafiche dei segnali d'obbligo, di divieto e di pericolo sono conformi alle norme dell'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI);

i) informa adeguatamente circa le condizioni atmosferiche.

## Art. 47.


*Preparazione e protezione delle piste*

1. I gestori preparano adeguatamente le piste aperte al transito degli utenti per garantire condizioni idonee alla sicura agibilità e pratica degli sport sulla neve e sono responsabili della chiusura degli impianti in caso di accertato pericolo per l'utenza.

2. In particolare i soggetti di cui al comma 1 provvedono a:

a) curare il manto nevoso in relazione alle condizioni meteorologiche e di innevamento;

b) eliminare gli ostacoli che si possono rimuovere e che lo sciatore non può scorgere facilmente;



c) proteggere gli ostacoli che anche temporaneamente non possono essere rimossi dalle piste e tra questi segnalare quelli che lo sciatore non può scorgere facilmente;

d) effettuare l'ordinaria e straordinaria manutenzione della pista, inclusi tutti i provvedimenti necessari al fine di garantire la stabilità delle terre ed una corretta regimazione delle acque;

e) a seguito di ragionevoli previsioni, proteggere adeguatamente le piste aperte al transito degli utenti da pericoli, in particolare relativi a valanghe e frane;

f) proteggere, con barriere anticaduta, i bordi delle piste in corrispondenza di scosciamenti pericolosi, passaggi aerei, dirupi, strapiombi, seracchi e crepacci, strettoie, sbarramenti, diramazioni e in tutte le situazioni particolari di pericolo di caduta per gli sciatori;

g) segnalare le intersezioni delle piste con le strade aperte al pubblico transito o con le aree di attesa di impianti di risalita e proteggerle per mezzo di più serie di barriere trasversali che, mediante passaggi obbligati ottenuti con lo sfalsamento dei varchi, inducano lo sciatore a limitare la velocità e a modificare la direzione di marcia;

h) adottare, nella realizzazione e messa in esercizio delle barriere utilizzate per impegnare lo sciatore a limitare la velocità e a modificare la direzione di marcia e dei sistemi di protezione in generale, anche in relazione alla loro funzione, accorgimenti che considerino gli effetti di un eventuale urto dello sciatore.

3. I gestori si astengono, nella produzione di neve artificiale, dall'utilizzo di additivi dannosi per l'ambiente.

4. La realizzazione e la messa in esercizio di misure di protezione particolarmente complesse possono essere affidate a terzi, nel caso in cui il servizio piste non sia adeguatamente attrezzato allo scopo.

#### Art. 48.

##### *Gestione impianti*

1. I gestori delle aree sciabili nelle quali insistono gli impianti riservati alla pratica degli sport sulla neve provvedono a:

a) assicurare un'adeguata segnalazione delle caratteristiche di difficoltà e, di pericolosità di ciascuna pista e la predisposizione di adeguati sistemi di contenimento morbido e strutture protettive per le piste innevate anche artificialmente;

b) istituire ed assicurare un adeguato servizio di pronto soccorso e trasporto, dotato di idonee attrezzature, volto a garantire un tempestivo intervento in caso di incidenti, anche stipulando apposite convenzioni con il Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico nonché con corpi o enti dello Stato o associazioni di volontariato, con specifiche competenze in materia;

c) effettuare la manutenzione invernale ed estiva delle aree sciabili; assicurando le maggiori garanzie di sicurezza, nonché segnalando tempestivamente e adeguatamente ogni situazione dalla quale possa derivare un pericolo per gli utenti;

d) esporre i documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla presente legge ed in particolare al decalogo comportamentale dello sciatore di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20 dicembre 2005 (Segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate), garantendone un'adeguata visibilità;

e) effettuare l'ordinaria e la straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto, stabilito da appositi regolamenti comunali, assicurandosi che posseggano i necessari requisiti di sicurezza e siano munite della prescritta segnaletica;

f) rimuovere, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, gli ostacoli per l'esercizio dell'attività sciistica da parte di persone portatrici di handicap nonché migliorare l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei servizi connessi da parte di tali soggetti.

2. I gestori possono nominare un direttore responsabile delle piste, nel caso in cui il comprensorio sciistico lo richieda per la particolare estensione o pericolosità di tracciato.

3. In caso di ripetuta violazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'ente competente o in via sostitutiva la Regione può disporre la revoca della autorizzazione all'apertura della pista.

#### Art. 49.

##### *Obbligo di assicurazione ai fini della responsabilità, civile verso terzi*

1. I gestori delle aree sciabili, con esclusione delle aree destinate allo sci di fondo, stipulano apposita polizza assicurativa ai fini della responsabilità civile per danni derivati agli utenti ed ai terzi in relazione all'utilizzo degli impianti e delle aree.

#### Art. 50.

##### *Norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili*

1. Gli utenti delle aree sciabili devono mantenere una condotta conforme alle disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 17 della legge n. 363/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed a quanto previsto nel decalogo comportamentale di cui all'art. 48, comma 1, lettera d).

2. I soggetti di cui al comma 1 devono comunque tenere un comportamento che non costituisca pericolo per l'incolumità altrui o provochi danno a persone o cose, adeguando l'andatura e la traiettoria tenuta alle proprie capacità tecniche, alle condizioni ambientali e alla pista affrontata, alla sicurezza delle persone a valle ed osservando le prescrizioni segnalate localmente.

#### Art. 51.

##### *Snowboard*

1. Le norme previste dalla presente legge per lo sci alpino si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard.

#### Art. 52.

##### *Rinvio*

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge in materia di sicurezza nella pratica di sport invernali si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 363/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### TITOLO VII

#### SANZIONI


#### Art. 53.

##### *Sanzioni per l'esercizio delle attività motorio-ricreative*

1. Chiunque gestisca un impianto di cui all'art. 32, comma 1, senza autorizzazione, è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 9.000,00 fatta salva la sanzione accessoria della chiusura dell'impianto fino al rilascio dell'autorizzazione comunale.

2. Alle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 14 aprile 1983, n. 11 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria) e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 376/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 32, comma 5 che commercino o detengano farmaci o sostanze il cui impiego è considerato doping a norma dell'art. 1 della medesima legge, si applica la sanzione amministrativa della revoca dell'autorizzazione da parte del Comune che l'ha rilasciata.



## Art. 54.

*Sanzioni per l'esercizio dell'attività di maestro di sci e per la sicurezza nella pratica degli sport invernali*

1. Oltre alla sanzione penale prevista dall'art. 18 della legge n. 81/1991, per le violazioni delle disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, si applicano le seguenti sanzioni amministrative e pecuniarie:

a) da euro 300,00 ad euro 1.000,00 per l'uso della denominazione «Scuola di sci» da parte di organismi non riconosciuti e per la violazione dei commi 4 e 5 dell'art. 41;

b) da tre a nove volte la tariffa praticata nel caso di applicazione di tariffe professionali superiori a quelle determinate ai sensi dell'art. 43;

c) da euro 500,00 ad euro 1.500,00 a chiunque, pur in possesso di abilitazione di cui all'art. 35, eserciti l'attività di maestro di sci, senza essere iscritto all'Albo di cui all'art. 34. La stessa sanzione si applica al titolare dell'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci che impartisca lezioni in discipline diverse rispetto a quelle per cui ha ottenuto l'abilitazione.

2. Per le violazioni delle disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II della presente legge, salvo che il fatto non costituisca reato e salva l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 3, 4, 7, 8 e 14 della legge n. 363/2003, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 100,00 a euro 1.000,00 per la mancata esposizione della segnaletica o delle informazioni di cui all'art. 46;

b) da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 47, con la mancata istituzione del servizio di manutenzione piste;

c) da euro 5.000,00 a euro 25.000,00 per la mancata istituzione del servizio di cui all'art. 48, comma 1, lettera b);

d) da euro 25,00 a euro 250,00 per il responsabile delle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli da 9 a 13 e da 15 a 17 della legge n. 363/2003.

3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si osservano le disposizioni di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati).

4. Fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 363/2003, per le violazioni delle regole di comportamento degli utenti previste nel decalogo comportamentale di cui all'art. 48, comma 1, lettera d) e nell'art. 50, comma 2, i Comuni, tramite la polizia locale, anche su segnalazione dei maestri di sci, sono competenti per la vigilanza, l'accertamento, l'irrogazione delle sanzioni e l'introito delle somme riscosse.

## TITOLO VIII

## DISPOSIZIONI PROCEDURALI, TRANSITORIE E FINALI

## Capo I

## DISPOSIZIONI PROCEDURALI

## Art. 55.

*Modalità e procedure*

1. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità di presentazione e valutazione delle istanze di contributo di cui alla presente legge, nonché i casi di riduzione o revoca dei contributi.

2. I modelli per le domande di contributo di cui al Titolo III sono pubblicati nel BURL.

## Art. 56.

*Domande di contributo alle Province*

1. Le domande di contributo di cui all'art. 6 devono essere presentate, entro il 15 novembre di ogni anno per l'anno successivo, alla Provincia competente per territorio in relazione al luogo di realizzazione della singola iniziativa o di svolgimento della singola attività.

2. La Provincia concede i contributi sulla base delle indicazioni contenute nel Programma regionale di promozione sportiva e delle deliberazioni della Giunta provinciale di determinazione dei criteri di valutazione delle istanze e dei casi di inammissibilità e revoca dei benefici.

## Capo II

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE

## Art. 57.

*Norme transitorie*

1. In sede di prima applicazione, il Programma regionale di cui all'art. 7 è approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide e i relativi procedimenti sono conclusi ai sensi della legislazione previgente e sulla base dei criteri e delle procedure previsti dal Programma regionale di promozione sportiva di cui all'art. 4 della legge regionale 5 febbraio 2002, n. 6 (Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie) e successive modificazioni ed integrazioni.

3. In sede di prima applicazione della presente legge i soggetti che intendono ottenere i contributi di cui al Titolo III, Capi II e IV, inoltrano domanda alla Regione entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della stessa ed i contributi sono concessi sulla base dei criteri e con le procedure previsti dal Programma regionale di promozione sportiva di cui all'art. 4 della legge regionale 6/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalla deliberazione di Giunta regionale relativa alla determinazione delle modalità di presentazione e di valutazione delle relative istanze.

4. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 32, comma 1, resta valido il regolamento regionale 11 febbraio 2003, n. 4 (Requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio di attività ginniche, di muscolazione, di formazione fisica e di attività motorie per la terza età, ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 5 febbraio 2002, n. 6 (Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie)) così come modificato dal regolamento regionale 21 marzo 2007, n. 1 (Modifiche al regolamento regionale 11 febbraio 2003, n. 4), per quanto applicabile.

5. Le disposizioni abrogate dall'art. 61 continuano a trovare applicazione per i rapporti di liquidazione dei contributi già concessi ai sensi delle medesime disposizioni.


## Capo III

## DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI

## Art. 58.

*Deroghe ai requisiti per l'apertura e l'esercizio degli impianti*

1. In caso di comprovata impossibilità da parte dei titolari degli impianti di cui all'art. 32, già in esercizio alla data del 21 agosto 2008, ad adeguarsi alle disposizioni del regolamento di cui al medesimo articolo, concernenti gli aspetti igienico-sanitari, il Comune competente per territorio può autorizzare, in deroga, soluzioni alternative. Le disposizioni del presente comma si applicano anche in caso di comprovata impossi-



bilità ad adeguarsi a disposizioni che comportino varianti strutturali in presenza di vincoli di carattere urbanistico, edilizio o storico-artistico.

2. Sono equiparati al direttore responsabile di cui all'art. 32, comma 5, lettera e), i soggetti che, alla data del 28 dicembre 2006, gestivano, a qualunque titolo, impianti soggetti ad autorizzazione e che abbiano superato con esito positivo l'apposito corso, istituito ai sensi dell'art. 33, comma 1, della legge regionale n. 6/2002 e organizzato dalla Regione in collaborazione con l'Università.

3. Sono equiparati agli istruttori di cui all'art. 32, comma 5, lettera d), i soggetti che, alla data di cui al comma 2, avevano prestato attività documentata di istruttore per almeno trentasei mesi, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio, presso impianti soggetti ad autorizzazione, in possesso del diploma di scuola media superiore e che abbiano superato con esito positivo gli appositi corsi organizzati dalla Regione in collaborazione con l'Università.

4. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'art. 32, comma 2, della legge regionale n. 6/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 59.

##### Relazione annuale

La Giunta regionale presenta annualmente alla competente Commissione consiliare la relazione sull'attività svolta relativamente al Titolo III, Capo II e IV, comprensiva anche dell'andamento delle funzioni affidate alle Province ai sensi dell'art. 6.

#### Art. 60.

##### Norma finanziaria

1. Agli derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale - Area XII «Cultura, Sport, Tempo Libero» - alle seguenti Unità Previsionali di Base dello stato di previsione della spesa:

— U.P.B. 12.103 «Spesa per la promozione delle attività sportive e valorizzazione del tempo libero»;

— U.P.B. 12.203 «Interventi per il potenziamento delle strutture sportive»;

— U.P.B. 12.204 «Interventi per il potenziamento delle strutture sportive - contributi in annualità».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 37, comma 7, si provvede annualmente con gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa dell'U.P.B. 12.102 «Spese di funzionamento».

#### Art. 61.

##### Abrogazione di norme

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti norme:

a) la legge regionale 5 aprile 1994, n.17 (Ordinamento della professione di maestro di sci);

b) la legge regionale 5 febbraio 2002, n. 6 (Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie), salvo quanto previsto dalle diverse disposizioni della presente legge;

c) la legge regionale 12 marzo 2003, n. 4 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 aprile 1994, n. 17);

d) la legge regionale 10 agosto 2004, n. 15 (Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi pubblici);

e) la legge regionale 20 dicembre 2006, n. 44 (Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2002, n. 6);

f) la legge regionale 14 febbraio 2007, n. 5 (Norme per la sicurezza nella pratica degli sport invernali);

g) la legge regionale 3 aprile 2008, n. 8 (Valorizzazione di discipline sportive della tradizione locale);

h) la legge regionale 1° agosto 2008, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2002, n. 6);

i) l'art. 21 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria-Legge finanziaria 2003);

j) l'art. 7 della legge regionale 4 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria-Legge finanziaria 2005);

k) l'art. 26 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 7 ottobre 2009

BURLANDO

09R0722

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 5 ottobre 2009, n. 54.

**Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 38 del 14 ottobre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Preambolo

Visto l'art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;

Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), dello Statuto regionale;


Visto l'art. 63, comma 2, dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della «Rete telematica regionale toscana»);

Considerato quanto segue:

1. La Regione si impegna, adottando la presente legge, ad assicurare la presenza di condizioni utili allo sviluppo economico e sociale della Toscana attraverso la promozione della società dell'informazione e della conoscenza e dell'amministrazione digitale su tutto il territorio regionale, coinvolgendo gli enti locali, nel rispetto dei loro ordinamenti.

2. Per semplificare i rapporti fra pubbliche amministrazioni e ridurre i costi di funzionamento delle stesse, la legge disciplina la dematerializzazione dei documenti amministrativi, il protocollo informatico, la gestione informatica dei documenti e la partecipazione a distanza agli



organi collegiali, e promuove il ridisegno dei processi e delle procedure amministrative attraverso la loro digitalizzazione.

3. Per semplificare i rapporti fra i cittadini e le imprese della Toscana e le amministrazioni del territorio, la legge riconosce il diritto dei cittadini di fruire di servizi digitali intesi come i servizi che possono essere erogati con l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni.

4. Per offrire ai cittadini e alle imprese livelli essenziali di servizi digitali e effettiva parità di accesso agli stessi indipendentemente dalla particolare collocazione geografica di riferimento e favorire la reale circolazione delle informazioni e della conoscenza, la legge promuove le misure per la riduzione di ogni forma di divario digitale in relazione alle possibilità di accesso alla rete e alla propensione e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione da parte di imprese e persone.

5. Per consentire la raccolta, l'elaborazione, lo scambio e l'archiviazione di dati e documenti finalizzati alla produzione di informazioni necessarie ai fini della analisi, rappresentazione e governo di fenomeni di interesse regionale, la legge istituisce il sistema informativo regionale ed il sistema statistico regionale, senza pregiudizio delle competenze istituzionali proprie di ciascun soggetto nel trattamento e nella titolarità dei dati.

6. Per assicurare l'accessibilità e l'interoperabilità del patrimonio informativo pubblico e la circolazione delle informazioni, la legge prevede che la Regione operi per l'individuazione e la condivisione di standard all'interno dei soggetti delle Rete telematica regionale toscana, in conformità con gli standard fissati a livello statale ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

7. Per consentire livelli adeguati di servizi digitali e l'interoperabilità con le infrastrutture informatiche statali, la Regione mantiene e mette a disposizione delle altre amministrazioni l'infrastruttura di rete regionale, intesa anche come l'insieme dei servizi infrastrutturali con particolare riferimento a quelli relativi alla connettività (dati, voce e video), alla cooperazione applicativa, alla identificazione ed accesso.

8. Per assicurare requisiti essenziali di uniformità, ai sensi dell'art. 63, comma 2, dello Statuto, la Regione detta disposizioni in materia di organizzazione dei sistemi informativi degli enti locali che hanno comunque espresso parere favorevole sulla presente proposta di legge in sede di concertazione istituzionale.

9. Per l'obiettivo di garantire ai cittadini e alle imprese un accesso semplificato e unitario al complesso delle informazioni e dei procedimenti che li riguardano in possesso delle diverse articolazioni della pubblica amministrazione toscana, la presente legge definisce la funzione di ricomposizione informativa.

10. La realizzazione da parte della Regione di quanto previsto dalla presente legge costituisce, ai fini del trattamento dei dati personali, svolgimento di funzioni istituzionali ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

11. Per favorire la corretta attuazione delle norme statali in materia di protezione dei dati personali nell'uso delle nuove tecnologie e per promuovere la diffusione della cultura della privacy nella comunità regionale, la legge implementa lo svolgimento di un'attività di assistenza e formazione sul territorio da parte della Regione.

12. Per favorire la sostenibilità nell'uso delle tecnologie informatiche applicate all'attività delle pubbliche amministrazioni, la legge promuove l'utilizzo di programmi a codice sorgente aperto e di formati liberi.

13. Per organizzare sul territorio regionale l'attività dei soggetti titolari di dati statistici del territorio, in modo da realizzare la produzione di statistiche ufficiali a livello regionale e locale, la legge istituisce il sistema statistico regionale coordinandosi con sistema informativo regionale.

14. Per applicare anche in campo statistico il principio di sussidiarietà, la legge declina il funzionamento del sistema statistico regionale all'interno della Rete telematica regionale toscana, riaffermando, tra i soggetti del suddetto sistema l'inesistenza di qualunque vincolo gerarchico o di subordinazione.

15. Per concorrere all'attività del sistema statistico nazionale, la legge disciplina l'organizzazione dell'attività di rilevazione, analisi e diffusione dei dati statistici da parte della Regione e, nel rispetto della normativa statale, favorisce l'attività di statistica da parte degli enti locali, anche in forma associata.

16. Per razionalizzare gli strumenti programmatori regionali, la legge riconduce il programma statistico regionale a componente specializzata del programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza.

17. Per lo svolgimento di funzioni di supporto consulenziale ed informativo alle amministrazioni, la legge prevede la possibilità di istituire specifici centri di competenza regionali con soggetti pubblici e privati.

18. Per lo scambio di conoscenze e di informazioni relative a sperimentazioni di interesse pubblico, la legge prevede la facoltà di avviare forme di collaborazione con operatori economici.

19. Per raggiungere l'efficacia e migliorare l'efficienza dell'azione della pubblica amministrazione, sia nell'attività dei singoli enti, sia nelle attività che vedono coinvolti più enti, anche di tipo diverso, attraverso specifici processi di semplificazione, la legge ottimizza e fa convergere gli investimenti per l'innovazione tecnologica e i sistemi informativi.

Si approva la seguente legge


### Capo I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1.

#### Principi

1. La presente legge detta disposizioni in armonia con:
  - a) il principio di semplicità e unitarietà dell'azione della pubblica amministrazione nei rapporti con i cittadini, le imprese e le istituzioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) dello Statuto regionale;
  - b) i principi di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della «Rete telematica regionale toscana»);
  - c) i principi di cui alla legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), in quanto predispone strumenti per gli enti pubblici e per i residenti in Toscana per la sua efficace implementazione.
2. La presente legge, nel rispetto delle competenze statali, è altresì conforme:
  - a) ai principi contenuti nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), in quanto, in osservanza del quadro normativo comunitario, favorisce l'esercizio dei diritti in esso previsti, e alle altre leggi in materia di nuove tecnologie e digitalizzazione della pubblica amministrazione e garantisce l'interoperabilità dell'infrastruttura di rete regionale nel sistema pubblico di connettività;
  - b) al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400), nel rispetto dei principi di imparzialità, affidabilità, pertinenza, rapporto costi-benefici, segreto statistico e trasparenza come definiti dall'art. 10 del Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie.
3. La Regione promuove le condizioni e realizza gli interventi per la progressiva eliminazione del divario digitale nonché per la rimozione degli ostacoli alla fruizione dei servizi digitali in condizioni di pari opportunità e senza discriminazioni da parte dei soggetti operanti sul territorio regionale.



4. La Regione favorisce l'attuazione dell'amministrazione digitale in Toscana e della interoperabilità dei diversi sistemi informativi nell'ambito del sistema informativo regionale di seguito denominato SIR, secondo il principio di adeguatezza dei diversi livelli istituzionali e territoriali, nel rispetto delle loro competenze.

#### Art. 2.

##### *Ambito di applicazione*

1. La presente legge si applica:

a) alla Regione e agli enti e organismi dipendenti dalla Regione, ivi compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale;

b) agli organismi privati, comunque denominati, controllati dalla Regione;

c) alle aziende sanitarie e agli enti del servizio sanitario regionale.

2. La presente legge, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto delle modalità organizzative di ciascuno, si applica inoltre:

a) agli enti locali, ai loro consorzi, associazioni e agenzie;

b) agli enti e organismi dipendenti o strumentali degli enti locali;

c) agli organismi privati comunque denominati controllati dagli enti locali.

3. La presente legge si applica altresì ai concessionari di servizi pubblici regionali e locali e ai soggetti privati, limitatamente allo svolgimento di attività di pubblico interesse nelle materie di competenza regionale.

#### Art. 3.

##### *Applicazione al Consiglio regionale*

1. Il Consiglio regionale, per gli aspetti che riguardano la propria attività e la propria organizzazione, attua i principi relativi alle misure per l'amministrazione digitale di cui al capo II della presente legge, nell'ambito della propria autonomia organizzativa.

2. Il Consiglio regionale partecipa al sistema informativo e al sistema statistico regionale, di cui rispettivamente al capo III ed al capo IV della presente legge, anche sulla base di apposite intese tra l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale.

#### Art. 4.

##### *Rapporto con la Rete telematica regionale toscana*

1. La Regione attua i processi di innovazione organizzativa e tecnologica delle pubbliche amministrazioni del territorio regionale previsti dalla presente legge attraverso la Rete telematica regionale toscana di cui alla legge regionale n. 1/2004.

2. Al fine di raggiungere elevati livelli di servizio e per garantire effettività e sicurezza al sistema pubblico di connettività nella sua articolazione regionale, la Regione realizza, gestisce e mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche operanti sul territorio regionale l'infrastruttura di rete regionale in grado di consentire lo scambio delle informazioni e dei documenti digitali, nel rispetto della normativa vigente.

3. L'infrastruttura di rete regionale di cui alla presente legge è definita ai sensi della legge regionale n.1/2004 e si compone dei servizi infrastrutturali quali quelli di connettività, cooperazione applicativa, identificazione ed accesso.

4. La Regione assicura lo sviluppo e la gestione della infrastruttura di rete regionale e di tutte le sue componenti utili alla erogazione dei servizi infrastrutturali e digitali.

5. La realizzazione di sistemi informativi e servizi digitali, la loro interconnessione tramite modalità interoperabili, la realizzazione e gestione della infrastruttura di rete regionale costituiscono, ai fini del

trattamento dei dati personali da parte della Regione, svolgimento di funzioni istituzionali.

#### Capo II

##### MISURE PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

#### Art. 5.

##### *Cittadinanza, identificazione e servizi digitali*

1. Ai fini e secondo i principi della presente legge, costituisce cittadinanza digitale il diritto e, ove prescritto dalla legislazione statale o regionale, l'obbligo per cittadini e residenti, imprese, associazioni, istituzioni domiciliati o operanti sul territorio della Toscana di accedere ed utilizzare per via telematica i servizi digitali della pubblica amministrazione.

2. La Regione promuove e favorisce l'esercizio dei diritti e l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1 attraverso l'infrastruttura di rete regionale e garantisce, nel rispetto del disposto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dell'art. 64 del decreto legislativo n. 82/2005:

a) l'accertamento nell'erogazione dei servizi digitali da parte delle pubbliche amministrazioni delle condizioni che legittimano l'accesso agli stessi servizi tramite il servizio di identificazione ed accesso della infrastruttura di rete regionale;

b) le verifiche di qualità, completezza e aggiornamento delle informazioni accessibili tramite i servizi di cui alla lettera a).

3. La Regione adegua i propri siti internet e, in generale, il sistema dei servizi digitali oggetto della presente legge, a principi di accessibilità, elevata fruibilità e reperibilità delle informazioni, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità e omogeneità dei dati e delle informazioni, con particolare riferimento alla tutela dei diritti di accesso ed uso di tali siti e servizi da parte delle persone diversamente abili.

4. In attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici), i soggetti di cui all'art. 2 dispongono e controllano lo sviluppo e l'aggiornamento dei siti e dei servizi digitali garantendo la possibilità di utilizzo ed interazione anche da parte del cittadino diversamente abile.

#### Art. 6.

##### *Servizi digitali della Toscana*


1. La Giunta regionale, sulla base delle esigenze dei cittadini e delle imprese e secondo modelli di misurazione certi, individua, con deliberazione, le condizioni e gli strumenti per valutare il grado di soddisfazione degli utenti dei servizi digitali in Toscana.

2. La Giunta regionale, conformemente alle determinazioni assunte dalla Rete telematica regionale toscana opera per l'informatizzazione dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese da parte della pubblica amministrazione e da parte dei soggetti privati che si interfacciano ai servizi pubblici in rete.

3. La Giunta regionale, con deliberazione è conformemente alle determinazioni assunte dalla Rete telematica regionale toscana, indica le modalità di erogazione e le condizioni di prestazione dei servizi digitali, anche da parte dei soggetti di cui all'art. 2.

4. La Giunta regionale, infine, opera per servizi integrati più efficienti e semplificati per i cittadini e le imprese sul territorio regionale concludendo, a tal fine, specifici accordi di collaborazione con le amministrazioni centrali, con le loro sedi sul territorio regionale nonché con le altre regioni e le province autonome.

5. Gli accordi di cui al comma 4 si applicano, in attuazione di quanto previsto al comma 2, anche ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2.



## Art. 7.

*Gestione informatica dei documenti*

1. La Regione adotta i provvedimenti di propria competenza affinché le comunicazioni e trasmissioni di dati e documenti tra i soggetti della pubblica amministrazione sul territorio regionale siano effettuate mediante procedimenti telematici e formati aperti.

2. A tal fine i soggetti di cui all'art. 2 adottano, anche in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. «Testo A»), l'interoperabilità del protocollo informatico e altre modalità telematiche per la gestione informatica dei procedimenti amministrativi.

3. Nell'ambito delle compatibilità nazionali, le procedure informatiche e telematiche che implementano il protocollo informatico dei soggetti di cui all'art. 2 utilizzano l'infrastruttura di rete regionale, in modo da consentire la correlazione tra i sistemi di funzionamento dei flussi informativi e documentali con i sistemi informatici di gestione dei dati e dei documenti.

## Art. 8.

*Partecipazione a distanza agli organi collegiali*

1. La Regione promuove l'uso di sistemi di comunicazione diretti a favorire forme di partecipazione a distanza e in modalità virtuale agli organi collegiali.

2. Tutti gli organi collegiali possono essere convocati in modalità telematica.

3. Gli organi collegiali sono validamente costituiti per deliberare in modalità telematica alle seguenti condizioni:

- a) tutti i componenti devono essere identificati o identificabili;
- b) gli stessi devono poter ricevere ed inviare documentazione in tempo reale;
- c) deve essere loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati;
- d) il presidente deve trovarsi nello stesso luogo di convocazione presso il quale si trova anche il segretario, ove previsto;
- e) il presidente deve dar atto delle modalità della riunione e indicare espressamente i soggetti che partecipano in modalità telematica.

4. Il presente articolo si applica:

- a) agli organi collegiali degli enti pubblici di cui all'art. 2, comma 1, fatto salvo quanto disposto dalla legge regionale sulla semplificazione per ciò che concerne le conferenze di servizi;
- b) agli enti pubblici di cui all'art. 2, comma 2, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto delle loro modalità organizzative, con l'esclusione degli organi di governo.

## Art. 9.

*Pagamenti on-line*

1. La Regione consente a tutte le persone fisiche nonché alle associazioni, alle istituzioni e alle imprese di effettuare i pagamenti ad essa spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

2. La Giunta regionale, nell'ambito dell'infrastruttura di rete regionale predisporre, mantiene e mette a disposizione dei soggetti di cui all'art. 2 i servizi digitali per i pagamenti.

3. Affinché i soggetti di cui al comma 1 possano conoscere le loro posizioni debitorie nei confronti dei soggetti di cui all'art. 2, la Regione predisporre e attiva, nell'ambito della infrastruttura di rete regionale un servizio digitale di accesso alle posizioni debitorie.

4. Il servizio digitale di cui al comma 2, nell'ambito dell'infrastruttura di rete regionale, è messo a disposizione dei soggetti di cui all'art. 2 affinché gli stessi possano esporre unitariamente dati e informazioni sulle posizioni debitorie dei soggetti di cui al comma 1.

5. La Giunta regionale stabilisce con deliberazione le modalità di attuazione.

## Art. 10.

*Attività documentale*

1. Nel rispetto del decreto legislativo n. 82/2005, la Regione intraprende le azioni necessarie per la dematerializzazione dei documenti amministrativi, incentivandone l'archiviazione in formato digitale con modalità che ne consentano la conservazione e la fruibilità nel tempo.

2. La Giunta regionale predisporre e mantiene una piattaforma tecnologica e servizi digitali per la conservazione dei documenti informatici, che consente di gestire in modo unitario i documenti in formato cartaceo e digitale e di validare e certificare i processi di archiviazione documentale che hanno come presupposto la gestione informatica dei flussi documentali.

3. La Regione rende la piattaforma tecnologica e i servizi digitali di cui al comma 2 disponibili ai soggetti pubblici che ne vogliono usufruire.

4. La Regione agevola gli interventi dei soggetti pubblici di cui all'art. 2 finalizzati alla istituzione, ordinamento, incremento, valorizzazione e conservazione del proprio sistema documentale.

## Art. 11.

*Sistema di pubblicazione in via telematica*

1. Al fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e di costituire un sistema informativo per le attività delle pubbliche amministrazioni in Toscana, i soggetti di cui all'art. 2 assicurano la pubblicazione in via telematica di tutti gli atti per i quali, in base ai rispettivi ordinamenti, sono previste forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo n.196/2003.

2. I soggetti pubblici diversi da quelli indicati all'art. 2 nonché i soggetti privati che operano in ambito regionale per finalità di pubblico interesse, possono concorrere ad alimentare il sistema di cui al comma 1.

## Art. 12.

*Archivio informatico delle misure antielusione*

1. La Regione promuove la ricerca e la sperimentazione di sistemi avanzati di gestione dei diritti digitali o DRMS (Digital Rights Management Systems) quali strumenti che consentono di provvedere alla protezione dei diritti sulle opere digitali contro usi o attività non consentiti dal titolare o non previsti in via contrattuale, secondo quanto previsto dalla normativa statale.

2. Ai fini di cui al comma 1 e nel pieno rispetto delle normative e competenze statali ed europee, è istituito presso la Giunta regionale, con le opportune garanzie di sicurezza e riservatezza, un archivio informatico, presso il quale soggetti interessati, residenti o con sede legale in Toscana, possono volontariamente presentare la descrizione in forma digitale delle proprie opere ai fini del loro riconoscimento ed identificazione per l'apposizione di misure antielusione che verranno custodite presso l'archivio stesso.


3. Il funzionamento e l'organizzazione dell'archivio sono disciplinati con regolamento, che ne definisce anche modi di accesso ed eventuali oneri a carico dei privati richiedenti.

## Art. 13.

*Biblioteche e centri di documentazione della Regione*

1. La Regione organizza, tramite l'infrastruttura di rete regionale, la rete delle biblioteche e dei centri di documentazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali dipendenti.

2. La rete favorisce l'accesso alle informazioni e alla documentazione delle biblioteche dell'amministrazione regionale e degli enti regionali dipendenti e a tal fine opera per la digitalizzazione dei contenuti e per l'accesso telematico ai medesimi.



## Art. 14.

*Archivi della Regione*

1. La Regione promuove, tramite la Rete telematica regionale toscana, la costituzione della rete archivistica dell'amministrazione regionale e degli enti regionali dipendenti, al fine di favorire in modo coordinato la condivisione degli strumenti e delle informazioni, l'accesso alla documentazione archivistica e la valorizzazione del patrimonio documentale.

*Capo III*

## SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE

## Art. 15.

*Sistema informativo regionale*

1. È istituito il sistema informativo regionale (di seguito denominato SIR) quale sistema unitario del patrimonio informativo della Regione, degli enti regionali dipendenti, ivi compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale, e degli altri enti di cui all'art. 2, al fine di garantire qualità e coerenza nella gestione, analisi dei dati e delle informazioni, degli obiettivi di interesse regionale, senza pregiudizio delle competenze proprie di ciascun soggetto nel trattamento dei propri dati.

## 2. Il SIR:

a) è costituito dai patrimoni informativi della Regione, degli enti regionali dipendenti, ivi compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale, e degli altri enti di cui all'art. 2 che rispondono alle finalità di cui al comma 1, individuati con deliberazione della Giunta regionale;

b) è disciplinato dall'insieme delle regole tecniche che garantiscono l'interoperabilità, confrontabilità e circolarità dei dati e delle informazioni all'interno e verso gli altri livelli istituzionali o territoriali, attraverso l'infrastruttura di rete regionale quale componente del sistema pubblico di connettività previsto dal decreto legislativo n. 82/2005 e nel rispetto delle regole nazionali sul coordinamento informatico.

## 3. Per le finalità di cui al comma 1 il SIR:

a) garantisce l'interoperabilità delle sue componenti, attraverso l'infrastruttura di rete regionale e la confrontabilità, l'aggiornamento e l'affidabilità dei dati e delle informazioni che lo costituiscono;

b) è conformato in modo da ricavare e da utilizzare le informazioni determinanti per le funzioni di governo, programmazione, amministrazione e controllo della Regione e degli altri enti pubblici operanti sul territorio regionale nonché per le funzioni, comprese quelle statistiche di cui al capo IV, inerenti l'assolvimento degli obblighi di informazione verso lo Stato e gli enti ad esso collegati ai sensi della legislazione vigente;

c) valorizza le risorse informative già esistenti sul territorio regionale e ne garantisce la interoperabilità con i sistemi informativi previsti a livello statale, costituendo lo strumento di collaborazione, coordinamento e reciproca informazione con lo Stato, con le regioni e le province autonome, con gli enti pubblici nazionali, con le università e con le istituzioni di cultura e di ricerca e con le associazioni e gli altri soggetti privati che operano in ambito regionale per finalità di interesse pubblico.

## Art. 16.

*Risorse informative*

1. Al fine di assicurare un quadro conoscitivo adeguato alla realizzazione del SIR, i soggetti di cui all'art. 2 dichiarano alla Regione, utilizzando un apposito sistema telematico predisposto dalla Regione medesima, le risorse informative, ovvero le applicazioni e le infrastrutture tecnologiche da loro direttamente o indirettamente gestite nonché i sistemi informativi utilizzati per i compiti e le attività istituzionali di rispettiva competenza.

## Art. 17.

*Organizzazione del sistema informativo regionale*

1. Le forme organizzative di cui al capo II della legge regionale n. 1/2004, definiscono, nel rispetto delle competenze dei soggetti i cui patrimoni informativi contribuiscono alla costituzione del SIR e nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003, la ricomposizione informativa, le regole di interoperabilità e la circolarità delle informazioni attraverso l'approvazione di apposite determinazioni.

2. La Giunta regionale disciplina il funzionamento del SIR con atti deliberativi sulla base delle determinazioni assunte nell'ambito della Rete telematica regionale toscana secondo le modalità di cui al comma 1.

3. A fini di cui al comma 2, la struttura di massima dimensione della Giunta regionale competente in materia di sistemi informativi assicura il funzionamento del SIR, attiva ed aggiorna, in collaborazione con le strutture di massima dimensione della Regione, il monitoraggio delle risorse informative ovvero delle applicazioni e delle infrastrutture tecnologiche, direttamente o indirettamente gestite dalle strutture organizzative regionali nonché i sistemi informativi utilizzati per le attività istituzionali.

4. Al fine di garantire il processo di attivazione e conduzione del SIR, la struttura competente della Giunta regionale programma, predispone e controlla appositi processi di formazione e aggiornamento degli operatori coinvolti.

5. Le strutture di massima dimensione della Regione individuano, anche sulla base di specifiche indicazioni metodologiche predisposte dalla struttura di cui al comma 3, le più efficienti ed efficaci modalità di integrazione delle proprie attività informative e delle risorse finanziarie ed organizzative nonché dei processi di formazione e aggiornamento del personale dipendente con gli obiettivi e le procedure previste per il SIR.

6. La Regione e gli altri soggetti di cui all'art. 2, comma 1, si avvalgono del SIR e non costituiscono sistemi informativi ulteriori quando è possibile l'uso o l'ampliamento delle funzioni di quelli già esistenti e funzionanti.

7. Le modalità organizzative e di gestione del SIR rispettano quanto previsto nel decreto legislativo n. 196/2003.

## Art. 18.

*Ricomposizione informativa*

1. Per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge la Regione sviluppa e rende disponibile l'infrastruttura di rete regionale al fine di assicurare la funzione di ricomposizione informativa.

2. Per ricomposizione informativa si intende, nel rispetto di quanto stabilito nel decreto legislativo n. 196/2003, la funzione assolta dalla infrastruttura di rete regionale che, basandosi su dati e informazioni esposti su di essa da soggetti diversi, li rende unitariamente disponibili, attraverso servizi digitali, a colui cui si riferiscono.

3. La Giunta regionale adotta con regolamento le disposizioni di attuazione del comma 2, anche in relazione a profili incidenti sul trattamento dei dati rilevanti ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003.

4. La Giunta regionale definisce, con deliberazione, le modalità tecniche di sviluppo e gestione della infrastruttura di rete regionale al fine di assicurare la funzione di ricomposizione informativa, con particolare riferimento a:


a) servizio sanitario regionale, di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

b) servizi sociali, di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

c) sistema delle imprese, di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive), ivi compreso il sistema toscano dei servizi per le imprese di cui alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009);

d) rete regionale della ricerca di cui alla legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 (Disposizioni in materia di ricerca e innovazione);

e) sistema del turismo, di cui alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo);



f) sistema informativo regionale dell'economia e del lavoro di cui alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);

g) sistema delle professioni intellettuali di cui alla legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali);

h) sistema della formazione scolare, professionale e del lavoro, di cui alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

i) sistema informativo geografico regionale di cui alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);

j) sistema informativo della programmazione di cui alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), ivi incluso il sistema informativo sulla finanza delle autonomie locali;

k) sistema delle posizioni debitorie previsto all'art. 9.

5. La realizzazione di quanto previsto nel presente articolo costituisce svolgimento di funzioni istituzionali ai fini del trattamento dei dati personali da parte della Regione.

#### Art. 19.

##### *Pubblicità del SIR*

1. Conformemente all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e all'art. 50 del decreto legislativo n. 82/2005, la Regione e i soggetti di cui all'art. 2 forniscono alle altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei compiti istituzionali accesso gratuito ai dati contenuti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti da chiunque conoscibili.

2. Il SIR assicura la pubblicità delle informazioni e rende agevole l'accesso ai dati acquisiti, fermi restando i limiti previsti dalla legge a tutela della protezione dei dati personali, del diritto d'autore, della proprietà industriale e di qualunque altra forma di segreto.

3. L'accesso ai dati del SIR, laddove consentito ai sensi del comma 2, è concesso a tutti in modo semplice e gratuito, prevalentemente per via telematica.

#### Art. 20.

##### *Riutilizzo dei dati pubblici*

1. La Regione consente il riutilizzo dei propri documenti contenenti dati pubblici nel rispetto di quanto stabilito nel decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico), fatta salva la normativa regionale in materia di accesso agli atti.

2. La Giunta regionale e il Consiglio regionale dispongono, con deliberazione, le modalità di accesso ai documenti di cui al comma 1.

#### Art. 21.

##### *Banche dati di interesse regionale*

1. La Regione favorisce la formazione di un sistema di banche dati secondo modelli cooperativi ed uniformi, nel rispetto delle competenze istituzionali proprie di ciascun soggetto nel trattamento e nella titolarità dei dati.

2. Per le finalità di cui al comma precedente e in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/2005, la Giunta regionale con propria delibera:

a) predisporre strumenti e metodi per la documentazione dei sistemi informativi e per la classificazione delle informazioni e dei documenti;

b) definisce le procedure di scambio dei dati e di interoperabilità delle applicazioni, attraverso l'infrastruttura di rete e gli standard previsti dall'art. 25;

c) definisce le modalità di classificazione e aggiornamento delle basi informative di interesse regionale per i soggetti pubblici di cui all'art. 2;

d) classifica le banche dati previste da norme di legge o regolamento regionali, distinguendo quelle aventi interesse organizzativo interno e assegnando alle prime la qualifica di banche dati di interesse regionale;

e) dispone le misure minime comuni relative all'accesso a tali dati da parte degli operatori privati e da parte degli altri soggetti pubblici, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza e di protezione dei dati personali.

3. La Giunta regionale procede, con delibera, al censimento delle basi di dati di interesse regionale raccolte e gestite digitalmente, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni operanti sul territorio regionale per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

#### Art. 22.

##### *Patrimonio informativo regionale*

1. Costituisce patrimonio informativo regionale l'insieme dei dati contenuti nelle banche dati di interesse regionale e l'insieme dei dati oggetto di scambio e comunicazione nell'esercizio delle funzioni istituzionali.

2. Le modalità e gli standard di comunicazione dei dati tra le banche dati di interesse regionale sono indicati dalla Giunta regionale con deliberazione.

#### Art. 23.

##### *Sicurezza informatica*

1. La Regione promuove e supporta la protezione informatica della infrastruttura di rete regionale e degli altri sistemi tecnologici di interesse regionale e locale individuati con deliberazione della Giunta regionale, conformemente alle determinazioni assunte dalla Rete telematica regionale toscana.

2. Ferme restando le competenze degli organi per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di comunicazione elettronica, le attività di cui al comma 1 sono svolte per assicurare elevati livelli di sicurezza anche in relazione alla partecipazione regionale e locale al sistema pubblico di connettività di cui al decreto legislativo n. 82/2005.

#### Art. 24.

##### *Promozione della cultura della protezione dei dati personali*


1. Nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003, la Regione promuove la cultura in materia di protezione dei dati personali sul territorio regionale.

2. La Giunta regionale, attraverso la struttura competente in materia di protezione dei dati personali, svolge attività di assistenza e formazione al fine di favorire la crescita di competenze in materia di protezione dei dati personali negli enti territoriali che ne facciano richiesta e di sostenere, anche nei rapporti con l'autorità Garante, forme di collaborazione interistituzionale su questioni di rilevanza regionale.

#### Art. 25.

##### *Standard tecnologici e informativi nell'erogazione integrata dei servizi*

1. Per consentire un'erogazione integrata dei servizi dei soggetti di cui all'art. 2 ed assicurarne la razionalità organizzativa, la sostenibilità economica, la sicurezza operativa, il rispetto delle condizioni di protezione dei dati personali e una qualità conforme alle esigenze degli operatori e degli utenti, la Giunta regionale, nell'osservanza della normativa nazionale e comunitaria, individua e concorda con i medesimi soggetti gli standard per il mantenimento e lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi, promuovendo le coerenti soluzioni organizzative.



2. Qualunque soggetto pubblico o privato può fare richiesta di conformità delle proprie soluzioni tecnologiche ed informatiche agli standard di cui al comma 1.

3. La conformità agli standard è rilasciata subordinatamente alla rispondenza delle soluzioni tecnologiche ed informatiche alla loro funzionalità e alla loro capacità di integrazione ed interoperabilità nell'ambito della infrastruttura di rete regionale.

4. Le forme di pubblicità degli standard, l'aggiornamento e l'adeguamento agli stessi, i soggetti incaricati di rilasciare la conformità e le procedure relative al rilascio della stessa sono definite dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.

5. L'elenco delle soluzioni tecnologiche ed informatiche che ricevono la conformità è pubblico.

#### Art. 26.

##### *Programmi informatici a codice sorgente aperto e formati liberi*

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale in materia di informatizzazione della pubblica amministrazione, sostiene l'innovazione, incentiva la ricerca e promuove lo sviluppo e la diffusione di programmi informatici a codice sorgente aperto e di formati liberi come strumenti e modalità operative in grado di assicurare la libertà di accesso, l'interoperabilità tra le applicazioni ed i servizi, l'uso e lo sviluppo delle tecnologie, il pluralismo e la crescita della competitività nell'offerta dei prodotti informatici.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, adottano programmi informatici a codice sorgente aperto e formati liberi.

3. Per le stesse finalità di cui al comma 1, la Regione favorisce ed incentiva l'adozione dei programmi informatici a codice sorgente aperto e formati liberi da parte dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2.

4. Ai fini della presente legge, per assicurare maggiore economicità alle attività della pubblica amministrazione e favorire al tempo stesso la concorrenza nel mercato delle soluzioni informatiche, nelle procedure di valutazione delle gare pubbliche per l'acquisizione di programmi informatici costituisce titolo preferenziale l'uso di codici sorgente aperti o di formati liberi, sulla base di una valutazione di tipo tecnico-economico delle diverse soluzioni disponibili sul mercato e delle esigenze organizzative.

#### Art. 27.

##### *Riuso dei programmi informatici*

1. La Regione, ai sensi dell'art. 69 del decreto legislativo n. 82/2005, al fine di favorire la sostenibilità dei processi di innovazione tecnologica, organizzativa ed operativa delle pubbliche amministrazioni, promuove il riuso dei programmi informatici di cui le stesse abbiano la disponibilità, conformi agli standard previsti all'art. 25.

2. A tale scopo la Giunta regionale istituisce il catalogo regionale dei programmi informatici e delle applicazioni tecnologiche disponibili al riuso, contenente la descrizione dei singoli prodotti in termini di funzionalità dichiarate, architettura documentata, tecnologie utilizzate, indipendenza da piattaforme proprietarie, adeguamento agli standard di cui all'art. 25, loro livello di riusabilità e possibilità di ulteriore sviluppo.

3. Il catalogo è pubblico.

4. La Giunta regionale consente l'inserimento all'interno del catalogo anche ai programmi informatici e alle applicazioni tecnologiche realizzate e sviluppate da parte di soggetti privati che ne facciano richiesta.

5. La Giunta regionale disciplina con apposita deliberazione le modalità tecniche ed operative di gestione dei programmi informatici e delle applicazioni tecnologiche e di tenuta del catalogo medesimo.

#### Capo IV

##### SISTEMA STATISTICO REGIONALE

#### Art. 28.

##### *Ordinamento del sistema statistico regionale*

1. È istituito il sistema statistico regionale, di seguito denominato SISTAR, del quale fanno parte:

a) l'articolazione organizzativa della Regione di cui all'art. 31;

b) gli uffici di statistica singoli o associati dei comuni, delle province, della città metropolitana, delle comunità montane, delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, mediante apposita convenzione, ogni altro ufficio di statistica facente parte del sistema statistico nazionale e operante sul territorio regionale, di cui agli artt. 2 e 3 del decreto legislativo n. 322/1989.

2. Le forme organizzative della Rete telematica regionale toscana, di cui al capo II della legge regionale n. 1/2004, definiscono le modalità attuative e di funzionamento del SISTAR.

#### Art. 29.

##### *Compiti del sistema statistico regionale*

1. Nel quadro delle attività svolte da parte del sistema informativo regionale, il SISTAR fornisce l'informazione statistica ufficiale del territorio regionale e i suoi prodotti statistici sono parte del patrimonio informativo regionale e costituiscono produzione statistica ufficiale regionale.

2. Nell'ambito della normativa statale, il SISTAR, mediante le strutture di cui all'art. 28, comma 1, lettere a) e b), concorre allo svolgimento delle attività del sistema statistico nazionale e a tal fine:

a) promuove e realizza l'attività di rilevazione, archiviazione, elaborazione, analisi e diffusione dei dati statistici;

b) costituisce un sistema informativo statistico regionale condito ed unitario;

c) sviluppa azioni di ricerca scientifica, di sperimentazione e innovazione nei procedimenti di produzione, elaborazione ed analisi dei dati statistici;

d) opera per la diffusione delle metodologie statistiche presso gli enti locali, singoli o associati, sul territorio regionale;

e) promuove la diffusione della cultura statistica e delle competenze indispensabili per l'accesso e l'utilizzo delle informazioni statistiche ufficiali.

3. La Giunta regionale promuove opportune intese con i soggetti partecipanti al sistema statistico nazionale al fine del coordinamento delle rilevazioni prodotte nell'ambito del SISTAR.

#### Art. 30.

##### *Attività delle strutture e degli uffici di statistica*

1. Oltre alle competenze di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 322/1989, l'articolazione organizzativa e gli uffici di statistica dei soggetti di cui all'art. 28:

a) coordinano, al fine di uniformare l'indirizzo tecnico-metodologico, l'attività statistica dell'amministrazione o ente di appartenenza, nonché degli enti dipendenti dall'amministrazione di appartenenza facenti parte del SISTAR, assicurando l'esercizio unitario della funzione statistica e la validazione dei dati prodotti;

b) validano i dati statistici posti alla base dei documenti di programmazione annuale e pluriennale dell'amministrazione o ente di appartenenza.



## Art. 31.

*Organizzazione dell'attività statistica della Regione Toscana*

1. Le funzioni dell'ufficio di statistica della Regione, di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 322/1989, sono esercitate dalla struttura individuata ai sensi della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

## Art. 32.

*Trattamento dei dati personali e segreto statistico*

1. Il trattamento dei dati compresi nelle rilevazioni statistiche è effettuato nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 196/2003, dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, della legge regionale 3 aprile 2006, n. 13 (Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo) e relativo regolamento di attuazione.

2. Agli addetti alle strutture che svolgono attività statistica si applicano le norme per la tutela del segreto statistico.

## Art. 33.

*Obbligo di fornire dati statistici*

1. È fatto obbligo alle pubbliche amministrazioni, agli enti ed organismi pubblici e privati, nonché alle persone fisiche, di fornire i dati e le notizie richiesti per le rilevazioni di cui all'art. 7, comma 2, lettere *d)* ed *e)* della legge regionale n. 1/2004, come sostituito dall'art. 35, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 322/1989.

2. Nel quadro della normativa vigente, la Giunta regionale disciplina la trasmissione dei dati e delle notizie di cui al comma 1 tra i diversi soggetti adottando in via generale modalità telematiche di trasmissione, secondo quanto previsto dalla presente legge.

3. Per le statistiche di cui all'art. 7, comma 2, lettere *d)* ed *e)* della legge regionale n. 1/2004, come sostituito dall'art. 35, ed aventi ad oggetto di indagine settori per i quali sono previsti contributi o finanziamenti regionali, il programma stesso può prevedere la sospensione o la revoca dei medesimi nei confronti dei soggetti pubblici e privati che non adempiono agli obblighi di cui ai commi 1 e 2.

## Art. 34.

*Accesso ai dati statistici*

1. I dati prodotti, elaborati e validati dagli uffici di statistica di cui all'art. 28 confluiscono nel sistema informativo regionale, fatte salve le competenze in merito al trattamento e alla titolarità degli stessi.

2. La struttura di cui all'art. 31 consente l'accesso ai propri dati a coloro che ne facciano richiesta, secondo le modalità e i tempi definiti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, fatto salvo l'accesso ai dati contenuti nei documenti amministrativi regionali, che resta regolato ai sensi della normativa regionale in materia.

3. I dati statistici sono prodotti nel rispetto del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), in modo da garantire l'uguale visibilità dei dati relativi a donne e uomini e per favorire la diffusione di una cultura di genere.

## Capo V

## MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 1/2004

## Art. 35.

*Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 1/2004*

1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 1/2004, è sostituito dal seguente:

«2. Il Programma, di durata corrispondente a quella del programma regionale di sviluppo (PRS), è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, formulata tenuto conto degli indirizzi e dei documenti programmatici della Rete. Il Programma contiene:

*a)* gli interventi a sostegno degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)* e lettera *b)*;

*b)* gli interventi a sostegno della formazione del personale della Regione, degli enti regionali e degli enti aderenti alla Rete, da perseguire preferibilmente in forma stabile, anche con riferimento agli amministratori locali;

*c)* gli interventi a sostegno della gestione e dello sviluppo dell'infrastruttura tecnologica, nonché dei servizi e delle attività della Rete;

*d)* l'individuazione delle informazioni statistiche ufficiali, delle rilevazioni, dei progetti e delle elaborazioni di interesse regionale e locale affidate al sistema statistico regionale (SISTAR);

*e)* le priorità in relazione alle indagini e alle analisi statistiche da effettuare a livello regionale, nonché le specifiche risorse finanziarie da destinare alle medesime».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 1/2004, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il Programma, quanto alla parte relativa al comma 2, lettere *d)* ed *e)*, si raccorda con il programma statistico nazionale in ordine alle metodologie, agli standard e alle nomenclature, anche ai fini delle comunicazioni e delle valutazioni delle rilevazioni statistiche regionali rispetto al programma statistico nazionale.

2-ter. Per quanto attiene alle attività statistiche che richiedono il trattamento di dati personali sensibili e giudiziari, il Programma è adottato in conformità al parere del Garante per la protezione dei dati personali, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nonché della legge regionale 3 aprile 2006, n. 13 e del relativo regolamento attuativo.».

## Art. 36.

*Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 1/2004*

1. Dopo la lettera *d)* del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 1/2004, è inserita la seguente:

«*d-bis)* la Commissione statistica regionale;».


## Art. 37.

*Inserimento dell'art. 15-bis nella legge regionale n. 1/2004*

1. Dopo l'art. 15 della legge regionale n. 1/2004, è aggiunto il seguente:

«Art. 15-bis. (Commissione statistica regionale) — 1. La Commissione statistica regionale coordina il sistema statistico regionale e svolge le funzioni di raccordo, di orientamento e sviluppo degli interventi in materia statistica nell'ambito della Rete.

2. La Commissione è composta dai responsabili degli uffici di statistica scelti dal Comitato strategico, il quale ne disciplina le funzioni, la composizione e l'organizzazione.



3. La Commissione predisporre l'indice delle attività statistiche regionali, come componente specializzata del Piano di attività annuale della Rete.».

Art. 38.

*Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 1/2004*

1. La lettera *b)* del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 1/2004, è sostituita dalla seguente:

«*b)* indica gli obiettivi e le azioni di impulso e sostegno per l'attuazione dell'amministrazione elettronica, per la promozione della società dell'informazione e della conoscenza, della statistica e dell'uso della rete a fini partecipativi;».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 1/2004, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Dopo lo svolgimento del processo generale di programmazione concertata tra la Regione e gli enti locali, la Giunta regionale prende atto dei programmi locali per la società dell'informazione e della conoscenza dei soggetti aderenti ad RTRT, ne cura il monitoraggio e mette a disposizione di tutti i cittadini i relativi risultati.».

*Capo VI*

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39.

*Amministrazione digitale in Toscana*

1. La competente struttura della Giunta regionale esercita le funzioni dirette all'attuazione della presente legge e allo svolgimento di attività di assistenza e supporto ai soggetti di cui all'art. 2 in materia di amministrazione digitale ed innovazione nelle pubbliche amministrazioni.

Art. 40.

*Convenzioni e centri di competenza*

1. La Giunta regionale può istituire, anche prevedendo forme di cofinanziamento, specifici centri di competenza regionali con soggetti pubblici o privati, che abbiano come finalità la ricerca scientifica, l'innovazione tecnologica, il trasferimento di conoscenze alla pubblica amministrazione e la verifica della rispondenza di soluzioni, sistemi e applicazioni informatiche agli standard e alle caratteristiche previste per l'inserimento degli stessi in cataloghi pubblici di compatibilità e riuso.

2. I centri di cui al comma 1 possono essere costituiti da soggetti pubblici, ordini professionali e loro associazioni, università e istituti pubblici di ricerca.

Art. 41.

*Sussidiarietà progettuale*

1. La Giunta regionale, previa, ove occorra, apposita procedura di evidenza pubblica, su richiesta di operatori economici o loro associazioni e stipulando apposite convenzioni, può avviare forme di collaborazione finalizzate allo scambio di conoscenze e di informazioni in merito ad iniziative sperimentali ed innovative di particolare interesse pubblico nel settore dei servizi digitali e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Art. 42.

*Accesso ai finanziamenti*

1. Per i soggetti pubblici di cui all'art. 2 costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti previsti dalla legge regionale n. 1/2004 l'attuazione delle disposizioni della presente legge e la predisposizione, esecuzione e conclusione di appositi programmi locali, che favoriscano la gestione associata delle infrastrutture e dei servizi, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale nel programma previsto dall'art. 7 della legge regionale n. 1/2004, incluse le verifiche sugli stati di avanzamento e sugli esiti degli interventi previsti.

2. La Giunta regionale, sulla base di quanto indicato al comma 1, può disporre la sospensione o la revoca dei contributi e dei finanziamenti erogati, in contraddittorio con i soggetti interessati e a fronte di accertate inadempienze rispetto a quanto previsto dalla presente legge.

Art. 43.

*Norma finanziaria*

1. Le attività di cui alla presente legge, con esclusione di quanto previsto al successivo comma 2, sono finanziate per gli anni 2009 - 2011, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale rispetto a quanto previsto dal Programma per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica della società dell'informazione e della conoscenza di cui all'art. 7 della legge regionale n. 1/2004.

2. Agli oneri di cui all'art. 39 della presente legge, stimati annualmente in euro 350.000,00, si fa fronte con le risorse stanziata all'unità previsionale di base (UPB) 711 «Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti» del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2009 - 2011, annualità 2010 e 2011.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 44.

*Normativa di attuazione*

1. La Giunta regionale attua la presente legge con uno o più regolamenti da emanarsi entro trecentosessanta giorni dalla sua entrata in vigore.

2. I regolamenti di cui al comma 1 disciplinano, in particolare:

*a)* le modalità di costituzione e tenuta dell'archivio di cui all'art. 12;

*b)* la ricomposizione informativa di cui all'art. 18.

Art. 45.

*Abrogazione*

1. La legge regionale 2 settembre 1992 n. 43 (Istituzione dell'Ufficio di statistica della Regione Toscana) è abrogata.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 5 ottobre 2009

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30 settembre 2009.

09R0811



## REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 18 novembre 2009, n. 14.

**Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 70 del 23 novembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

P R I N C I P I

Art. 1.

*Finalità generali*

1. Le disposizioni della presente legge hanno lo scopo di:

a) riconoscere il valore economico-sociale del lavoro stabile, duraturo e a tempo indeterminato nonché ogni forma di lavoro disciplinata dalla legislazione vigente, finalizzata a contrastare la precarietà del lavoro e a favorire la creazione di nuova occupazione, la stabilità e la trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro;

b) rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione della persona nel lavoro;

c) promuovere politiche regionali del lavoro, dell'occupazione, dell'istruzione, della formazione nonché politiche sociali favorendo l'integrazione e istituendo un adeguato sistema di coordinamento con le politiche dello sviluppo economico e sociale del territorio;

d) strutturare un efficiente sistema di formazione ed orientamento professionale, integrato con il sistema dei servizi per l'impiego, in cui risulti valorizzata la funzione dell'operatore pubblico, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro e l'elevazione professionale;

e) perseguire l'integrazione delle politiche del lavoro con gli interventi in materia di istruzione e formazione;

f) garantire ad ognuno per tutto l'arco della vita l'accesso alla formazione in condizione di pari opportunità, per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro;

g) promuovere la formazione professionale quale servizio di interesse generale volto a rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta e valorizzare l'apprendimento e lo sviluppo delle conoscenze degli individui per tutto l'arco della vita;

h) assicurare livelli di qualità dell'offerta formativa;

i) valorizzare il ruolo degli enti locali e la collaborazione tra i diversi livelli istituzionali per favorire le condizioni per un efficiente funzionamento del mercato del lavoro attraverso il rafforzamento del ruolo di intermediazione dell'operatore pubblico e l'integrazione dell'offerta pubblica e privata nel rispetto dell'interesse pubblico dei servizi per l'impiego;

l) valorizzare il ruolo delle parti sociali nel governo del mercato del lavoro e della formazione professionale, promuovere la concertazione come strumento di governo in materia di politiche sociali, favorire

l'estensione dei diritti sindacali a tutti i lavoratori a prescindere dalla tipologia contrattuale d'impiego, promuovere gli strumenti della democrazia sindacale;

m) garantire e rafforzare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

n) favorire la costituzione di rapporti di lavoro regolari attraverso strumenti di contrasto al lavoro irregolare e di sostegno all'emersione;

o) valorizzare gli strumenti a garanzia e promozione delle pari opportunità, nell'accesso e nello svolgimento del lavoro, connessi al genere, alla condizione di immigrato o di straniero, presenti regolarmente nel territorio nazionale, nonché dell'inclusione sociale e lavorativa dei soggetti disabili e svantaggiati.

Art. 2.

*Sistema di governo regionale del lavoro e della formazione professionale*

1. L'intervento pubblico regionale sul mercato del lavoro e sulla formazione si realizza attraverso le strutture e gli organismi specializzati ed i soggetti istituzionali di seguito indicati:

a) organo collegiale per la programmazione: Conferenza regionale sulle dinamiche dell'occupazione e per la qualità del lavoro di cui all'articolo 8, di seguito denominata Conferenza regionale;

b) organi collegiali per attività amministrativa, consultiva, normativa e di coordinamento: Commissione regionale per il lavoro di cui all'art. 14, Commissioni provinciali per il lavoro di cui all'art. 15, Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza del lavoro;

c) strutture di amministrazione attiva: Regione, Province e Comuni per l'impiego di cui all'art. 17, comma 2;

d) altre amministrazioni, strutture e soggetti istituzionali che costituiscono il sistema integrato del mercato del lavoro e della formazione professionale: le università, le istituzioni scolastiche autonome, i soggetti accreditati per i servizi per l'impiego e per la formazione professionale; altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo; le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro; gli enti bilaterali; l'Osservatorio sull'apprendistato di cui all'art. 49; i poli formativi; la Consulta regionale dell'immigrazione extracomunitaria;

e) strutture e organi tecnici e di garanzia: Agenzia regionale della Campania per il lavoro e la scuola di cui all'art. 21, di seguito denominata ARLAS, Comitato di garanzia sulla gestione del sistema alta qualità del lavoro di cui all'articolo 9, Comitato tecnico provinciale per l'avviamento al lavoro dei disabili.

Art. 3.

*Funzioni amministrative*

1. Le funzioni amministrative, oggetto della presente legge, sono attribuite in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, di cui all'art. 118, comma 1, della Costituzione.

2. La Regione esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo, di sviluppo e di coordinamento, individuando gli strumenti idonei al perseguimento delle finalità della presente legge, nonché le funzioni di monitoraggio, di controllo e di valutazione della gestione amministrativa. Contribuiscono allo svolgimento di tali funzioni, secondo le competenze rispettivamente attribuite, la Conferenza regionale, nonché l'ARLAS.



3. La Provincia esercita le funzioni di gestione amministrativa, nei limiti fissati dalla presente legge. La Provincia concorre, inoltre, alla programmazione regionale, limitatamente agli interventi relativi all'ambito territoriale di competenza, secondo le modalità previste dall'art. 7, avvalendosi, a tal fine, della Commissione provinciale per il lavoro di cui all'art. 15.

4. La presente legge individua le forme di cooperazione e di coordinamento dell'attività dei soggetti pubblici con quella dei soggetti privati autorizzati o accreditati che operano nel territorio regionale.

#### Art. 4.

##### *Potere di vigilanza e sostitutivo della Regione*

1. In caso di inadempienza delle Province nonché degli organi regionali o provinciali cui sono state conferite funzioni dalla presente legge ed in particolare in caso di omissione di atti dovuti, mancato rispetto dei termini, inerzia, esercizio inefficiente dei compiti attribuiti, adozione di atti in violazione delle prescrizioni di legge, mancata attuazione degli interventi previsti dalla legge nonché di inosservanza delle direttive regionali, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale al lavoro, invita l'ente o l'organo inadempiente a provvedere entro un termine non superiore a sessanta giorni, trascorso il quale esercita il potere sostitutivo con l'adozione di provvedimenti necessari ad assicurare il corretto svolgimento delle funzioni, con la conseguente imputazione degli oneri finanziari all'amministrazione o all'organo inadempiente.

#### TITOLO II

##### ATTI ED ORGANI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE

#### Capo I

##### ATTI PER LA PROGRAMMAZIONE

#### Art. 5.

##### *Documento regionale di programmazione triennale dell'intervento pubblico sul mercato del lavoro*

1. La Regione, mediante il Documento regionale di programmazione triennale dell'intervento pubblico sul mercato del lavoro, di seguito denominato Documento triennale, definisce le linee di programmazione e gli indirizzi per le politiche del lavoro e della formazione. Il Documento triennale, in coerenza con la programmazione regionale in materia di politica economica, di politica sociale e di istruzione nonché con gli orientamenti per le politiche degli Stati membri dell'Unione europea a favore dell'occupazione di cui alle Decisioni del Consiglio europeo, determina i criteri, gli obiettivi, le priorità, le linee di intervento e gli incentivi previsti nel Regolamento di attuazione di cui all'art. 54, comma 1, lettera a), di seguito denominato Regolamento di attuazione.

2. La Giunta regionale elabora, con il supporto dell'ARLAS, un documento preparatorio a quello di programmazione e lo trasmette alla Conferenza regionale, la quale esprime un parere, vincolante se espresso entro trenta giorni, trascorsi i quali la Giunta regionale procede in ogni caso all'approvazione. Il Presidente della Giunta regionale invia il documento approvato al Consiglio regionale entro e non oltre il 30 aprile. Il Consiglio regionale approva il documento e le relative spese complessive entro sessanta giorni, decorsi i quali, in assenza di pronuncia, il documento si intende approvato.

3. Il Documento è approvato dal Consiglio regionale con cadenza triennale e può essere aggiornato annualmente con il procedimento previsto dal Regolamento di attuazione.

#### Art. 6.

##### *Programma annuale per le politiche del lavoro e della formazione professionale*

1. La Giunta regionale, in attuazione del Documento triennale, sentita la Commissione regionale per il lavoro, adotta annualmente il Programma per le politiche del lavoro e della formazione professionale, di seguito denominato Programma annuale, secondo i criteri previsti dal Regolamento di attuazione.

2. Con il Programma annuale e con il Documento triennale annualmente aggiornato, la Regione concorre all'elaborazione del Piano nazionale per l'occupazione, previsto dalla Strategia europea per l'occupazione (SEO), adottata in attuazione del Titolo VI-bis del Trattato istitutivo dell'Unione europea. Il programma tiene conto degli orientamenti e delle raccomandazioni delle istituzioni europee, delle priorità trasversali relative alle pari opportunità, allo sviluppo locale, alla società dell'informazione, all'ambiente e al consolidamento e sviluppo delle piccole e medie imprese nonché ad altri eventuali temi e settori d'intervento individuati e promossi a livello comunitario.

#### Art. 7.

##### *Piano provinciale per le politiche del lavoro*

1. Ciascuna Provincia, sulla base delle proposte formulate dalla Commissione provinciale per il lavoro, adotta, nel rispetto del Documento triennale, un Piano provinciale per le politiche del lavoro relativo allo sviluppo del sistema dei servizi per l'impiego, delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale, i cui contenuti sono individuati nel Regolamento di attuazione. Il Piano, mediante un'apposita sezione, definita Piano d'azione sociale per la gestione delle crisi occupazionali, individua le situazioni provinciali di crisi aziendali con gravi conseguenze occupazionali e le misure per affrontarle. Per le finalità di cui all'art. 13 e delle disposizioni contenute nel Regolamento di attuazione, ciascuna Provincia può adottare, nell'ambito del Piano provinciale, un'ulteriore apposita sezione definita Piano provinciale per l'emersione.

2. Il Piano di cui al comma 1 ha durata triennale, può essere aggiornato annualmente ed è inviato tempestivamente alla Regione per l'elaborazione del Documento triennale e del Programma annuale.

#### Capo II

##### ORGANI DI PROGRAMMAZIONE

#### Art. 8.

##### *Conferenza regionale sulle dinamiche dell'occupazione e per la qualità del lavoro*


È istituita la Conferenza regionale sulle dinamiche dell'occupazione e per la qualità del lavoro, di seguito denominata Conferenza regionale, quale strumento di indirizzo, di programmazione e di coordinamento in tema di politiche del lavoro e della formazione professionale.

La Conferenza regionale:

a) concorre a definire, tramite il Documento triennale ed il Programma annuale e secondo la procedura prevista dal Regolamento di attuazione, il sistema di Alta qualità del lavoro di cui all'art. 9, fissando ed integrando i criteri per la determinazione dell'indice definito di alta qualità del lavoro e stabilendone la relativa ponderazione;

b) formula proposte, in sede di ridefinizione del Piano triennale, per l'eventuale modificazione degli indici di alta qualità del lavoro;

c) elabora proposte in ordine alla ripartizione delle risorse tra i tre assi di intervento finanziati dal Fondo per la Qualità del Lavoro di cui all'articolo 10 e tra i settori di attività sulla base dei criteri e delle disposizioni previste nel Regolamento di attuazione;



d) formula proposte all'assessorato al lavoro per la definizione delle azioni strategiche rientranti nel secondo asse di intervento di cui all'articolo 12;

e) propone i settori sui quali orientare prioritariamente la promozione del lavoro regolare;

f) formula proposte in ordine alla programmazione delle risorse e alle finalità per la formazione professionale secondo i criteri indicati dal Titolo VII;

g) predispone, ai sensi dell'art. 13, l'indice di congruità d'impresa in materia di lavoro sommerso di cui al Regolamento di attuazione;

h) elabora e propone, sulla base degli studi di settore realizzati dall'ARLAS, i Piani di emersione di cui al Regolamento di attuazione.

3. Le modalità di funzionamento della Conferenza regionale sono determinate nel Regolamento di attuazione.

4. La Conferenza regionale è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore regionale al lavoro da lui delegato ed è composta da:

a) gli assessori regionali competenti in materia di lavoro, istruzione, formazione professionale, attività produttive, pari opportunità, ricerca scientifica e politiche giovanili;

b) i presidenti delle commissioni consiliari regionali competenti per materia;

c) i presidenti delle amministrazioni provinciali o loro assessori delegati;

d) il presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) regionale;

e) i sindaci dei comuni capoluogo di Provincia o loro assessori delegati;

f) il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCHEM) regionale;

g) due rettori in rappresentanza delle università campane, designati dal Comitato di coordinamento delle università campane, che possono anche delegare professori ordinari della propria università esperti in materia di economia, lavoro o formazione;

h) il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, o un suo delegato;

i) sei responsabili regionali delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale;

l) sei responsabili regionali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano regionale, di cui almeno uno in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori atipici comparativamente più rappresentative sul piano regionale;

m) un rappresentante delle associazioni dei disabili comparativamente più rappresentative sul piano regionale individuato secondo modalità di rotazione annuale.

5. La Conferenza regionale è nominata con atto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura regionale.

### TITOLO III

## STRUMENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE DI QUALITÀ

### Capo I

#### SISTEMA DI ALTA QUALITÀ DEL LAVORO E COMITATO DI GARANZIA

### Art. 9.

#### *Sistema di alta qualità del lavoro e comitato di garanzia*

Le imprese campane sono certificate e classificate secondo il sistema di Alta Qualità del Lavoro, di seguito denominato sistema AQL, definito in sede di elaborazione del Documento triennale e del

Programma annuale. La determinazione dell'indice di Alta Qualità del Lavoro, di seguito denominato indice AQL, e il rilascio del certificato di seguito denominato certificato AQL, avvengono secondo i criteri e le procedure previste dal Regolamento di attuazione.

2. Sulla base dell'indice AQL, la certificazione attesta la conformità del sistema organizzativo-gestionale delle imprese a parametri di stabilità e durata del lavoro, sicurezza nei luoghi di lavoro, valorizzazione professionale dei lavoratori, promozione di un modello partecipativo di relazioni sindacali.

3. Il sistema AQL è adottato dalla Giunta regionale con proprio atto ed è modificabile nell'ambito del Documento triennale e del Programma annuale.

4. È istituito un Comitato di garanzia sulla gestione del sistema AQL e per la vigilanza sul funzionamento e sui risultati del sistema stesso. La composizione e le modalità di istituzione e di funzionamento del comitato sono disciplinate nel Regolamento di attuazione.

5. La Regione verifica il possesso e il mantenimento dei requisiti necessari per l'ottenimento e la conservazione del certificato AQL nonché l'osservanza degli impegni e l'esecuzione delle azioni positive previste nei bandi di finanziamento. Tale verifica avviene tramite richiesta di informazioni diretta alle imprese e tramite riscontri incrociati effettuati in coordinamento con i servizi ispettivi, con le aziende sanitarie locali, con gli enti previdenziali e con gli organi tributari, anche mediante stipula di apposite convenzioni. In seguito agli accertamenti è redatto un apposito rapporto in base al quale è successivamente verificata la corrispondenza tra quanto accertato e quanto dichiarato dall'impresa in sede di presentazione della domanda.

6. L'impresa che ottiene gli incentivi è sottoposta a controlli periodici. I rapporti sui controlli sono inviati anche al Comitato di garanzia di cui al comma 4.

7. La certificazione AQL è revocata quando l'impresa che ha avuto accesso agli incentivi di cui al secondo asse di intervento non ha realizzato le azioni positive previste nel bando nonché nelle ulteriori ipotesi previste dal Regolamento di attuazione.

8. In caso di revoca della certificazione AQL, le agevolazioni e gli incentivi ottenuti sono restituiti con la maggiorazione degli interessi legali. Se si riscontra la mancata realizzazione degli impegni o delle azioni positive di cui al comma 7, l'impresa è tenuta al pagamento, a favore del Fondo per la qualità del lavoro di cui all'art. 10, di una sanzione amministrativa di ammontare pari al doppio del finanziamento ricevuto e non può accedere ad altro finanziamento regionale per un periodo di tre anni decorrente dalla data del provvedimento di revoca della certificazione AQL.

### Art. 10.

#### *Istituzione e gestione del Fondo per la qualità del lavoro*

1. È istituito il Fondo per la qualità del lavoro, di seguito denominato FQL, per lo stanziamento di incentivi specifici per i tre assi di intervento definiti agli artt. 11, 12 e 13.

2. La dotazione del FQL è definita annualmente dalla legge di bilancio regionale.

3. In applicazione del Documento triennale e del Programma annuale, la Giunta regionale dispone il riparto delle risorse del fondo da attribuire agli assi di intervento di cui al comma 1 e ai diversi settori di attività.

4. Le risorse di cui al comma 3 da attribuire al primo asse di intervento non possono superare un terzo dell'ammontare complessivo del FQL.



*Capo II*

## ASSI DI INTERVENTO

## Art. 11.

*Primo asse di intervento*

1. Le imprese in possesso del certificato AQL, che si impegnano a mantenere i livelli certificati, accedono agli incentivi del primo asse di intervento.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi secondo i criteri e le modalità previsti dal Regolamento di attuazione.

## Art. 12.

*Secondo asse di intervento*

1. Le imprese in possesso del certificato AQL, che si impegnano a migliorare ulteriormente la qualità del lavoro secondo gli indici AQL, accedono agli incentivi del secondo asse di intervento.

2. Il miglioramento della qualità del lavoro, di cui al comma 1, avviene mediante azioni strategiche definite dalla Giunta regionale sulla base delle proposte elaborate dalla Conferenza regionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) superamento di determinati livelli dimensionali delle aziende;

b) trasformazione di contratti di lavoro atipici in contratti di lavoro tipici;

c) incentivazione della partecipazione dei lavoratori a corsi di formazione professionale presso gli organismi accreditati di cui al Titolo VII;

d) utilizzo della manodopera in modo da rendere congruente il titolo di studio o di qualificazione con l'inquadramento e le mansioni svolte dal lavoratore;

e) assunzione di disoccupati di lunga durata e in generale di soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro;

f) promozione di investimenti finalizzati al miglioramento degli standard minimi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

g) incremento di investimenti ed occupazione diretta nelle aree della ricerca e sviluppo;

h) promozione di azioni per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

3. Rientrano nell'ambito del secondo asse le iniziative a sostegno delle imprese che si impegnano, tramite accordi collettivi territoriali stipulati con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello regionale, ad incrementare il proprio organico con assunzioni, con contratti di lavoro part-time e con modalità congiunte che determinano il pieno utilizzo del lavoro, di lavoratori per i quali sono prospettabili programmi di completamento, aggiornamento o trasformazione della professionalità posseduta, ovvero che garantiscono continuità a rapporti di lavoro di carattere stagionale nell'ambito di organizzazioni produttive di rete.

## Art. 13.

*Terzo asse di intervento*

1. La Regione, nell'ambito del terzo asse di intervento, promuove misure per contrastare il lavoro sommerso e favorire l'occupazione regolare privilegiando il metodo del coinvolgimento delle parti sociali e della cooperazione tra i soggetti istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di crescita quantitativa e qualitativa dell'occupazione e di realizzazione di un mercato del lavoro inclusivo, nel rispetto della normativa di competenza statale.

2. La Regione, in considerazione della stretta connessione tra gli obiettivi di incremento occupazionale e di crescita economica e produttiva, riconosce incentivi ad imprese prive del certificato AQL che si impegnano a regolarizzare i rapporti di lavoro irregolari, con azioni

strategiche di intervento nell'ambito di un Piano regionale per l'emersione contenuto nel Documento triennale.

3. La Regione vara progetti di emersione per il sostegno ad intere filiere di produzione o ad aree territoriali, con finanziamenti ad imprese che si impegnano a completare la regolarizzazione della propria posizione fiscale e contributiva e ad adottare progressivamente i parametri del sistema AQL.

4. La Regione promuove, con una quota dei fondi destinati al terzo asse di intervento, campagne di informazione e sensibilizzazione sociale per la lotta al lavoro sommerso, per la conoscenza dei sistemi regionali di incentivazione all'emersione nonché per la diffusione di codici di comportamento che promuovono il rispetto delle normative sociali e fiscali e delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.

5. I criteri, le procedure, le condizioni di accesso e la natura degli incentivi sono definiti nel Regolamento di attuazione.

## TITOLO IV

ORGANISMI DI CONCERTAZIONE  
E SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO*Capo I*

## ORGANISMI DI CONCERTAZIONE

## Art. 14.

*Commissione regionale per il lavoro*

1. La Commissione regionale per il lavoro, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARLAS, esprime pareri sugli indirizzi regionali delle politiche della formazione professionale e del lavoro e sui conseguenti atti generali applicativi, in particolare nei casi previsti dal Regolamento di attuazione. La Commissione svolge, altresì, compiti di verifica e valutazione riguardo al sistema formativo e alle politiche del lavoro di competenza regionale.

2. I pareri di cui al comma 1 sono obbligatori nelle materie indicate dal Regolamento di attuazione e possono essere richiesti dal Presidente della Giunta regionale, dall'assessore regionale competente in materia di formazione e lavoro, dai presidenti delle commissioni consiliari regionali competenti per materia, dalla Conferenza regionale e dal Comitato di garanzia sulla gestione del sistema AQL.

3. La Commissione di cui al comma 1, composta dai soggetti previsti dal Regolamento di attuazione, è nominata dal Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e rimane in carica per tutta la durata della legislatura regionale.

## Art. 15.

*Commissione provinciale per il lavoro*

1. Entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita in ogni Provincia la Commissione provinciale per il lavoro, con funzioni di proposta, consultazione e verifica delle politiche del lavoro e della formazione promosse sul territorio provinciale. La Commissione provinciale per il lavoro svolge, altresì, compiti di concertazione con le parti sociali su tutte le funzioni attribuite alle Province in materia di lavoro e formazione nel rispetto delle prerogative regionali ed esprime un parere obbligatorio sul Piano provinciale per le politiche del lavoro.

2. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione provinciale, che resta in carica per tutta la durata della consiliatura provinciale, sono determinati dalla Provincia entro sessanta giorni dall'istituzione della Commissione, nel rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento di attuazione.



*Capo II*

## SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO

## Art. 16.

*Principi del sistema regionale integrato dei servizi per l'impiego*

1. Il sistema regionale integrato dei servizi per l'impiego si rivolge ai lavoratori, con particolare attenzione alle fasce deboli e svantaggiate ed ai soggetti inoccupati, disoccupati, a rischio di precarizzazione lavorativa ovvero di espulsione dal mercato del lavoro, nonché alle imprese per migliorarne la competitività attraverso la qualificazione delle risorse umane.

2. La Regione individua forme di cooperazione tra centri di servizi pubblici ed altri soggetti, pubblici o privati, accreditati ai sensi dell'art. 18, per migliorare la qualità dei servizi offerti, ampliarne la diffusione sul territorio, realizzare esperienze di eccellenza innovative o incisive in ambiti settoriali o territoriali specifici e fornire interventi specializzati per determinate categorie di utenti.

3. I soggetti del sistema regionale integrato dei servizi per l'impiego di cui all'art. 17 erogano le proprie prestazioni a tutti gli utenti, lavoratori e datori di lavoro, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità e della disciplina in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni, senza oneri per i lavoratori e per i soggetti in cerca di occupazione.

4. La Giunta regionale, su proposta della Commissione regionale per il lavoro e delle Commissioni provinciali per il lavoro, individua strumenti di premialità ed incentivi a sostegno della qualità, dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni rese nell'ambito dei servizi per l'impiego, valorizzando in particolare la qualità e la produttività dell'offerta dei Centri per l'impiego.

## Art. 17.

*Soggetti e funzioni del sistema integrato dei servizi per l'impiego. Stato di disoccupazione*

1. Il sistema regionale integrato dei servizi per l'impiego è costituito dai soggetti, pubblici e privati, che svolgono un'attività di gestione ed erogazione dei servizi al lavoro quale strumento essenziale delle politiche regionali per l'occupazione.

2. Le funzioni di gestione amministrativa del sistema regionale sono attribuite alle Province le quali provvedono, nell'osservanza della programmazione regionale, all'erogazione dei servizi al lavoro tramite proprie strutture denominate Centri per l'impiego.

3. Le Province, sentite le commissioni provinciali per il lavoro, svolgono funzioni di raccordo e di coordinamento delle politiche e dei servizi per l'impiego nel contesto territoriale di riferimento, per la realizzazione di interventi utili all'inserimento delle persone nel mercato del lavoro, al soddisfacimento delle esigenze delle imprese e allo sviluppo dei livelli occupazionali e della qualità del lavoro.

4. I Centri per l'impiego sono distribuiti sul territorio provinciale sulla base di bacini di utenza non inferiori a centomila abitanti, definiti in relazione ai bisogni delle fasce di utenza, fatte salve motivate esigenze socio-geografiche.

5. La Regione assicura ai Centri per l'impiego il supporto e l'assistenza dell'ARLAS e delle sue articolazioni periferiche, ove costituite, per garantire il coordinamento ed il funzionamento dei servizi erogati e per favorire l'integrazione tra servizi per l'impiego, sistema formativo ed interventi a sostegno del lavoro.

6. Le attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale sono svolte, sul territorio regionale, anche dai soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 19.

7. I Centri per l'impiego e i soggetti pubblici o privati, accreditati o autorizzati ai sensi degli artt. 18 e 19, hanno l'obbligo di interconnessione con il sistema informativo regionale del lavoro di cui all'art. 20.

8. I Centri per l'impiego svolgono le funzioni e garantiscono i servizi specificati nel Regolamento di attuazione.

9. I Centri per l'impiego e i soggetti, pubblici o privati, accreditati o autorizzati ai sensi degli artt. 18 e 19, hanno l'obbligo di comunicare annualmente alla Commissione regionale per il lavoro e alle commissioni provinciali per il lavoro i dati relativi all'attività svolta, ai risultati conseguiti e alle pratiche realizzate, segnalando eventuali criticità e proposte di innovazione.

10. Le condizioni che determinano la perdita dello stato di disoccupazione e dei benefici che ne conseguono sono individuate, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144), e successive modificazioni ed integrazioni, con l'apposito Regolamento di cui all'art. 54, comma 1, lettera c).

## Art. 18.

*Cooperazione tra soggetti pubblici e soggetti privati mediante accreditamento regionale*

1. La Regione predispose, secondo quanto previsto nel Regolamento di attuazione, l'elenco dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi per l'impiego di cui all'art. 17, affidandone l'istruttoria, la tenuta e l'aggiornamento all'ARLAS.

2. La Regione conferisce l'accredito regionale a soggetti pubblici o privati aventi o meno scopo di lucro che possiedono i requisiti previsti nel Regolamento di attuazione.

3. L'accredito costituisce titolo di legittimazione per la stipula con la Provincia competente per territorio di convenzioni per l'individuazione e l'affidamento dei servizi al lavoro da erogare sul territorio provinciale.

4. Le procedure per l'accredito, la verifica della sussistenza e del mantenimento dei requisiti richiesti e le modalità di tenuta dell'elenco sono disciplinate nel Regolamento di attuazione, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.30), e successive modificazioni.

5. I soggetti in possesso dei requisiti di cui agli artt. 4, 5 e 6 del decreto legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni, per poter operare ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto legislativo, sono tenuti a conseguire l'accredito ai sensi del presente articolo e ad osservare gli indirizzi dettati dalla Commissione regionale del lavoro.


## Art. 19.

*Autorizzazioni regionali*

1. È istituito presso l'ARLAS l'elenco dei soggetti autorizzati allo svolgimento, sul territorio regionale, delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale.

2. L'ARLAS provvede alla tenuta, all'aggiornamento dell'elenco e alla comunicazione al Ministero del lavoro degli estremi delle autorizzazioni regionali rilasciate nonché dell'eventuale sospensione o revoca delle stesse, ai fini dell'iscrizione nella sezione regionale dell'albo nazionale delle agenzie per il lavoro.

3. I requisiti, le modalità e la procedura di autorizzazione regionale sono disciplinati nel Regolamento di attuazione, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi di cui al decreto legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni.



## Art. 20.

*Sistema informativo regionale del lavoro*

1. La Regione realizza e gestisce, tramite l'ARLAS, il Sistema informativo regionale del lavoro, di seguito denominato SIRL, che costituisce il nodo regionale della Borsa continua nazionale del lavoro.

2. Il SIRL raccoglie le informazioni relative alla domanda e offerta di lavoro in possesso dei Centri per l'impiego e degli altri soggetti, pubblici e privati, autorizzati o accreditati e permette la libera consultazione del sistema regionale dei servizi per l'impiego, ne assicura l'omogeneità e ne garantisce la diffusione, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni.

3. È istituita un'apposita sezione del SIRL per la raccolta delle informazioni relative al sistema regionale di formazione professionale.

4. Il SIRL si raccorda con il sistema informativo delle altre Regioni, con la Borsa continua nazionale del lavoro, con altri sistemi informativi europei nonché con enti, pubblici e privati, competenti in materia previdenziale, assicurativa e di controllo sul lavoro, per realizzare lo scambio di dati ed un costante aggiornamento del sistema.

*Capo III*

AGENZIA REGIONALE DELLA CAMPANIA PER IL LAVORO E LA SCUOLA

## Art. 21.

*Attività e struttura*

1. È istituita l'Agenzia regionale della Campania per il lavoro e la scuola denominata ARLAS, ente pubblico non economico strumentale della Regione dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile.

2. L'ARLAS svolge, in conformità alla programmazione regionale e agli indirizzi approvati dalla Giunta regionale, l'attività istruttoria, l'analisi e gli studi necessari per l'elaborazione del Documento triennale e del Programma annuale e fornisce assistenza tecnica alla Conferenza regionale e alla Commissione regionale per il lavoro per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla presente legge.

3. L'ARLAS svolge le attività di Osservatorio regionale sul mercato del lavoro ed in particolare:

a) elabora un rapporto annuale sullo stato del mercato del lavoro regionale;

b) assicura la gestione informatizzata e l'utilizzo a fini statistici di monitoraggio e valutazione dei dati attinenti gli strumenti e le azioni di promozione della qualità del lavoro di cui al Titolo III;

c) fornisce assistenza tecnica nell'elaborazione dei parametri qualitativi di utilizzazione del lavoro di cui all'art. 9;

d) realizza studi e ricerche finalizzati alla previsione dei fabbisogni qualitativi e quantitativi di manodopera richiesti dal mercato e all'analisi dei fabbisogni formativi dei lavoratori;

e) rileva ed analizza i settori ad elevato tasso di lavoro irregolare;

f) monitora ed analizza i flussi dei lavoratori che emigrano verso altre aree del Paese;

g) realizza studi e ricerche su aspetti specifici del mercato del lavoro regionale;

h) monitora le forme contrattuali di lavoro, con particolare attenzione alle tipologie di lavoro flessibile, alle loro causali, ai regimi degli orari, alle condizioni retributive, al lavoro sommerso e quello precario;

i) monitora l'impatto dell'impiego dei fondi strutturali sulle politiche del lavoro e dell'occupazione;

l) fornisce assistenza tecnica all'Osservatorio sull'apprendistato;

m) svolge, in coerenza con gli indirizzi dettati dalla Regione, le attività istruttorie per la certificazione AQL, secondo le procedure e le modalità previste nel Regolamento di attuazione;

n) svolge, inoltre, tutte le altre funzioni previste dal Regolamento di attuazione.

4. L'ARLAS, inoltre, svolge le seguenti ulteriori attività in materia di servizi per l'impiego:

a) istruttoria, tenuta ed aggiornamento dell'elenco dei soggetti accreditati ed autorizzati ad erogare servizi per l'impiego;

b) realizzazione e gestione del SIRL, coordinamento e cura della diffusione dei dati da esso forniti e collegamento con la Borsa continua nazionale del lavoro;

c) attività di ricerca, studio e documentazione al fine di favorire la qualificazione dei servizi per l'impiego;

d) monitoraggio e valutazione tecnica dei servizi per l'impiego e dell'integrazione degli interventi regionali su lavoro e formazione;

e) assistenza tecnica degli interventi e dei servizi erogati dai Centri per l'impiego;

f) sostegno ai Centri per l'impiego nell'integrazione fra servizi e formazione decentrata.

5. L'ARLAS, inoltre, svolge un ruolo strategico di progettazione e supporto tecnico in materia di coordinamento ed attuazione degli interventi di politica del lavoro, della formazione e dell'istruzione. In particolare, essa svolge le seguenti attività:

a) coordinamento e supporto ai processi di integrazione tra istruzione e formazione professionale;

b) monitoraggio e valutazione dell'impatto occupazionale delle politiche formative;

c) progettazione, promozione e sviluppo di percorsi finalizzati all'integrazione tra il sistema dell'istruzione e della formazione e l'inserimento lavorativo;

d) progettazione e coordinamento di iniziative ed azioni di contrasto alla dispersione scolastica;

e) supporto tecnico e progettuale in relazione alle misure di raccordo tra le politiche dell'istruzione, della formazione e del lavoro di cui all'art. 39.

6. Il Piano annuale delle attività dell'ARLAS è approvato dalla Giunta regionale.


7. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di lavoro e formazione, nomina:

a) il Consiglio di amministrazione dell'ARLAS, formato da tre componenti, il quale elegge al suo interno il Presidente;

b) il direttore, scelto tra esperti, anche esterni, in materia di lavoro e formazione.

8. Ai componenti del Consiglio di amministrazione si applicano le cause di incompatibilità di cui all'art. 4 della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 (Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania).

9. Il piano di riorganizzazione, il funzionamento, la dotazione organica di personale, la regolamentazione finanziaria, patrimoniale e gestionale, la pianificazione e il controllo di gestione dell'ARLAS, la previsione delle sue articolazioni periferiche sul territorio regionale, nonché la definizione puntuale dei compiti ad essa affidati, sono disciplinati dallo Statuto dell'ARLAS approvato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.



## TITOLO V

PROMOZIONE DELLA REGOLARITÀ DEL LAVORO  
E CONTRASTO AL LAVORO IRREGOLARE

## Capo I

## PROMOZIONE DELLA REGOLARITÀ DEL LAVORO

## Art. 22.

*Consolidamento delle imprese emerse*

1. La Regione incentiva le imprese emerse non ancora in possesso del certificato AQL che applicano i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, mediante contributi finanziari ricavati dalle risorse del Fondo per la Qualità del lavoro (FQL) destinate al terzo asse di intervento, erogati secondo i criteri e le priorità stabiliti nel Regolamento di attuazione ed in coerenza con quanto stabilito negli atti di programmazione di cui al Titolo II.

## Art. 23.

*Tutela delle condizioni di lavoro e appalti pubblici*

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale e dagli artt. 21, 26, 47, 52 e 53 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania), e successive modificazioni, la Regione Campania assume ogni iniziativa utile per promuovere, assicurare e garantire il pieno rispetto della disciplina legislativa e contrattuale a tutela del lavoro da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati, che realizzano opere pubbliche nel territorio della Regione.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici prevedono nel bando di gara speciali clausole per favorire le categorie svantaggiate, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), e le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118), che assumano lavoratori disabili nei casi in cui negli appalti di lavori, forniture o servizi è possibile prevedere specifici progetti di inserimento lavorativo di soggetti per i quali è legittimo il ricorso alle procedure di riserva o di agevolazione.

## Capo II

## SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO

## Art. 24.

*Qualità e sicurezza del lavoro Comitato regionale  
di coordinamento e Sistema coordinato di vigilanza e controllo*

1. La Regione assume come obiettivo primario l'implementazione sul territorio regionale della normativa di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo alle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e successive modificazioni, in raccordo con il sistema AQL.

2. È istituito il Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 81/2008.

3. La Regione eroga contributi finanziari alle imprese per interventi diretti al miglioramento dei livelli di sicurezza del lavoro e della qualità degli ambienti di lavoro, nell'ambito del FQL di cui all'art. 10 e sulla base dei criteri stabiliti nel Documento triennale. I criteri e le modalità di erogazione dei contributi, la ripartizione nell'ambito dei tre assi di

intervento nonché le misure e le azioni finanziabili ai sensi della presente disposizione sono stabiliti nel Regolamento di attuazione.

4. La Regione promuove un sistema coordinato di vigilanza e controllo sulla regolarità e sicurezza del lavoro per potenziare e coordinare le attività di tutti i soggetti e gli organi competenti in materia con le modalità e gli strumenti previsti dal Regolamento di attuazione.

## Art. 25.

*Cultura della prevenzione e della partecipazione Fondo regionale per  
l'informazione e la formazione sulla sicurezza sul lavoro Fondo di  
protezione dall'amianto e da altri agenti nocivi*

1. La Regione e le Province promuovono e realizzano, nei modi stabiliti nel Regolamento di attuazione, iniziative per la diffusione della conoscenza delle problematiche della sicurezza e della prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro e per la formazione dei lavoratori e degli operatori competenti in materia di prevenzione.

2. La Regione istituisce il Fondo regionale per l'informazione e la formazione sulla sicurezza sul lavoro, per assicurare la massima efficacia al sistema della prevenzione e dei controlli attraverso campagne di informazione e formazione del personale impegnato nella vigilanza e nel controllo e a qualsiasi titolo partecipe dei meccanismi di sicurezza. Il Fondo è alimentato dalle somme derivanti dai ribassi d'asta relativi alle gare in cui il committente è la Regione, dai contributi volontari delle imprese, dai conferimenti di enti pubblici, di enti di natura privata e di soggetti comunque interessati nonché dalle somme stanziolate dalla Regione con legge di bilancio.

3. La Regione adotta, ai sensi dell'art. 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), un Piano regionale di protezione che prevede azioni di controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro e azioni di sorveglianza sanitaria ed epidemiologica dei soggetti esposti ad agenti nocivi.

4. La Regione istituisce il Fondo di protezione dall'amianto e da altri agenti nocivi per la salute e l'ambiente, per realizzare la bonifica degli ambienti di vita e di lavoro ed assicurare completezza di conoscenza del rischio amianto e dei rischi connessi ad altri materiali e sostanze nocive.

## TITOLO VI

## PROMOZIONE DELLA PARITÀ NELL'ACCESSO AL LAVORO

## Capo I

SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE FEMMINILE E DEL  
LAVORO DEGLI IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI

## Art. 26.


*Promozione del lavoro femminile e conciliazione  
dei tempi di lavoro, di vita e di cura*

1. La Regione promuove l'occupazione e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro attraverso azioni di sostegno e di diffusione di buone pratiche e lo sviluppo delle pari opportunità.

2. La Regione promuove programmi e accordi finalizzati alla valorizzazione delle produzioni delle donne che concorrono allo sviluppo del territorio con le modalità previste dal Regolamento di attuazione.

3. La Regione garantisce che gli interventi di orientamento, educativi e formativi siano rivolti all'ampliamento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro con le modalità previste dal Regolamento di attuazione.

4. La Regione, in base ai principi di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), e successive modifica-



zioni, e nel rispetto delle competenze dei comuni, persegue l'obiettivo di conciliare i tempi di lavoro, di vita e di cura, facilitando l'accesso ai servizi ed agli interventi formativi e sostenendo la flessibilizzazione dell'organizzazione del lavoro. La Regione promuove ogni iniziativa tesa ad eliminare ogni differenza retributiva, a parità di lavoro, tra uomini e donne.

5. Per le finalità di cui al comma 1, gli interventi complessivamente programmati nell'ambito delle disposizioni di cui al Titolo V, Capo I, al Titolo VI e al Titolo VII, devono essere rivolti annualmente a favore delle donne nella misura di almeno il cinquanta per cento. Se i medesimi interventi comportano assunzioni a tempo determinato o indeterminato, tale percentuale è rispettata solo se sussistono parità di condizioni tra i partecipanti, secondo modalità attuative definite dalle amministrazioni competenti.

#### Art. 27.

##### *Formazione professionale e inserimento nel mercato del lavoro degli immigrati extracomunitari*

1. Gli immigrati extracomunitari che soggiornano regolarmente sul territorio regionale ai sensi della normativa comunitaria e statale vigente hanno diritto alla formazione professionale in condizione di parità con gli altri cittadini, nel rispetto delle pari opportunità nell'inserimento lavorativo e analogo diritto al sostegno per attività autonome ed imprenditoriali.

2. La Regione, nell'ambito del FQL, programma interventi di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, per facilitare l'ingresso, l'accogliimento e l'inserimento degli immigrati extracomunitari nel mercato del lavoro, con particolare attenzione alle donne ed ai minori in età lavorativa in cerca di prima occupazione. A tale scopo, la Regione finanzia appositi percorsi formativi per i lavoratori extracomunitari, ulteriori rispetto a quelli ordinari di formazione professionale di cui al Titolo VII.

3. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, promuove politiche di accesso all'abitazione per favorire l'integrazione sociale, culturale e professionale dei lavoratori extracomunitari che soggiornano regolarmente in Italia.

#### Capo II

##### NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

#### Art. 28.

##### *Finalità*

1. La Regione e le Province promuovono l'accesso al lavoro delle persone diversamente abili con il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle associazioni più rappresentative, delle famiglie, delle parti sociali, delle istituzioni, comprese quelle del sistema educativo e formativo, delle cooperative sociali e dei consorzi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e all'articolo 8 della legge n. 381/1991, e delle imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 155/2006.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione:

a) promuove e sostiene l'inserimento lavorativo in forma subordinata, autonoma ed autoimprenditoriale delle persone diversamente abili;

b) promuove la cultura dell'integrazione e dell'inclusione sociale tramite un sistema coordinato di interventi per favorire l'inserimento lavorativo e la stabilizzazione nel posto di lavoro delle persone diversamente abili, avvalendosi a tal fine della collaborazione e del coinvolgimento delle famiglie;

c) promuove il coordinamento della rete dei servizi preposti all'inserimento lavorativo e dei servizi socio-assistenziali, educativi e formativi operanti sul territorio.

#### Art. 29.

##### *Destinatari, principi e strumenti del sistema per l'inserimento lavorativo dei diversamente abili*

1. Il presente Capo si applica ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999, e successive modificazioni.

2. Le finalità di cui all'art. 28 sono realizzate mediante:

a) iniziative di formazione, tirocinio, orientamento, transizione al lavoro e riqualificazione che possono prevedere percorsi di recupero scolastico, attivate, in raccordo con il sistema dell'istruzione, a favore delle persone di cui al comma 1, in conformità con le valutazioni di accertamento dell'handicap effettuate dalla Commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

b) un sistema integrato di servizi per il lavoro, socio-riabilitativi, formativi ed educativi e di accompagnamento tutoriale nel posto di lavoro;

c) forme di supporto ed accompagnamento per i datori di lavoro alla realizzazione degli adempimenti previsti dalla legge n. 68/1999, e successive modificazioni.

3. La realizzazione degli interventi di cui al comma 2 è improntata al rispetto dei seguenti principi:

a) coinvolgimento e partecipazione delle famiglie dei destinatari e delle organizzazioni di rappresentanza delle persone diversamente abili;

b) integrazione e collaborazione fra i servizi competenti, anche educativi e formativi, per favorire l'inserimento professionale e l'occupazione delle persone diversamente abili;

c) sostegno allo sviluppo delle attitudini e delle capacità professionali delle persone diversamente abili;

d) personalizzazione delle attività di formazione e verifica dell'efficacia di esse in ragione delle peculiarità concernenti l'inserimento al lavoro delle persone diversamente abili;

e) cooperazione fra soggetti pubblici e privati nella realizzazione degli interventi e valorizzazione della funzione delle cooperative sociali.

4. La Regione, per realizzare un effettivo inserimento al lavoro dei diversamente abili, utilizza gli strumenti di collocamento mirato e le convenzioni di cui alla legge n. 68/1999, e successive modificazioni, con le cooperative e le imprese sociali secondo le modalità e le procedure previste nel Regolamento di attuazione.

#### Art. 30.

##### *Servizio provinciale per l'inserimento delle persone diversamente abili*

1. Le Province, in conformità alla vigente normativa in materia di inserimento al lavoro, agli atti di programmazione di cui agli artt. 5 e 6 e agli atti di indirizzo della Conferenza regionale per il lavoro, organizzano il servizio per l'inserimento lavorativo dei diversamente abili, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, con la Commissione regionale per il lavoro e con le Commissioni provinciali per il lavoro, in modo da assicurare un efficiente sistema di collocamento mirato.


2. Gli atti di programmazione regionale adottati ai sensi degli artt. 5 e 6 stabiliscono, in particolare:

a) le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria dei lavoratori diversamente abili di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 68/1999 e successive modificazioni;

b) gli incentivi alle assunzioni e i procedimenti per le concessioni delle stesse ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 8, della legge n. 68/1999, e successive modificazioni;

c) i requisiti che i soggetti autorizzati a svolgere attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro devono possedere per la promozione all'inserimento lavorativo delle persone diversamente abili;

d) i criteri e le modalità per la stipula delle convenzioni e per la determinazione dei programmi di collocamento mirato di cui all'art. 11, comma 1, della legge n. 68/1999, e successive modificazioni;



e) le modalità e i criteri per la definizione di una percentuale di riserva, nell'ambito della quota complessiva di assunzioni obbligatorie, specificamente dedicata a particolari disabilità, al fine di correggere le asimmetrie esistenti nelle selezioni e nelle procedure di assunzione.

#### Art. 31.

##### *Servizio di accertamento e controllo della disabilità e Comitato tecnico provinciale*

1. Ciascuna Azienda sanitaria locale (ASL) assicura il servizio di accertamento delle condizioni di disabilità che conferiscono il diritto ad accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei diversamente abili e di effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sanità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri di organizzazione e di funzionamento del servizio di cui al comma 1, in conformità a quanto prescritto dall'art. 1, comma 4, della legge n. 68/1999, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n.68), dall'art. 4 della legge n. 104/1992, e dall'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 (Modifiche ed integrazioni all'art. 3, del decreto-legge 30 maggio 1988, n.173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n.291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti).

3. I criteri di cui al comma 2 sono stabiliti nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 (Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione), convertito dalla legge 9 marzo 2006, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 gennaio 2006, n.4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione), relative alla unificazione delle procedure di accertamento sanitario.

4. Il Comitato tecnico provinciale, istituito ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469, e successive modificazioni, operando in raccordo con i servizi territoriali di cui al comma 1, definisce ed elabora i progetti individualizzati per ogni lavoratore disabile iscritto nelle liste provinciali secondo le modalità previste nel Regolamento di attuazione.

#### Art. 32.

##### *Fondo regionale per l'occupazione dei disabili e Comitato regionale per la gestione*

1. È istituito, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge n. 68/1999, il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato Fondo regionale, alimentato con le modalità stabilite dal comma 3 dell'articolo citato.

2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'adozione della presente legge, determina i criteri e le modalità relative al pagamento, alla riscossione e al versamento al Fondo regionale delle somme di cui all'art. 5, comma 3 della legge n.68/1999.

3. Le risorse finanziarie del Fondo regionale di cui al comma 1 sono impiegate a favore dei beneficiari e per le iniziative e le azioni previste nel Regolamento di attuazione.

4. Per la gestione del Fondo regionale e per il monitoraggio dei flussi di finanziamento provenienti da esso è istituito, nell'ambito della Commissione regionale per il lavoro, un Comitato regionale, il quale opera anche in raccordo con le disposizioni di cui all'art. 32 della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n.328). La composizione, i compiti e le modalità di svolgimento delle attività ad esso attribuite sono determinate con il Regolamento di attuazione.

5. La Giunta regionale, in coerenza con quanto previsto dal Documento triennale e dal Programma annuale e tenuto conto delle indi-

cazioni e delle proposte formulate dal Comitato regionale di cui al comma 4, approva il Programma annuale delle iniziative da finanziare mediante l'utilizzazione delle risorse del Fondo regionale.

6. I datori di lavoro parzialmente esonerati dall'obbligo di assunzione, nell'inviare al Comitato regionale di cui al comma 4, entro il 31 gennaio di ogni anno, il prospetto riepilogativo richiesto dall'articolo 9 della legge n.68/1999, devono anche indicare il numero di unità lavorative per cui hanno ottenuto l'esonero nell'anno precedente. In caso di inadempimento del suddetto obbligo, si applica comunque la sanzione di cui all'art. 15, comma 1, della legge n. 68/1999.

### Capo III

#### CONTRASTO ALLA DISOCCUPAZIONE

##### E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE E GESTIONE DELLE CRISI AZIENDALI

#### Art. 33.

##### *Interventi di sostegno alla formazione*

1. La Regione, per migliorare i servizi di formazione e orientamento al lavoro, nel rispetto del Programma annuale promuove ed incentiva progetti di formazione negoziati con le parti sociali per l'aggiornamento, la riqualificazione o la riconversione delle competenze dei lavoratori in condizione di svantaggio occupazionale.

2. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono finalizzati anche al recupero ed allo sviluppo di competenze e conoscenze di base di tipo trasversale.

#### Art. 34.


##### *Incentivi all'assunzione e assunzioni riservate a persone in condizione di svantaggio rispetto al lavoro*

1. La Regione, a valere sul Fondo per la qualità del lavoro (FQL) e nel rispetto dei criteri e delle priorità individuate nel Programma annuale, concede incentivi alle imprese, associazioni, fondazioni e soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale o associata, che assumono soggetti in condizione di svantaggio occupazionale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato anche parziale. Per particolari settori quali il turismo e l'agricoltura, la Giunta regionale individuati d'intesa con le parti sociali, le ipotesi specifiche in cui gli incentivi possono essere concessi anche per assunzioni con contratti di lavoro subordinato diversi da quelli a tempo pieno e indeterminato.

2. Ai fini della presente legge, per soggetti in condizione di svantaggio occupazionale si intendono quelli individuati dall'art. 2 del Regolamento della Commissione delle Comunità europee 6 agosto 2008, n. 800 (Regolamento generale di esenzione per categoria), nonché i lavoratori iscritti in appositi elenchi istituiti nell'ambito del sistema regionale dei servizi per l'impiego, espulsi dal ciclo produttivo nell'ambito delle aree per cui sia stata accertata la sussistenza delle condizioni di crisi occupazionale, anche all'esito delle procedure di cui all'art. 36, ovvero nell'ambito delle aree di crisi che hanno accesso agli strumenti di programmazione negoziata ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e successive modificazioni.

3. La Regione, in attuazione dell'articolo 4-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 181/2000, prevede, nell'ambito del Documento triennale, le quote di assunzioni che i datori di lavoro, pubblici e privati, devono riservare ai soggetti in condizione di svantaggio occupazionale o a rischio di esclusione sociale.

4. La Regione programma e attua, con deliberazione di Giunta regionale e a valere sulle risorse disponibili su appositi capitoli di bilancio, i percorsi di stabilizzazione dei lavoratori impiegati in progetti di attività socialmente utili di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n.468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n.196) e all'art. 2, comma 1,



del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n.144), in forza presso la Giunta regionale.

Art. 35.

*Interventi di sostegno al credito e al reddito dei lavoratori*

1. La Regione, d'intesa con le parti sociali, sostiene l'accesso al credito di lavoratori non impiegati con un contratto di lavoro a tempo indeterminato o di lavoratori, anche autonomi, che si trovano in particolari situazioni di difficoltà individuate con apposito atto di indirizzo.

2. La Regione partecipa ai piani di sostegno al reddito dei lavoratori privi dei requisiti per la percezione dei trattamenti di integrazione salariale predisposti dagli enti bilaterali. L'intervento della Regione ha carattere esclusivamente integrativo, si realizza alle condizioni definite con apposito atto di indirizzo e consiste nell'erogazione di borse di studio ai lavoratori che, nell'ambito dei suddetti piani, partecipano ad attività formative e nell'incentivazione di accordi aziendali per la riduzione dei tempi di sospensione lavorativa tramite orari di lavoro flessibile.

Art. 36.

*Prevenzione e gestione delle crisi occupazionali*

1. La Regione, con il concorso delle Province, degli altri enti locali interessati e delle parti sociali, realizza azioni per la prevenzione di situazioni di crisi occupazionali territoriali, settoriali ed aziendali di rilevante interesse sociale, mediante le risorse del FQL.

2. Quando si determinano situazioni di crisi occupazionali e l'assessore regionale competente in materia di lavoro, accertata l'effettiva sussistenza della situazione di grave difficoltà occupazionale e l'ambito territoriale o settoriale interessato, avvia una procedura di confronto e concertazione con le parti sociali. In tale fase devono essere rispettate anche le procedure relative alle crisi aziendali di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n.59) e successive modificazioni.

3. All'esito della concertazione di cui al comma 2, l'assessore regionale competente in materia di lavoro dichiara formalmente, se ne sussistono le ragioni, lo stato di grave crisi occupazionale e predispone, con il concorso dell'ARLAS, delle parti sociali, delle Province e delle imprese interessate, l'elaborazione e l'attuazione di un Piano d'azione sociale per risolvere la situazione di grave difficoltà occupazionale. Il Piano predispone progetti e strategie di attuazione e rilancio del tessuto industriale ed imprenditoriale. Il contenuto e le modalità di elaborazione del Piano sono disciplinati nel Regolamento di attuazione.

4. Gli interventi regionali per la prevenzione o la gestione delle crisi occupazionali sono realizzati assicurando priorità alle imprese in possesso della certificazione AQL.

5. Le misure di prevenzione di cui al presente articolo e i contenuti del Piano d'azione sociale nonché i criteri di priorità per le imprese in possesso del certificato AQL sono individuati nel Regolamento di attuazione.

TITOLO VII

FORMAZIONE E APPRENDISTATO

*Capo I*

FINALITÀ E STRUMENTI GENERALI

Art. 37.

*Indirizzi e principi generali sul sistema regionale della formazione*

1. La Regione svolge un ruolo di coordinamento in materia di formazione professionale attraverso gli strumenti di programmazione e controllo regionale e l'erogazione di servizi di supporto quali:

- a) l'accreditamento degli organismi formativi e dei servizi di orientamento;
- b) la classificazione delle qualifiche professionali;
- c) la catalogazione dei percorsi e programmi formativi e delle tipologie dei servizi di orientamento;
- d) lo sviluppo qualitativo dell'offerta di istruzione e formazione di base e il raccordo delle iniziative educative rivolte agli adolescenti, ai giovani e agli adulti presenti sul territorio regionale basato su accordi ed intese di rete fra tutti i soggetti, pubblici e privati, promotori delle iniziative;
- e) la certificazione dei percorsi formativi realizzati attraverso tirocini, stage, piani di inserimento nonché delle esperienze lavorative maturate anche fuori dall'ambito dei rapporti di lavoro subordinato;
- f) la certificazione delle competenze degli operatori della formazione e dell'orientamento;
- g) il monitoraggio e la valutazione.

2. La Regione conferisce alle Province funzioni di programmazione, attuazione, gestione e monitoraggio del ciclo dell'orientamento e della formazione per garantire una maggior efficacia del sistema formativo regionale rispetto ai fabbisogni dello sviluppo del territorio.


3. Le Province svolgono gli interventi ed i servizi di orientamento nel settore educativo e professionale nell'ambito della rete regionale dei servizi per l'impiego, attraverso i Centri per l'impiego e le strutture territoriali, con il concorso dei soggetti pubblici e privati accreditati che attuano le politiche dell'educazione, dell'istruzione, della formazione e del lavoro.

4. La Regione svolge le funzioni di regia nel sistema decentrato della formazione attraverso:

- a) la definizione dei sistemi di accreditamento delle agenzie che erogano servizi di orientamento e degli organismi di formazione, la certificazione delle competenze delle figure professionali caratteristiche dei processi orientativi e formativi, la definizione delle qualifiche professionali e dei relativi percorsi formativi;
- b) attività di assistenza al trasferimento delle conoscenze e delle competenze maturate nella gestione delle varie fasi del ciclo della formazione ed al monitoraggio delle attività connesse all'erogazione di servizi di orientamento e di azioni formative nelle singole Province;
- c) attività sperimentali di progettazione di nuove azioni orientative o formative, attività interprovinciali, interventi formativi rivolti a filiere collocate su differenti territori provinciali o che rivestono carattere di trasversalità e quindi richiedano un intervento unico;
- d) azioni di sostegno alla formazione di cui all'art. 41.

5. La Regione svolge attività di formazione per lo sviluppo economico e sociale del territorio regionale, in conformità agli accordi comunitari e nazionali e provvede alla creazione, anche con strutture proprie, di una rete di Centri di specializzazione e di eccellenza.

6. Gli standard professionali e formativi, il sistema di certificazione delle competenze acquisite, le modalità di riconoscimento delle competenze degli operatori della formazione nonché le procedure di accreditamento, monitoraggio e verifica dell'offerta formativa sono disciplinati dal Regolamento di cui all'art. 54, comma 1, lettera b), di seguito denominato Regolamento per la formazione professionale.



## Art. 38.

*Decentramento delle funzioni dell'orientamento e della formazione*

1. Le Province svolgono compiti di programmazione, attuazione, gestione e monitoraggio dell'offerta di servizi di orientamento e dell'offerta formativa e assicurano il raccordo tra i fabbisogni locali e la programmazione regionale sulla base delle risorse disponibili.

2. Ciascuna Provincia provvede, nell'ambito della programmazione regionale, alla rilevazione dei fabbisogni dei cittadini e delle imprese, eventualmente avvalendosi, mediante convenzione, del supporto dell'ARLAS, e predispone un'offerta integrata di servizi di istruzione e formazione. Le Province promuovono lo sviluppo del partenariato locale e la crescita qualitativa dell'offerta delle agenzie di formazione, pubbliche e private.

3. Il sistema formativo regionale, nel rispetto dei principi di pluralismo e specificità e delle normative nazionali e comunitarie, offre garanzie di unitarietà ai cittadini residenti sul territorio regionale in relazione ai livelli qualitativi di:

- a) servizi di orientamento;
- b) offerta formativa;
- c) agenzie di formazione;
- d) qualifiche professionali;
- e) certificazioni dei percorsi formativi e delle competenze.

4. Ciascuna Provincia determina le proprie priorità in materia di orientamento e formazione, in base alle specificità territoriali, in coerenza con gli obiettivi stabiliti in sede di programmazione regionale.

5. Il sistema di monitoraggio e valutazione è gestito autonomamente da ciascuna Provincia ma risponde al principio di unitarietà su tutto il territorio regionale.

## Art. 39.

*Misure di raccordo tra le politiche del lavoro, dell'istruzione e della formazione*

1. La Conferenza regionale programma, nell'ambito del Documento triennale, interventi di formazione per l'inclusione lavorativa, lo sviluppo dell'imprenditorialità, la promozione delle pari opportunità, la formazione continua e ogni altro obiettivo secondo schemi di coordinamento tra le politiche della formazione e le politiche del lavoro, in base alle analisi regionali sul mercato del lavoro e sui fabbisogni formativi, così come specificato dal Regolamento per la formazione professionale.

2. La Regione sostiene il rafforzamento dell'istruzione scolastica regionale e promuove i rientri e i passaggi tra il sistema di istruzione scolastica e il sistema di istruzione e formazione professionale mediante il riconoscimento reciproco dei crediti formativi, sulla base di specifiche intese con l'amministrazione scolastica e attraverso gli strumenti e le azioni previsti dal Regolamento per la formazione professionale.

## Art. 40.

*Riconoscimenti e certificazioni*

1. Il riconoscimento formale e la certificazione delle competenze acquisite spettano ad ogni individuo.

2. La Regione realizza il Sistema regionale di certificazione delle competenze e disciplina gli standard di certificazione secondo i criteri indicati nel Regolamento per la formazione professionale.

3. Il riconoscimento delle competenze può essere utilizzato, in ottemperanza alle disposizioni comunitarie e nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare, per conseguire un diploma, una qualifica professionale o altro titolo riconosciuto. A tal fine, la Regione promuove accordi con i soggetti del sistema formativo e con le parti sociali per la definizione di procedure per il riconoscimento, la certificazione e l'individuazione degli ambiti di utilizzazione delle diverse competenze nonché per il riconoscimento delle competenze acquisite nel mondo del lavoro, utilizzabili come crediti nei percorsi formativi.

4. La Regione, al termine delle attività formative e a seguito dell'accertamento dei risultati conseguiti dai partecipanti, operato dalle Province mediante commissioni di esame nominate secondo i criteri indicati nel Regolamento per la formazione professionale, rilascia le certificazioni professionali di competenza, di qualifica e di specializzazione.

5. Le certificazioni professionali rilasciate dalla Regione hanno valore legale nei casi in cui la legge o i contratti collettivi richiedono il possesso della professionalità certificata.

6. Il riconoscimento e la certificazione delle competenze avvengono ad opera dei soggetti accreditati che erogano formazione nell'ambito del sistema regionale, salvo diverse disposizioni.

7. Le modalità di certificazione delle competenze di cui al comma 6 e dei crediti formativi di cui all'art. 39, comma 2, acquisiti al termine del percorso formativo sono disciplinati secondo i criteri specificati nel Regolamento per la formazione professionale.

## Art. 41.

*Sostegno alla formazione e diritti essenziali dei partecipanti alle iniziative di formazione*

1. La Regione, nei limiti di quanto stabilito in sede di programmazione, assicura le misure di sostegno alla formazione previste nelle disposizioni del Regolamento per la formazione professionale per rendere effettiva la partecipazione dei cittadini, soprattutto delle persone in condizione di svantaggio fisico, sociale, familiare, culturale o economico, agli interventi formativi previsti dalla presente legge.

2. I partecipanti alle attività formative hanno diritto ad:

- a) usufruire delle agevolazioni concesse agli studenti delle scuole;
- b) essere assicurati contro il rischio di infortunio;
- c) ottenere il rilascio del libretto formativo personale secondo le modalità previste dal Regolamento per la formazione professionale;
- d) incentivi per l'accesso alle attività formative alle condizioni di cui alla presente legge;
- e) esercitare le libertà e i diritti sindacali previsti dalla legge e dai contratti collettivi, compatibilmente con la natura e le caratteristiche dei rapporti formativi.

## Capo II

## IMPRESA E OFFERTA FORMATIVA

## Art. 42.

*Accreditamento ed istituzione dell'elenco regionale degli enti formativi e dei soggetti che erogano formazione*


1. Gli enti pubblici e privati, con o senza scopo di lucro, che erogano servizi di formazione professionale, per accedere ai finanziamenti pubblici devono ottenere l'accreditamento regionale.

2. La Regione recepisce i principi-guida ed i criteri di cui all'Intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008 per la definizione di standard minimi del sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi. I principi ed i criteri per l'accreditamento, il monitoraggio e la verifica dell'offerta formativa sono quelli contenuti nel Regolamento per la formazione professionale.

3. Per lo svolgimento di attività inerenti all'obbligo formativo sono previste norme specifiche di accreditamento.

4. Il provvedimento di accreditamento è rilasciato dagli uffici regionali competenti ed è finalizzato al riconoscimento di requisiti qualitativi essenziali relativi alle competenze e alle risorse strumentali, di processo e di risultato indispensabili per realizzare attività formative sul territorio regionale.

5. È istituito l'elenco regionale dei soggetti pubblici e privati accreditati a svolgere attività formative sul territorio regionale; tale iscrizione costituisce condizione per lo svolgimento delle attività formative.



6. La Regione approva ed aggiorna l'elenco degli organismi accreditati e ne garantisce adeguata pubblicità. Le procedure per l'iscrizione, le modalità di tenuta e le cause di sospensione o di revoca dell'iscrizione sono disciplinate con il Regolamento per la formazione professionale.

### Capo III

#### DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO

##### Art. 43.

##### *La formazione nell'apprendistato*

1. La presente legge, nel rispetto della normativa statale in materia e dei livelli essenziali delle prestazioni fissati a livello nazionale nonché dei contratti collettivi di lavoro, disciplina gli aspetti formativi dei contratti di apprendistato che si articolano nelle seguenti tipologie:

a) apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

b) apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;

c) apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

2. L'organizzazione delle attività formative per gli apprendisti avviene secondo i seguenti principi:

a) la formazione formale, finalizzata all'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, deve essere realizzata in un contesto formativo organizzato e deve essere documentabile e verificabile;

b) la formazione formale è effettuata con il supporto di figure professionali competenti presso strutture formative accreditate dalla Regione ovvero all'interno dell'impresa, qualora questa sia in possesso dei requisiti minimi in termini di capacità formativa in coerenza con i fabbisogni e le caratteristiche dei diversi settori produttivi e dei diversi tipi di apprendistato.

3. La Giunta regionale, d'intesa con le parti sociali, definisce gli aspetti formativi dell'apprendistato, i criteri progettuali da osservare per l'individuazione degli obiettivi formativi da conseguire e le modalità di verifica dei risultati, nel rispetto dei livelli minimi nazionali, ove fissati, ed in coerenza con il sistema regionale delle qualifiche e di quanto previsto dall'art. 45.

4. Il piano formativo individuale definisce il percorso di formazione formale e le attività di affiancamento dell'apprendista nella formazione non formale, in relazione alle competenze possedute dall'apprendista stesso e in coerenza con i profili formativi determinati dalla Regione, dai contratti collettivi o dagli enti bilaterali. La Giunta regionale definisce criteri e modalità per la formulazione dei piani formativi individuali secondo le modalità previste nel Regolamento per la formazione professionale.

5. L'apprendista è affiancato durante l'intero percorso di formazione definito nel piano formativo individuale, dal tutor aziendale, il quale è garante del percorso formativo per la formazione non formale in azienda e deve possedere le caratteristiche previste nel Regolamento per la formazione professionale.

##### Art. 44.

##### *Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione*

1. La Giunta regionale stabilisce gli aspetti formativi del contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 48 del decreto legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni, e dei criteri e principi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professio-

nale), d'intesa con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2. Nel rapporto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, la formazione formale è svolta esclusivamente all'esterno dell'impresa o dell'organizzazione datoriale. La formazione formale è erogata dai Poli formativi, le cui modalità di costituzione e funzionamento sono definite dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare regionale permanente competente per materia. La formazione formale esterna è, altresì, erogata dalle Scuole di artigiano di pregio il cui numero, modalità di costituzione e funzionamento sono definite dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare regionale permanente competente per materia.

3. Le modalità di erogazione della formazione aziendale, nel rispetto dei criteri fissati dalla Regione, sono stabilite dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

4. La Regione e le Province promuovono accordi stabili tra istituti scolastici, enti bilaterali, parti sociali ed imprese per realizzare percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, con particolare attenzione ai processi formativi finalizzati all'acquisizione di competenze artigiane. Tali accordi stabiliscono le sedi, le modalità, i tempi ed i responsabili delle attività, i criteri di valutazione degli esiti, il rilascio delle certificazioni e le risorse umane e finanziarie occorrenti.

##### Art. 45.

##### *Apprendistato professionalizzante*

1. In conformità dell'art. 117 della Costituzione e nell'ambito della legislazione nazionale, la Giunta regionale, d'intesa con le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, definisce i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante di cui all'art. 49 del decreto legislativo n. 276/2003, riguardanti l'attività di formazione, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti a livello nazionale ed in coerenza con il sistema regionale delle qualifiche.


2. Ai fini di cui al comma 1 si definisce formale la formazione che è attuata mediante un percorso formativo finalizzato a conferire all'apprendista le competenze di base, trasversali e tecnico-professionali per l'acquisizione di adeguate capacità professionali. La formazione formale deve produrre esiti verificabili e certificabili, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, dai contratti collettivi o dagli enti bilaterali. La formazione formale è erogata, mediante una specifica progettazione, in un ambiente formativo adeguato, anche nel luogo di lavoro se svolta in un contesto distinto da quello predisposto per la produzione di beni o servizi. La formazione formale è effettuata con il supporto di figure professionali competenti presso strutture formative accreditate dalla Regione ovvero all'interno dell'impresa, se questa è in possesso dei requisiti minimi in termini di capacità formativa definiti in coerenza con i fabbisogni e le caratteristiche dei diversi settori produttivi.

3. I contratti collettivi stipulati a livello nazionale e territoriale da associazioni dei datori e dei prestatori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, determinano l'articolazione della formazione esterna ed interna alle aziende, le modalità di erogazione, i profili e le qualifiche professionali per i quali è possibile far ricorso al contratto di apprendistato professionalizzante.

##### Art. 46.

##### *Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione*

1. La Regione promuove l'utilizzo del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, compresi i dottorati, di cui all'articolo 50 del decreto legislativo n. 276/2003, per il miglioramento delle competenze nelle imprese e il riconoscimento dei titoli e dei crediti conseguiti dagli apprendisti.



2. La Regione promuove e sostiene sperimentazioni da attuarsi mediante intese con le università, le istituzioni scolastiche autonome, gli organismi accreditati per l'erogazione della formazione professionale, le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo e con le organizzazioni territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

3. La regolamentazione delle sperimentazioni ha ad oggetto la durata, le modalità, il contenuto della formazione formale ed i raccordi con la formazione non formale nonché le modalità per il riconoscimento dei crediti e dei titoli.

4. I soggetti coinvolti nella sperimentazione cooperano attivamente sin dalle fasi iniziali della progettazione del percorso sperimentale per favorire la massima integrazione tra il percorso formativo realizzato in azienda e il percorso realizzato nell'istituzione formativa coinvolta.

#### Art. 47.

##### *Finanziamento e controllo*

1. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di sostegno e contribuzione alla realizzazione e qualificazione delle attività formative dell'apprendistato, in base alle proposte e ai pareri della Commissione regionale per il lavoro e delle Commissioni provinciali per il lavoro. Gli incentivi sono attribuiti ad appositi fondi, costituiti anche presso le strutture accreditate e tramite l'assegnazione di voucher formativi, da spendere in coerenza con i contenuti del piano formativo individuale, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.

2. La Regione e le Province collaborano, anche attraverso intese con gli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro, per verificare l'effettiva erogazione della formazione di cui all'art. 53, comma 3, del decreto legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni.

3. La Regione, inoltre, definisce, anche mediante intese con gli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro e con le organizzazioni sindacali, le modalità con cui effettuare i controlli necessari a verificare l'effettiva erogazione della formazione interna se essa è svolta interamente a carico delle aziende.

#### Art. 48.

##### *Incentivazione alla trasformazione dell'apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato*

1. La Regione, nell'ambito delle risorse finanziarie stanziare annualmente con la legge di bilancio, concede un incentivo economico ai datori di lavoro rientranti nel sistema AQL che, senza soluzione di continuità rispetto al periodo di apprendistato, assumono l'apprendista a tempo indeterminato. La misura dell'incentivo è stabilita in sede di elaborazione degli atti di programmazione di cui agli artt. 5 e 6, nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato e delle normative nazionali in materia.

2. Le modalità di concessione dell'incentivo sono previste in apposito Avviso Pubblico.

#### Art. 49.

##### *Osservatorio sull'apprendistato*

1. È istituito presso gli uffici regionali l'Osservatorio sull'apprendistato della Regione Campania con funzioni di informazione, gestione delle banche dati, monitoraggio, valutazione, promozione dell'istituto dell'apprendistato e delle attività connesse.

2. L'Osservatorio è presieduto dall'assessore regionale al lavoro e alla formazione professionale ed è composto dalle rappresentanze degli enti bilaterali.

3. L'attività tecnica e strumentale dell'Osservatorio può essere oggetto di convenzioni con l'ARLAS.

#### Capo IV

##### TIROCINI, FORMAZIONE CONTINUA E FORMAZIONE NEI PERIODI DI NON LAVORO

#### Art. 50.

##### *Tirocini formativi e di orientamento*

1. La Regione promuove ed incentiva, anche nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77 (Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n.53), tirocini formativi e di orientamento da realizzarsi presso un datore di lavoro, pubblico o privato, sulla base di una convenzione fra il datore di lavoro medesimo ed i soggetti promotori contenente le regole e gli obblighi dei soggetti interessati nonché i percorsi di formazione ed inserimento. I tirocini sono attuati sulla base di uno specifico progetto formativo sottoscritto dal tirocinante e dal datore di lavoro ospitante e non configurano rapporti di lavoro subordinati.

2. I soggetti promotori dei tirocini, le modalità di attivazione, la durata e i limiti quantitativi, le modalità di certificazione delle competenze acquisite, le eventuali misure di sostegno nonché le modalità di monitoraggio e valutazione sono individuati nel Regolamento per la formazione professionale.

#### Art. 51.

##### *Formazione continua e piani formativi individuali*

1. La Regione, per favorire l'integrazione tra le politiche del lavoro e le politiche della formazione, sostiene ed incentiva interventi di formazione permanente rivolta a garantire a tutti i lavoratori il diritto all'acquisizione di conoscenze utili alla crescita professionale, culturale e sociale.

2. La programmazione degli interventi di formazione professionale continua è realizzata con la partecipazione delle Province, in coordinamento ed in collaborazione con i soggetti che gestiscono i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua, secondo le procedure previste nel Regolamento per la formazione professionale.

3. Per garantire l'accesso individuale alla formazione continua sono previsti, nell'ambito dell'attività di programmazione degli interventi formativi, specifici piani formativi individuali.

4. La Conferenza regionale individua e propone annualmente l'elenco dei piani formativi individuali finanziati integralmente da fondi regionali e predisporre i criteri e le modalità di individuazione dei destinatari. La Giunta regionale, su proposta della Conferenza regionale, prevede anche specifiche modalità incentivanti per il finanziamento privato dei piani formativi individuali.

#### Art. 52.


##### *Formazione nei periodi di non lavoro rivolta a soggetti in condizione di svantaggio*

1. La Regione promuove l'inserimento o il reinserimento al lavoro di persone temporaneamente disoccupate o a rischio di disoccupazione mediante interventi formativi in accompagnamento all'indennità di disoccupazione, di cassa integrazione o di mobilità. Gli interventi perseguono obiettivi di inclusione sociale e sono attuati secondo modalità formative rispondenti alle condizioni ed ai bisogni dei destinatari, nel rispetto delle procedure e delle condizioni previste nel Regolamento per la formazione professionale.

#### Art. 53.

##### *Formazione per la creazione e lo sviluppo d'impresa*

1. La Regione promuove interventi formativi finalizzati alla creazione e allo sviluppo d'impresa soprattutto in ambiti produttivi interessati da innovazioni di processo o di prodotto. La Regione prevede, inoltre, nella programmazione per l'attribuzione delle risorse, il finan-



ziamento di iniziative formative, che hanno come destinatari le piccole e medie imprese e i manager impegnati in settori di intervento della politica industriale regionale, nonché di iniziative proposte da consorzi di imprese nell'ambito di sistemi di distretto o di filiera finalizzate all'accrescimento della professionalità degli operatori.

2. La selezione delle iniziative formative finanziabili è operata secondo quanto disposto dal Regolamento per la formazione professionale.

#### TITOLO VIII

#### DISCIPLINA TRANSITORIA E ABROGAZIONI

##### Art. 54.

##### *Disciplina transitoria*

1. Entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale emana i seguenti Regolamenti:

a) Regolamento di attuazione del Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro;

b) Regolamento recante disposizioni regionali per la formazione professionale;

c) Regolamento relativo alla disciplina delle condizioni per la perdita dello stato di disoccupazione.

2. Fino all'emanazione del Regolamento di cui al comma 1, lettera c), si applicano le disposizioni in materia adottate dalla Giunta regionale.

3. Gli organi collegiali previsti dalla legge regionale 13 agosto 1998, n. 14 (Politiche regionali per il lavoro e servizi per l'impiego) continuano a svolgere le proprie funzioni fino all'insediamento degli organismi previsti dalla presente legge.

4. Fino all'attuazione delle norme del Titolo VI, Capo II restano in vigore i provvedimenti in materia di inserimento lavorativo dei disabili emanati dal Consiglio e dalla Giunta nel vigore della precedente disciplina regionale. In particolare fino all'attuazione dell'art. 32 della presente legge resta in vigore l'art. 45 della legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18 (Disposizioni di finanza regionale).

5. In attesa dell'attuazione della disposizione di cui all'art. 18 restano in vigore i provvedimenti del Consiglio e della Giunta regionale in materia di accreditamento.

6. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 45 in tema di apprendistato professionalizzante resta in vigore la delibera di Giunta regionale n. 160 del 14 febbraio 2006 e successive modifiche (Apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 49 del decreto legislativo n. 276/2003).

7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede alla riorganizzazione delle funzioni, delle attività e delle strutture che vengono attribuite ad altre amministrazioni. A seguito di tale riorganizzazione sono abrogati gli artt. 4 e 5 della legge regionale 9 luglio 1984, n. 32, (Istituzione del ruolo speciale della Giunta regionale ad esaurimento del personale della formazione professionale), modificata dalla legge regionale 18 luglio 1991, n. 14.

8. Gli organismi di cui al Titolo II e al Titolo IV Capo I, nella realizzazione delle attività ad essi attribuite dalla presente legge in materia di programmazione e di concertazione, tengono adeguatamente conto dell'istituzione e delle competenze del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL).

##### Art. 55.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in € 200 mila in termini di competenza e di cassa per ciascun anno 2009-2011, si provvede con l'istituzione di un apposito capitolo, denominato «Testo unico della normativa della Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro», nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) 3.13.115

dello stato di previsione della spesa per gli anni medesimi e mediante corrispondente prelievo della predetta somma dalla UPB 7.29.65, che si riduce di pari importo anche nel bilancio pluriennale, nonché con l'utilizzo di stanziamenti assegnati dallo Stato e dall'Unione europea per il settore lavoro e formazione professionale, nei limiti delle assegnazioni annuali.

##### Art. 56.

##### *Abrogazioni*

1. Dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di cui all'art. 54, comma 1, relativi a ciascun ambito di normazione della presente legge e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti norme regionali incompatibili:

a) legge regionale 30 luglio 1977, n. 40 (Normativa per l'esercizio delle funzioni in materia di formazione professionale), modificata dalle leggi regionali 4 maggio 1979, n. 20, 28 agosto 1981, n. 62 e 28 marzo 1985, n. 21;

b) legge regionale 19 novembre 1977, n. 62 (Istituzione di corsi di aggiornamento per riconversione delle attività formative destinate a personale docente e non docente occupato in attività di formazione professionale alla data di entrata in vigore della legge regionale 30 luglio 1977, n. 40);

c) legge regionale 17 marzo 1981, n. 19 (Normativa per il pagamento al personale degli Enti di Formazione professionale di cui alle lettere b) e c) dell'art. 6 della legge regionale 30 luglio 1977, n. 40), modificata dalla legge regionale 22 aprile 1982, n. 20;

d) legge regionale 28 agosto 1981, n. 62 (Normativa per l'esercizio delle funzioni in materia di formazione professionale), modificata dalla legge regionale 26 aprile 1985, n. 33;

e) legge regionale 22 aprile 1982, n. 24 (Istituzione dell'Albo regionale degli operatori della formazione professionale);

f) legge regionale 21 gennaio 1985, n. 9 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di orientamento professionale);

g) legge regionale 8 marzo 1985, n. 18 (Istituzione dei Centri Pilota);

h) legge regionale 16 marzo 1986, n. 10 (Osservatorio regionale del Mercato del lavoro);

i) legge regionale 28 marzo 1987, n. 19 (Riconoscimento dei corsi di formazione professionale autofinanziati);

l) legge regionale 13 agosto 1998, n. 14 (Politiche regionali per il lavoro e servizi per l'impiego), e successive modificazioni;

m) regolamento della Giunta regionale 30 marzo 2001, n.1370, convalidato con Regolamento del Consiglio regionale 25 marzo 2005, n.3.

##### Art. 57.

##### *Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 18 novembre 2009

BASSOLINO

09R0938



## REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2009, n. 4.

**Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 35 del 31 ottobre 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

### Capo I

DISPOSIZIONI STRAORDINARIE PER LA RIQUALIFICAZIONE

DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

#### Art. 1.

##### Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna promuove il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio favorendo interventi diretti alla riqualificazione ed al miglioramento della qualità architettonica e abitativa, della sicurezza strutturale, della compatibilità paesaggistica e dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente nel territorio regionale, anche attraverso la semplificazione delle procedure.

#### Art. 2.

##### *Interventi di adeguamento e ampliamento del patrimonio edilizie esistente*

1. È consentito, anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici ed in deroga alle vigenti disposizioni normative regionali, l'adeguamento e l'incremento volumetrico dei fabbricati ad uso residenziale, di quelli destinati a servizi connessi alla residenza e di quelli relativi ad attività produttive, nella misura massima, per ciascuna unità immobiliare, del 20 per cento della volumetria esistente, nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e successive modifiche ed integrazioni. Per volumetria esistente si intende quella realizzata alla data del 31 marzo 2009.

2. Tali adeguamenti e incrementi si inseriscono in modo organico e coerente con i caratteri formali e architettonici del fabbricato esistente e costituiscono strumento per la riqualificazione dello stesso in funzione della tipologia edilizia interessata, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) nel caso di tipologie edilizie uni-bifamiliari gli adeguamenti e incrementi possono avvenire mediante la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica in ampliamento nei diversi piani, mediante sopraelevazione o mediante realizzazione al solo piano terra di corpi di fabbrica separati dal fabbricato principale, da utilizzare come sue pertinenze;

b) nel caso di tipologie edilizie pluripiano gli incrementi sono consentiti:

1) nel caso di copertura prevalentemente piana dell'edificio mediante sopraelevazione di un solo piano in arretramento di almeno metri 1,5 rispetto ai fili delle facciate prospicienti spazi pubblici ovvero mediante la chiusura dei piani pilotis, nel rispetto della sagoma dell'edificio e delle dimensioni minime dei parcheggi, come previste dalle norme legislative vigenti;

2) nei sottotetti a condizione che venga rispettata la sagoma massima delle murature perimetrali dell'edificio e che l'altezza media interna non superi i tre metri;

3) nei singoli piani a condizione che l'intervento si armonizzi con il disegno architettonico complessivo dell'edificio e che non vengano modificati i fili più esterni delle facciate prospicienti spazi pubblici.

Gli incrementi previsti nei punti 1), 2) e 3), possono essere realizzati anche dai singoli proprietari purché venga dimostrato, mediante un progetto complessivo, il coerente inserimento dell'ampliamento nel contesto architettonico dell'edificio e rispettate le distanze tra pareti prospicienti come previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti. Gli incrementi volumetrici così realizzati costituiscono pertinenza inscindibile dell'unità immobiliare principale e non possono essere alienati separatamente ad essa;

c) nel caso di tipologie edilizie a schiera in lotto urbanistico unitario, gli adeguamenti e incrementi possono essere realizzati per tutte le unità e sono ammessi purché venga dimostrato, mediante un progetto esteso all'intero fabbricato, il coerente inserimento dell'ampliamento nel contesto architettonico del complesso edilizio.

3. L'adeguamento e l'incremento volumetrico possono arrivare fino ad un massimo del 30 per cento, nel caso in cui siano previsti interventi di riqualificazione dell'intera unità immobiliare oggetto dell'intervento, tali da determinare una riduzione almeno del 15 per cento del fabbisogno di energia primaria oppure si dimostri che l'unità immobiliare rientra nei parametri di cui al decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 si consegue anche il miglioramento della qualità architettonica dell'intero edificio, della sicurezza strutturale e dell'accessibilità degli immobili. La presenza di tali requisiti è dichiarata nella documentazione allegata alla denuncia di inizio attività e successivamente attestata dal direttore dei lavori che, in allegato alla comunicazione di fine lavori, produce tutte le certificazioni di conformità e di regolare esecuzione delle opere con idonea documentazione tecnica e fotografica, nonché la certificazione energetica ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).

4. Per gli edifici ad uso residenziale e per i servizi connessi alla residenza situati in zona F turistica nella fascia compresa tra i 300, o i 150 metri nelle isole minori, e i 2.000 metri dalla linea di battigia, l'adeguamento e l'incremento volumetrico di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotti del 30 per cento.

5. Per gli edifici ad uso residenziale e per i servizi connessi alla residenza situati in zona F turistica nei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, sono ammissibili esclusivamente e limitatamente agli edifici di cui al comma 2, lettera a), gli incrementi sino al 10 per cento del volume esistente, senza sopraelevazione, a condizione che siano finalizzati al miglioramento della qualità architettonica dell'intero organismo edilizio e dei valori paesaggistici del contesto in cui è inserito; la proposta di intervento deve ottenere la positiva valutazione della Commissione regionale per la qualità architettonica e paesaggistica di cui all'art. 7.

6. Gli adeguamenti e incrementi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 possono superare i limiti di altezza e di distanza tra pareti prospicienti e i rapporti di copertura previsti dagli strumenti urbanistici vigenti e dal decreto assessoriale 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), fermo restando



quanto previsto dal decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1986 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione). Sono, comunque, fatti salvi i diritti dei terzi. Gli adeguamenti e incrementi rispettano i distacchi minimi previsti dal Codice civile e non possono essere realizzati utilizzando superfici destinate a soddisfare la quota minima di parcheggi prevista dalle leggi vigenti.

7. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano agli edifici compresi nella zona urbanistica omogenea A, come individuata negli strumenti urbanistici comunali, ad eccezione quelli aventi meno di cinquant'anni in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto ed a condizione che l'intervento comporti un miglioramento della qualità architettonica unica estesa all'intero edificio e sia armonizzato con il contesto storico e paesaggistico in cui si inserisce. Tale contrasto è espressamente dichiarato con delibera del consiglio comunale del comune competente approvata perentoriamente entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

8. Gli incrementi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono aumentati del 30 per cento qualora si tratti di prima abitazione del proprietario, localizzata nelle zone urbanistiche B o C e purché la superficie dell'immobile non superi quella indicata dalla legge 5 agosto 1975, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), art. 16, terzo comma.

#### Art. 3.

##### *Interventi di ampliamento per le costruzioni in zona agricola*

1. Nelle zone omogenee E, così come individuate dagli strumenti urbanistici vigenti, gli incrementi volumetrici sono disciplinati dalle seguenti disposizioni, anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici ed in deroga alle vigenti disposizioni nominative regionali.

2. Per gli immobili destinati ad usi agro-silvo-pastorali per quelli ad uso residenziale, compresi nella fascia costiera tra i 300 ed i 2.000 metri dalla linea di battigia, ridotti a 150 e 1.000 metri nelle isole minori, è consentito l'incremento della volumetria esistente alla data del 31 marzo 2009, nella misura del 10 per cento per funzioni agro-silvo-pastorali e nella misura del 10 per cento per uso residenziale. Oltre la fascia dei 2.000 metri, ovvero 1.000 metri nelle isole minori, l'incremento volumetrico consentito è del 20 per cento.

3. All'interno della fascia costiera dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, per i fabbricati di proprietà dell'imprenditore agricolo destinati ad uso agro-silvo-pastorali è consentito il solo incremento del 10 per cento dalla volumetria esistente alla data del 31 marzo 2009, a condizione che le nuove volumetrie siano finalizzate agli stessi usi ed al miglioramento della qualità architettonica e del contesto paesaggistico; la proposta di intervento deve ottenere la positiva valutazione della Commissione regionale di cui all'art. 7.

4. Sono comunque ammesse varianti per i fabbricati legittimamente realizzati invariati i parametri urbanistici senza variazioni di volumi e superfici coperte.

5. In attesa della revisione o dell'adeguamento del Piano paesaggistico regionale, nelle zone omogenee E si applica la disciplina di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228 (Direttive per le zone agricole).

#### Art. 4.

##### *Interventi di ampliamento degli immobili a finalità turistico-ricettiva*

1. Per gli immobili destinati allo svolgimento di attività turistico-ricettiva situati in aree extraurbane nella fascia costiera dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, è consentito, anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici vigenti e dalle vigenti disposizioni

normative regionali, l'incremento del 10 per cento della volumetria esistente alla data del 31 marzo 2009, qualora gli interventi siano tali da determinare il contenimento del consumo energetico con una riduzione maggiore del 10 per cento del fabbisogno di energia primaria dell'intero edificio, oppure si dimostri che l'immobile rispetti i parametri di cui al decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni e si consegua il miglioramento della qualità architettonica. La presenza di tali requisiti e delle relative tecnologie impiantistiche e costruttive è dichiarata nella documentazione allegata alla richiesta di concessione edilizia. Successivamente il direttore dei lavori produce, in allegato alla comunicazione di fine lavori, tutte le certificazioni di conformità e di regolare esecuzione delle opere, con idonea documentazione tecnica e fotografica, nonché la certificazione energetica ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2009. La proposta di intervento deve ottenere la positiva valutazione della Commissione regionale di cui all'art. 7.

2. Per gli immobili di cui al comma 1, situati oltre la fascia costiera di cui al comma 1, è consentito un incremento volumetrico del 20 per cento che può arrivare al 30 per cento nel caso in cui siano previsti interventi di riqualificazione estesi all'intero edificio tali da determinare il contenimento del consumo energetico con una riduzione maggiore del 25 per cento del fabbisogno di energia primaria, oppure si dimostri che l'immobile rispetti i parametri di cui al decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni e si consegua il miglioramento della qualità architettonica, della sicurezza strutturale e della accessibilità degli immobili. La presenza di tali requisiti e delle relative tecnologie impiantistiche e costruttive è dichiarata nella documentazione allegata alla denuncia di inizio attività. Successivamente il direttore dei lavori produce, in allegato alla comunicazione di fine lavori, tutte le certificazioni di conformità e di regolare esecuzione delle opere, con idonea documentazione tecnica e fotografica, nonché la certificazione energetica ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2009.


3. Per gli incrementi di cui al comma 1 deve essere rispettata la condizione che l'incremento volumetrico sia prioritariamente destinato a servizi turistici dell'attività aziendale senza aumento del numero di posti letto e che venga sempre realizzato in arretramento rispetto all'edificio preesistente e non verso il mare; per gli incrementi volumetrici di cui al comma 2 deve essere rispettata la condizione che essi siano destinati per almeno il 50 per cento a servizi turistici dell'attività aziendale. Negli immobili a prevalente destinazione turistico-ricettiva con un numero di camere non superiore a 7, per le volumetrie legittimamente esistenti alla data del 31 marzo 2009 aventi destinazione residenziale o commerciale è sempre consentito il cambio di destinazione d'uso che consenta l'incremento delle superfici dedicate all'attività turistico-ricettiva in misura non superiore al 30 per cento.

#### Art. 5.

##### *Interventi di demolizione e ricostruzione*

1. La Regione promuove il rinnovamento del patrimonio edilizio ad uso residenziale e di quello destinato a servizi connessi alla residenza, turistico-ricettivo e produttivo esistente mediante interventi di sostituzione edilizia delle costruzioni ultimate entro il 31 dicembre 1989, che necessitino di essere adeguate in relazione ai requisiti qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici, di sicurezza strutturale ed a quelli necessari a garantire l'accessibilità dell'edificio alle persone disabili.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici e dalle vigenti disposizioni normative regionali, è consentito un incremento volumetrico del 30 per cento in caso di integrale demolizione e ricostruzione degli edifici ad uso residenziale e di quelli destinati a servizi connessi alla residenza, di quelli destinati ad attività turistico-ricettive o produttive, a condizione che nella ricostruzione venga migliorata la qualità architettonica e tecnologica complessiva e l'efficienza energetica dell'edificio nel rispetto del decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni. L'incremento



volumetrico può arrivare fino ad un massimo del 35 per cento nel caso in cui siano previsti interventi tali da determinare il contenimento del consumo energetico con una riduzione pari almeno al 10 per cento rispetto agli indici previsti dal decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Nel caso di immobili insistenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, ed in aree di particolare valore paesaggistico o in prossimità di emergenze ambientali, architettoniche, archeologiche o storico-artistiche, al fine di conseguire la riqualificazione del contesto è consentita, previa approvazione da parte del consiglio comunale e stipula di apposita convenzione, l'integrale demolizione degli stessi ed il trasferimento della volumetria preesistente in altra area situata oltre la fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 nelle isole minori con destinazione urbanistica compatibile, a condizione che il lotto originario sia ceduto gratuitamente al comune per destinarlo a finalità pubbliche. In tale ipotesi è concesso un incremento volumetrico del 40 per cento in caso di riduzione di almeno il 15 per cento dell'indice di prestazione energetica di cui al decreto legislativo n.192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni, e un incremento volumetrico del 45 per cento nell'ipotesi di riduzione dell'indice di prestazione energetica di almeno il 20 per cento. La deliberazione del consiglio comunale può prevedere una deroga esclusivamente all'indice di edificabilità e all'altezza, che non può comunque essere maggiore di un piano rispetto agli edifici circostanti ed a condizione che la soluzione progettuale si armonizzi con il contesto paesaggistico in cui è inserito l'intervento.

4. I requisiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono dichiarati nel progetto allegato alla richiesta di concessione edilizia e successivamente attestati dal direttore dei lavori che produce, in allegato alla comunicazione di fine lavori, le certificazioni di conformità e di regolare esecuzione delle opere con idonea documentazione tecnica e fotografica, nonché la edificazione energetica ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2009.

5. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano agli edifici ubicati nelle zone extraurbane ricadenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotti 150 metri nelle isole minori, ad eccezione della demolizione dei volumi incongrui e del loro trasferimento, con il relativo incremento volumetrico, oltre la fascia suddetta in aree extraurbane con destinazione urbanistica compatibile.

6. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano agli edifici compresi nella zona urbanistica omogenea A, come individuata negli strumenti urbanistici comunali, ad eccezione di quelli aventi meno di cinquant'anni in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto e fermo restando che gli stessi devono risultare ultimati alla data del 31 dicembre 1989.

#### Art. 6.

##### *Interventi sul patrimonio edilizio pubblico*

1. Al fine di agevolare la riqualificazione del patrimonio edilizio di proprietà pubblica, è consentito, anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici e dalle vigenti disposizioni normative regionali, l'incremento del 20 per cento della volumetria esistente degli edifici destinati ad attività istituzionali o comunque pubbliche.

2. Tale incremento può arrivare fino ad un massimo del 30 per cento nel caso in cui siano previsti interventi di recupero e ristrutturazione di edifici non in uso, finalizzati al ripristino delle destinazioni di cui al comma 1, attualmente non consentite per effettive carenze funzionali e strutturali, ed al miglioramento della qualità architettonica dell'intero edificio, della sicurezza strutturale e della accessibilità degli immobili.

3. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano agli edifici ubicati nelle zone extraurbane e ricadenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia ridotta a 150 metri nelle isole minori, ad eccezione della demolizione dei volumi incongrui e del loro trasferimento con il relativo incremento volumetrico oltre la fascia suddetta.

#### Art. 7.

##### *Commissione regionale per il paesaggio e la qualità architettonica*

1. È istituita la Commissione regionale per il paesaggio e la qualità architettonica al fine di fornire un supporto tecnico-scientifico all'Amministrazione regionale in merito alla valutazione degli interventi da realizzare in zone di particolare valore paesaggistico ed ambientale, con particolare riguardo al fatto che gli stessi non rechino pregiudizio ai valori oggetto di protezione. La Commissione esprime i pareri di cui agli articoli 2, 3 e 4 negli altri casi previsti dalla presente legge. Svolge inoltre funzione consultiva della Giunta regionale.

2. La Commissione si avvale, per il suo funzionamento, degli uffici dell'Assessorato regionale competente in materia di governo del territorio, ed è composta da tre esperti in materia di tutela paesaggistica ed ambientale con comprovata pluriennale esperienza nella valorizzazione dei contesti ambientali, storico-culturali ed insediativi e nella progettazione di opere di elevata qualità architettonica.

3. I componenti della Commissione sono nominati dalla Giunta regionale, rimangono in carica per l'intera durata della legislatura e cessano dalle loro funzioni novanta giorni dopo l'insediamento dell'organo esecutivo di nuova elezione. Con successiva legge regionale è disciplinata la corresponsione, ai componenti, di eventuali compensi.

4. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale nomina i componenti della Commissione.

#### Art. 8.

##### *Condizioni di ammissibilità degli interventi*

1. Gli interventi previsti negli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 non sono ammessi:


a) su edifici privi di titolo abilitativo, ove prescritto;

b) sui beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche ed integrazioni, ad esclusione dei casi previsti negli articoli precedenti.

2. Le disposizioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 non si applicano agli edifici collocati in aree dichiarate, ai sensi del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), e successive modifiche ed integrazioni, di pericolosità idraulica elevata o molto elevata (Hi3 - Hi4), ovvero in aree di pericolosità da frana elevata o molto elevata (Hg3 - Hg4).

3. Gli incrementi di volumetria previsti dagli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 possono cumularsi con gli aumenti consentiti da altre disposizioni di legge, dagli strumenti urbanistici comunali e dalle norme di pianificazione regionale. Non sono cumulabili fra loro gli incrementi previsti dal presente capo I. È sempre ammessa la chiusura di vuoti esistenti nei piani intermedi.

4. Alla data del 31 marzo 2009, le unità immobiliari interessate dagli interventi di cui alla presente legge devono risultare regolarmente accatastate presso le competenti agenzie del territorio ovvero i lavori devono essere stati ultimati alla medesima data e le istanze di accatastamento avviate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il rispetto della presente disposizione è attestato mediante autocertificazione rilasciata dal direttore dei lavori. Nei casi in cui gli interventi di adeguamento ed incremento previsti all'art. 2 riguardino fabbricati la cui costruzione sia stata intrapresa entro il 31 marzo 2009 in forza di regolare concessione edilizia e i lavori siano stati sospesi a seguito di sequestro giudiziario poi annullato o revocato, la volumetria esistente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, si intende quella realizzata entro la data di entrata in vigore della presente legge e le relative istanze di



accatastamento devono essere avviate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il mutamento della destinazione d'uso per le unità immobiliari sulle quali siano stati realizzati gli interventi di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 ammesso a condizione che sia compatibile con le declinazioni urbanistiche previste dalla strumentazione urbanistica comunale.

#### Art. 9.

##### *Oneri*

1. Per gli incrementi di cui agli artt. 2, 3 e 4, gli oneri di concessione, ove dovuti, sono ridotti del 40 per cento se relativi alla prima abitazione del proprietario o dell'avente titolo, ovvero aumentati del 60 per cento negli altri casi. Per gli ampliamenti di cui all'art. 2, comma 5 e all'art. 4, comma 1, gli oneri di concessione sono aumentati del 200 per cento.

2. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'art. 5, gli oneri di concessione sono dovuti nella misura del 140 per cento per l'incremento volumetrico e nella misura del 60 per cento per la parte ricostruita e sono in ogni caso ridotti del 40 per cento se relativi alla prima abitazione del proprietario o dell'avente titolo.

3. Decorso il termine per la comunicazione di fine lavori di cui all'art. 10, comma 4, il costo di costruzione complessivo dovuto per l'intervento è aumentato del 50 per cento.

4. Entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono prevedere una riduzione ovvero una maggiorazione degli oneri di concessione previsti nel presente articolo. In difetto della deliberazione trovano integrale applicazione le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3.

#### Art. 10.

##### *Norme sulla semplificazione delle procedure amministrative in materia edilizia*

1. Nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni, sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

a) interventi di manutenzione ordinaria;

b) interventi di manutenzione straordinaria, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari non implicino incremento degli standard urbanistici;

c) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

d) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

e) movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola-zootecnica e le pratiche agro-silvo-pastorali compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

f) opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessità e, comunque, entro un termine di utilizzazione non superiore a novanta giorni;

g) serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;

h) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per arredi di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità stabilito dallo strumento urbanistico comunale;

i) interventi e impianti funzionali all'incremento dell'efficienza energetica, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE art. 11, comma 3);

j) elementi di arredo di aree di pertinenza degli edifici esistenti.

2. Prima dell'inizio degli interventi di cui al comma 1, l'interessato, anche per via telematica, informa l'amministrazione comunale dell'avvio dei lavori, comunicando gli estremi delle autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore.

3. Gli interventi di cui agli artt. 2, 3 e 4 sono assoggettati alla procedura di denuncia di inizio attività (DIA), ad eccezione di quelli ricadenti nella zona omogenea A, nelle zone omogenee E ed F localizzate nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori e di quelli previsti all'art. 5, per i quali deve essere ottenuta la concessione edilizia.

4. La denuncia di inizio attività o la relativa comunicazione di inizio lavori è inoltrata improrogabilmente entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e la comunicazione di fine lavori entro trentasei mesi dalla medesima data.


5. Per gli interventi previsti nel presente capo devono altresì essere rispettate le modalità di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), art. 1, e successive modifiche, ed alle relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modifiche, ovvero per le ipotesi di riqualificazione energetica, le modalità di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), art. 1, commi 344-349, e successive modifiche, ed alle relative norme di attuazione previste dal decreto interministeriale 19 febbraio 2007, e successive modifiche ed integrazioni. Gli estremi di pagamento devono essere, altresì, allegati alla comunicazione di fine lavori.

6. Per gli interventi di cui al presente capo, ad eccezione di quelli ricadenti nella fascia extraurbane dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, di quelli ricadenti in centro storico e di quelli disciplinati dall'art. 5, l'autorizzazione paesaggistica, qualora necessaria, è rilasciata dall'organo comunale ai sensi della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 450, e delegate con l'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, 348).

7. Ai fini del monitoraggio degli interventi di cui alla presente legge e delle conseguenti trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio, i comuni trasmettono all'Assessorato regionale competente in materia di governo del territorio i relativi dati tecnici e amministrativi, secondo direttive emanate dalla Giunta regionale.

8. All'art. 31 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Ai fini della verifica di cui al comma 5, i comuni trasmettono gli atti di pianificazione e i relativi dati di analisi anche su supporto informatico, secondo direttive emanate dalla Giunta regionale.»



## Capo II

### NORME IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

#### Art. 11.

##### *Aggiornamento e revisione del Piano paesaggistico regionale*

1. Con periodicità biennale la Giunta regionale procede all'aggiornamento e alla revisione dei contenuti descrittivi e dispositivi del Piano paesaggistico regionale con specifica deliberazione da pubblicarsi sul *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma Sardegna e della quale è data pubblicità sul sito istituzionale della Regione e mediante deposito presso gli uffici regionali. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma Sardegna di tale deliberazione, chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni in merito alle modifiche proposte. Nel medesimo termine la Commissione consiliare competente in materia di urbanistica esprime il proprio parere e lo trasmette alla Giunta regionale. Trascorso tale termine la Giunta, esaminate le osservazioni, delibera in via definitiva l'aggiornamento o la revisione. Tale deliberazione pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma Sardegna e le conseguenti modifiche costituiscono parte integrante del Piano paesaggistico regionale.

#### Art. 12.

##### *Programmi, piani e progetti di valenza strategica per lo sviluppo del territorio*

1. La Regione, le province ed i comuni, anche con il concorso di altri soggetti pubblici e privati, individuano ed attivano programmi, piani e progetti aventi carattere strategico per promuovere lo sviluppo del territorio regionale in un'ottica di sostenibilità ambientale e paesaggistica.

2. I programmi, i piani ed i progetti devono essere tali da incidere significativamente sul sistema economico-sociale, sull'organizzazione del territorio e sulla valorizzazione paesaggistico-ambientale. In particolare possono comprendere operazioni di riassetto e riqualificazione degli insediamenti, anche costieri, e la realizzazione di parchi ecologico-ambientali anche di carattere botanico e forestale di elevata valenza scientifica e culturale. Essi in ogni caso perseguono obiettivi di elevata qualità paesaggistica, ecologico-ambientale e urbanistico-architettonica.

3. La proposta di cui al comma 1 è sottoposta all'Assessorato competente in materia di governo del territorio per la preliminare valutazione della compatibilità complessiva sotto il profilo paesaggistico. In caso di esito positivo si procede mediante conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 247 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Qualora la realizzazione degli interventi programmati necessiti di variante agli strumenti urbanistici si procede secondo le vigenti disposizioni legislative. In tal caso i termini per le pubblicazioni e le osservazioni sono ridotti della metà.

#### Art. 13.

##### *Disciplina degli interventi ammissibili nella fase di adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale*

1. I piani paesaggistici, le loro varianti e gli atti di aggiornamento e revisione di cui all'art. 11, introducono norme temporanee di salvaguardia e possono indicare le opere eseguibili sino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto dei seguenti principi e direttive:

a) sono realizzabili:

1) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di restauro e di risanamento conservativo;

2) volumi tecnici di modesta entità strettamente necessari e funzionali alla gestione tecnico/operativa delle strutture esistenti e tali da non incidere negativamente sullo stato dei luoghi e sulla qualità paesaggistica del contesto;

3) interventi di riqualificazione degli insediamenti esistenti sotto il profilo urbanistico, architettonico-edilizio e paesaggistico-ambientale, senza aumento di volume, ad eccezione di quello strettamente necessario per servizi;

4) interventi pubblici o di interesse pubblico finalizzati dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Regione, dalle province, dai comuni o dagli enti strumentali statali o regionali;

5) gli interventi previsti dal capo I della presente legge;

b) gli interventi previsti nei vigenti strumenti urbanistici sono realizzabili alle seguenti condizioni:

1) che ricadano nelle aree delimitate dagli strumenti urbanistici come zone territoriali omogenee A e B;

2) che ricadano nelle aree delimitate dagli strumenti urbanistici come zone territoriali omogenee C, G e D, limitatamente alla funzione commerciale, qualora le aree siano intercluse, ovvero contigue ed integrate in termini di infrastrutture, con l'ambito urbano;

c) nei comuni dotati di piano urbanistico comunale ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale), sono, altresì, realizzabili gli interventi localizzati nelle altre zone territoriali omogenee C, D, G, ed F, previsti dagli strumenti attuativi approvati e, se di iniziativa privata, convenzionati.

Può, inoltre, essere concluso il procedimento di approvazione dei piani attuativi legittimamente adottati prima dell'approvazione del Piano paesaggistico regionale;

d) nei comuni non dotati di piano urbanistico comunale di cui alla legge regionale n. 45 del 1989 nelle zone territoriali omogenee C, D, G, ed F, all'interno della fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia, possono essere realizzati gli interventi previsti dagli strumenti attuativi già approvati e convenzionati, a condizione che le relative opere di urbanizzazione siano state legittimamente avviate prima dell'approvazione del Piano paesaggistico regionale.

Oltre tale fascia sono realizzabili gli interventi previsti nei piani attuativi regolarmente approvati e, se di iniziativa privata, convenzionati;

e) ai fini della riqualificazione delle strutture destinate all'esercizio di attività turistico-ricettive, anche qualora localizzate nei 300 metri dalla linea di battigia, ridotti a 150 metri nelle isole minori, possono essere autorizzati, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, interventi di ristrutturazione e rinnovamento. Eventuali incrementi volumetrici, per i quali non opera l'art. 6 della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8 (Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale), non possono comunque superare il 25 per cento dei volumi legittimamente esistenti, a condizione che realizzino concreti obiettivi di qualità paesaggistico-architettonica e di efficienza tecnico-funzionale e si sviluppino non verso il mare. Gli incrementi volumetrici previsti nella presente lettera non si applicano alle strutture turistico-ricettive che abbiano già usufruito degli incrementi previsti dalla legge regionale n. 45 del 1989, art. 10-bis, come introdotto dalla legge regionale 7 maggio 1993, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, recante «Norme per l'uso la tutela del territorio regionale»);

f) nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai piani paesaggistici regionali all'interno delle aree ricomprese nella fascia di larghezza pari a 100 metri, ove prevista, a partire dal perimetro più esterno dei beni paesaggistici ed identitari, come definiti dalla legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 (Norme urgenti in materia di beni paesaggistici e delimitazione dei centri storici e dei perimetri cautelari dei beni paesaggistici e identitari), art. 1, possono essere realizzati gli interventi di trasformazione del territorio e degli edifici esistenti, compresa la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica, esclusivamente a condizione che abbiano ottenuto l'autorizzazione paesaggistica, rila-



sciata ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, art. 146 e seguenti, e successive modifiche ed integrazioni. I contenuti e le prescrizioni dell'autorizzazione costituiscono commisurazione e valutazione della compatibilità dell'intervento proposto con l'interesse paesaggistico tutelato;

g) nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia è vietata la realizzazione di linee elettriche diverse da quelle strettamente necessarie e funzionali agli insediamenti urbanistico-edilizi, ad eccezione di quelle già programmate alla data del 31 dicembre 2008. È, inoltre, ammessa la realizzazione di linee elettriche che, sulla base di un atto di indirizzo approvato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ottengano la preventiva valutazione positiva da parte della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente;

h) il mare territoriale, per la sua stretta interrelazione con le aree tutelate ai sensi degli artt. 142 e 143 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modifiche ed integrazioni, è considerato di primario interesse paesaggistico ed è fatto oggetto di tutela;

i) la Regione considera meritevoli di tutela, e ne fa oggetto di integrale conservazione, le praterie di posedonia, secondo anche quanto previsto dalla direttiva comunitaria 92/43/CEE del 27 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e ne costituiscono «habitat prioritario». È, pertanto, vietato qualunque intervento che possa comprometterne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale dell'habitat naturale, ad eccezione di quelli già programmati alla data di entrata in vigore della presente legge e di quelli che ottengano il preventivo assenso da parte della Giunta regionale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono provvisoriamente efficaci e trovano immediata applicazione sin dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli interventi previsti nel comma 1, lettera c), secondo capoverso, lettera d), primo capoverso e lettera e), sono realizzati previa verifica della coerenza delle volumetrie programmate con il contesto paesaggistico ed ambientale di riferimento, effettuata di concerto in Amministrazione regionale e amministrazione comunale. In sede di verifica può essere stabilito il ridimensionamento e l'adeguamento degli interventi programmati al fine di renderli coerenti con le finalità del Piano paesaggistico regionale.

#### Art. 14.

##### *Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2008, n. 13*

1. L'art. 2 della legge regionale n. 13 del 2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. (*Disciplina per le aree all'interno dei centri di antica e prima formazione*) — 1. Nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano paesaggistico regionale, alle sue varianti ed agli atti di aggiornamento e revisione, i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, verificano la coerenza delle disposizioni dei vigenti piani particolareggiati dei centri storici ricadenti nelle aree di antica e prima formazione con le disposizioni del Piano paesaggistico regionale, sue varianti ed atti di aggiornamenti e revisione, e possono procedere alla loro attuazione per le parti coerenti. Con deliberazione consiliare, i comuni, per le restanti aree del centro di antica e prima formazione esterne al piano particolareggiato del centro storico, verificano la coerenza delle relative previsioni urbanistiche con le disposizioni del Piano paesaggistico regionale e procedono alla loro attuazione. Tale deliberazione è approvata come previsto dalla legge regionale n. 28 del 1998, art. 9, comma 5.

2. Il comune, ottenuta l'approvazione, pubblica sul *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma Sardegna le deliberazioni di cui al comma 1. Dal giorno successivo alla pubblicazione, all'interno dell'area del centro di antica e prima formazione, possono essere realizzati gli interventi coerenti, previsti nella disciplina urbanistica previgente, a condi-

zione che abbiano ottenuto l'autorizzazione paesaggistica, rilasciata ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, art. 146.».

#### Capo III

##### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOTTOTETTI E NORME FINALI

#### Art. 15.

##### *Utilizzo del patrimonio edilizio e recupero dei sottotetti*

1. La Regione Sardegna promuove il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti nelle zone urbanistiche A, B, C ed E con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.

2. Negli edifici destinati in tutto o in parte a residenza è consentito il recupero volumetrico a solo scopo residenziale del piano sottotetto esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Si definiscono sottotetti i volumi compresi tra la chiusura orizzontale superiore, anche non calpestabile, dell'ultimo livello abitabile e l'intradosso delle falde della copertura a tetto, localizzati all'interno della sagoma dell'edificio regolarmente approvata con titolo abitativo, ove prescritto.

4. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito, previo titolo abilitativo, attraverso interventi edilizi purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti, salvo quanto disposto dal comma 5.

5. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito purché sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l'altezza media ponderale di metri 2,40 per gli spazi ad uso abitativo, ulteriormente ridotta a metri 2,20 per spazi accessori dei servizi. Per i comuni posti a quote superiori a 600 metri di altitudine sul livello del mare è consentita rispettivamente la riduzione a metri 2,20 per spazi ad uso abitazione e a metri 2,00 per accessori e servizi. Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e può essere consentito l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba e ripostiglio. In corrispondenza delle fonti di luce la chiusura di tali spazi non è prescrittiva. Il calcolo dell'altezza media ponderale viene effettuato dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa.

6. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti possono comportare l'apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi per assicurare l'osservanza dei requisiti di aeroilluminazione nonché, nelle sole zone B, sono ammesse modificazioni delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, unicamente al fine di assicurare i parametri di cui al comma 5.


7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano negli ambiti territoriali per i quali i comuni, con motivata deliberazione del consiglio comunale, ne dispongano l'esclusione nel termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

8. Alle disposizioni di cui al presente articolo non si applicano i termini di cui all'art. 10, comma 4.

#### Art. 16.

##### *Abrogazione*

1. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 8 del 2004 è abrogato.




<p>Art. 17.</p> <p><i>Entrata in vigore</i></p> <p>1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel <i>Bollettino ufficiale</i> della Regione autonoma della Sardegna.</p> <p>La presente legge sarà pubblicata nel <i>Bollettino ufficiale</i> della Regione.</p>	<p>È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.</p> <p>Cagliari, 23 ottobre 2009</p> <p>CAPPELLACCI</p> <p><b>09R0723</b></p>
--	---

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*  
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GUG-026) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**


- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it), al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE  
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici  
Piazza Verdi 10, 00198 Roma  
fax: 06-8508-4117  
e-mail: [editoriale@ipzs.it](mailto:editoriale@ipzs.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





  
**GAZZETTA UFFICIALE**  
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (\*)**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

**CANONE DI ABBONAMENTO**

<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo A1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € <b>309,00</b> - semestrale € <b>167,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>
<b>Tipo F1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € <b>682,00</b> - semestrale € <b>357,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

**Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010**.

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**  
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

(di cui spese di spedizione € 127,00)  
(di cui spese di spedizione € 73,20)

- annuale € **295,00**  
- semestrale € **162,00**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 39,40)  
(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**  
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 20% inclusa € 1,00

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

€ **190,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€ **180,50**

I.V.A. 4% a carico dell'Editore € 18,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 0 0 7 0 3 \*

€ 3,00

